

DELIBERA N. 209/25/CONS

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70 DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, nn. 3 e 4-*bis*, e *lett. c)*, n. 2;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

VISTA la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche “Regolamento sui servizi digitali” o “DSA”) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’art. 15 che designa l’Autorità coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell’art. 49 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, anche “*Testo Unico*” o “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi*”);

VISTI, in particolare: (i) l’articolo 4 del citato decreto legislativo, il quale prevede che “*Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti: (...) e) tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale*”; (ii) l’articolo 32, comma 1, il quale prevede che: “*Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi, nonché delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla ((...)) legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi*”, nonché il comma 2, lettera b), il quale dispone che: “*I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d’autore e dei diritti connessi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione. In particolare: (...) b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca*”; (iii) l’articolo 67, comma 1, ai sensi del quale “*L’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (...) p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d’autore di cui all’articolo 32, comma 2*”, nonché il comma 2, che prevede che “*L’Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l’irrogazione della*

sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere (...) e p)”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (di seguito, anche “Legge sul diritto d'autore” o solo “LDA”);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” (di seguito, anche “Legge antipirateria”);

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” e, in particolare, l'art. 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (di seguito, anche “decreto Omnibus”), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha modificato la menzionata Legge antipirateria;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico” (di seguito, anche il “Decreto”);

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017” (di seguito, “Legge europea 2017”) e, in particolare, l'articolo 2; rubricato “Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE”, il quale dispone che “1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima”;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle “Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale” (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021 (di seguito, anche “Risoluzione”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta (C (2023) 2853 final) del 4 maggio 2023 (di seguito, anche “Raccomandazione”);

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché in materia di commercio elettronico;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (di seguito, “Regolamento sul diritto d’autore” o “Regolamento”) e s.m.i.;

VISTA, in particolare, la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”;

VISTA la delibera n. 47/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di Delibera recante modifiche al regolamento in

materia di Tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione Elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS”;

VISTA la delibera n. 48/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “*Aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*” e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTA la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

CONSIDERATO che con la menzionata delibera n. 47/25/CONS è stata avviata una consultazione pubblica avente ad oggetto le modifiche e le integrazioni al Regolamento resesi necessarie alla luce dalle più recenti previsioni legislative nazionali ed eurounitarie;

CONSIDERATO che lo schema di Regolamento allegato alla citata delibera n. 47/25/CONS è stato trasmesso alla Commissione europea dall'Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE, in data 12 marzo 2025, assumendo l'identificativo 2025/0148/IT;

VISTA la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea ai sensi della citata direttiva 2015/1535/UE, e trasmessa per il tramite della predetta Unità centrale, in data 2 aprile 2025 (prot. n. 0085912);

VISTE le osservazioni della Commissione europea pervenute, ai sensi della citata direttiva 2015/1535/UE, per il tramite della predetta Unità centrale, in data 19 giugno 2025 (prot. n. 0152751);

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: ANITEC – ASSINFORM (prot. n. 0089195 del 7 aprile 2025), Associazione Italiana Editori – AIE (prot. n. 0087894 del 4 aprile 2025), AIIP - Associazione Italiana Internet Provider (prot. n. 0087674 del 4 aprile 2025), ASSTEL (prot. n. 94494 dell'11 aprile 2025), ASSOPROVIDER (prot. n. 84545 del 1° aprile 2025), Computer & Communications Industry Association – CCIA (prot. n. 0087776 del 4 aprile 2025), CRTV - Confindustria Radio Televisioni (prot. n. 0087740 del 4 aprile 2025), Dazn Limited (prot. n. 0087190 del 3 aprile 2025), eBay GmbH (prot. n. 0087877 del 4 aprile 2025), EOLO S.p.A. (prot. n. 0087709 del 4 aprile 2025), Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (prot. n. 0089232 del 7 aprile 2025), Fastweb S.p.A. (prot. n. 0087762 del 4 aprile 2025), FPM – Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (prot. n. 0086517 del 3 aprile 2025), Google Ireland Limited (prot. n. 0087671 del 4 aprile 2025), Iliad Italia S.p.A. (prot. n. 0087855 del 4 aprile 2025), Motion Picture Association Emea - MPA (prot. n. 0087921 del 14 aprile 2025), Open Fiber (prot. n. 0086484 del 3 aprile 2025), PostePay S.p.A. (prot. n. 0088043 del 4 aprile 2025), RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A. (prot. n. 0087050 del 3 aprile 2025), Società Italiana Editori Autori – SIAE (prot. n. 0088148 del 4 aprile 2025), Sky Italia S.r.l (prot. n. 0087921 del 4 aprile 2025), Telecom Italia S.p.A. - TIM (prot. n. 0087805 del 4 aprile 2025), Vodafone Italia S.p.A. (prot. n. 0087895 del 4 aprile 2025), Wind Tre Spa (prot. n. 0083172 del 31 marzo 2025);

ESAMINATE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta: ANITEC – ASSINFORM (prot. n. 0123435 del 19 maggio 2025), AIIP - Associazione Italiana Internet Provider (prot. n. 0123430 del 19 maggio 2025), ASSOPROVIDER (prot. n. 0123524 del 19 maggio 2025), Computer & Communications Industry Association – CCIA (prot. n. 0123454 del 19 maggio 2025), Dazn Limited (prot. n. 125393 del 20 maggio 2025), Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (prot. n. 0123459 del 19 maggio 2025), FPM – Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (prot. n. 123477 del 19 maggio 2025), Motion Picture Association Emea - MPA (prot. n. 125238 del 20 maggio 2025), PostePay S.p.A. (prot. n. 0123481 del 19 maggio 2025), RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A. (prot. n. 125381 del 20 maggio 2025), Sky Italia S.r.l (prot. n. 125257 del 20 maggio 2025), Vodafone Italia S.p.A. (prot. n. 0123492 del 19 maggio 2025), Wind Tre Spa (prot. n. 0123508 del 19 maggio 2025);

CONSIDERATO che il Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, è considerato una *best practice* a livello europeo, quale valido strumento a tutela dei diritti d'autore e connessi, e che lo stesso Regolamento ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale, da cui sono poi seguite

le pronunce del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato di rigetto dei ricorsi aventi ad oggetto il Regolamento medesimo, che hanno confermato i poteri e la legittimazione ad agire dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore. Anche i ricorsi promossi da un'Associazione di provider avverso le delibere nn. 490/18/CONS e 189/23/CONS, aventi ad oggetto il procedimento cautelare e, in particolare, quello riguardante le manifestazioni sportive trasmesse in diretta realizzato con il ricorso alla piattaforma Piracy Shield, sono stati, previa riunione degli stessi e trattazione congiunta, respinti dal Tar del Lazio (sentenza n. 1223/2024). Al riconoscimento della piena legittimità del provvedimento Agcom e dei poteri dell'Autorità quale autorità amministrativa competente in materia di tutela del diritto d'autore *online* ha fatto seguito un ulteriore rafforzamento del ruolo dell'Autorità in tale ambito attraverso norme di rango primario attributive di nuove competenze, da ultimo con la Legge antipirateria;

CONSIDERATO che nell'applicazione della normativa introdotta in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica l'Autorità opera nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo attuando un bilanciamento tra contrapposti interessi garantendo, segnatamente, le libertà di comunicazione, di espressione e di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché il rispetto del regime delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore, anche alla luce di quanto sancito dall'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

PRESO ATTO, in via preliminare, delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento di rango euro-unitario e, segnatamente, delle modifiche apportate alla direttiva sul commercio elettronico dal Regolamento sui servizi digitali;

RILEVATO in particolare quanto segue:

- l'approvazione del Regolamento 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE introduce significative novità nel contrasto alla diffusione on line di contenuti illeciti;
- l'art. 89 del DSA, recante modifiche della direttiva 2000/31/CE, prevede che gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva sono soppressi e che i riferimenti a quegli articoli si intendono fatti, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 6 e 8 del Regolamento sui servizi digitali. Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 ha, di conseguenza, abrogato gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70;
- gli articoli 4, 5 e 6 citati, sulla scorta della definizione di "servizio intermediario" di cui all'art. 3 del medesimo DSA, definiscono il regime di responsabilità, rispettivamente, dei servizi di "mere conduit", "caching" e "hosting" senza apportare, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, significative variazioni alle precedenti definizioni. L'art. 8, peraltro, conferma in capo ai

medesimi soggetti l'esenzione di responsabilità intesa come assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti;

- tali disposizioni prevedono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l'accesso;
- l'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali stabilisce che *“Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine”*;
- il Regolamento sui servizi digitali fa salve le norme in materia di tutela del diritto d'autore e, in particolare, le deroghe al principio del Paese di stabilimento del prestatore del servizio previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE;
- parimenti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i *“diritti d'autore”* e i *“diritti assimilati”* sono esclusi dall'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto *“ambito regolamentato”*, di *“limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro”*;
- inoltre, come chiarisce il Regolamento sui servizi digitali, l'Autorità può emanare ordini di rimozione dei contenuti illegali a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro. L'Autorità è stata altresì designata Coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell'art. 49 del DSA;
- la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta conferma la particolare attenzione prestata a livello europeo alla tutela del copyright mediante un'adeguata ed efficace azione di contrasto di ogni forma di pirateria on line e, specificamente, di quella riferita agli eventi live, rispetto ai quali è noto il danno che ne deriva in termini occupazionali ed economici. La Commissione europea ha sottolineato che *“È importante garantire che i rimedi a disposizione dei titolari dei diritti consentano un'azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare della relativa sensibilità al fattore tempo”*;

- la Raccomandazione, richiamando le disposizioni vincolanti derivanti da altri plessi normativi europei (Direttive 2000/31/EC, 2001/29/EC, 2002/58/EC, Regolamento (EU) 2022/2065, direttiva (EU) 2019/790 e Direttiva 2004/48/EC), intende incoraggiare gli Stati membri (e per essi, le autorità nazionali competenti, i titolari dei diritti e i fornitori di servizi intermediari) ad adottare *“misure efficaci, adeguate e proporzionate per contrastare le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta, conformemente ai principi stabiliti nella presente raccomandazione e nel pieno rispetto del diritto dell’Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”*;
- in particolare, la Raccomandazione persegue, tra l’altro, l’obiettivo di minimizzare il danno causato dalla ritrasmissione non autorizzata degli eventi trasmessi in diretta attraverso un intervento tempestivo (durante la ritrasmissione) da parte del prestatore di servizi intermediari. A questo fine, titolari dei diritti e prestatori di servizi intermediari collaborano per *“lo sviluppo e l’uso di soluzioni tecniche volte ad agevolare il trattamento delle segnalazioni, come le interfacce di programmazione delle applicazioni.”*. Per assicurare la massima efficacia dell’intervento, la Raccomandazione prevede che le ingiunzioni abbiano natura *“dinamica”*;

RILEVATO quanto segue in ordine al quadro normativo nazionale:

- la Legge europea 2017, all’articolo 2, ha ampliato gli strumenti a disposizione dell’Autorità per contrastare le violazioni al diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica mediante l’attribuzione del potere di emanare, su istanza dei titolari dei diritti, inibitorie amministrative di carattere cautelare nei confronti dei prestatori di servizi della società dell’informazione volte a porre *“immediatamente”* fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi *online*, nonché poteri specifici in caso di reiterazione delle violazioni già accertate dall’Autorità;
- siffatto potere trovava il suo fondamento nell’art. 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE (direttiva *“InfoSoc”*) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, secondo cui *“Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi”*. In questo senso, si è espressa anche la direttiva 2004/48/CE (cd. direttiva *“enforcement”*);
- in attuazione della menzionata legge europea, l’Autorità, il 16 ottobre 2018, ha approvato, in esito ad una articolata fase di consultazione pubblica, la delibera n. 490/18/CONS con la quale sono state apportate significative modifiche al

Regolamento sul diritto d'autore (artt. 8-*bis* e 9-*bis*) per introdurre disposizioni aventi ad oggetto i provvedimenti cautelari e le misure contro la reiterazione delle violazioni. In tale occasione, l'Autorità ha ritenuto di declinare l'avverbio "immediatamente" in un tempo allora giudicato sufficientemente efficace, ossia tre giorni dalla ricezione dell'istanza;

- da quella data, nell'esercizio di tal potere, l'Autorità ha efficacemente adottato numerosi ordini cautelari divenuti definitivi ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 5, non essendo pervenuto alcun reclamo da parte dei soggetti interessati;
- a seguito delle modifiche apportate al Regolamento DDA dalla delibera n. 189/23/CONS, sulla scorta di quanto previsto dalla Risoluzione del Parlamento europeo e dalla Raccomandazione della Commissione europea, con l'introduzione dei commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqües* e 4-*sexies* all'art. 9-*bis*, il procedimento cautelare ha trovato applicazione anche nei confronti di opere audiovisive concernenti manifestazioni sportive o a queste assimilate - ossia parti della manifestazione, quali le sintesi o i momenti salienti (c.d. "*highlights*") - opere che, ai sensi dell'art. 78-*quater* LDA, nonché alla luce di consolidata giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 33945), sono tutelate dalle norme sul diritto d'autore;
- la Legge antipirateria, entrata in vigore l'8 agosto 2023, rafforza i poteri già attribuiti ad Agcom in materia di tutela del diritto d'autore on line e di contrasto alla pirateria. In particolare, l'art. 2 prevede che l'Autorità adotti "ingiunzioni dinamiche" in quanto il provvedimento con il quale ordina ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP destinati ad attività illecite si estende altresì a "*ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura*". La legge non specifica, invece, la modalità di diffusione illecita dei contenuti (IPTV o siti di streaming online), facendo quindi rientrare ogni modalità nell'ambito di applicazione;
- laddove ricorrano condizioni di "gravità e urgenza" che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, l'Autorità con provvedimento cautelare, adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio su istanza dei soggetti legittimati, ordina ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. È fatta salva la facoltà di proporre reclamo avverso tale decisione;

- oggetto della tutela sono non solo gli eventi sportivi trasmessi in diretta ma, più in generale, *“i contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”*;
- l’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente, che il titolare indica nell’istanza e che sono indicati nel provvedimento cautelare, può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e *“comunicato direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma all’Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione”*;
- il pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare *de qua*, così come prevista dalla Legge antipirateria, è connesso all’utilizzo di una piattaforma che si avvale di misure tecnologiche che consentano una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare affinché il prestatore del servizio possa procedere alla disabilitazione dell’accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela;
- ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge antipirateria i prestatori di servizi *“eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell’elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente”*;
- il decreto Omnibus, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha apportato rilevanti modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93 e alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
- in primo luogo, il decreto Omnibus ha modificato il comma 1 dell’articolo 2, sostituendo la parola *“univocamente”* con *“prevalentemente”*. In virtù di tale modifica, i segnalatori non sono più tenuti a dimostrare che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati siano univocamente destinati alla violazione dei diritti d’autore o connessi delle opere audiovisive di loro titolarità. Il requisito della prevalenza deve essere interpretato alla luce dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, valutandone la sussistenza caso per caso. I titolari dei diritti sono

tenuti in ogni caso ad effettuare le segnalazioni con la massima diligenza e il massimo rigore e ad escludere le risorse che presentano un alto rischio di *overblocking*, come ad esempio le *content delivery network*. In caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield, l’Autorità provvede alla sospensione dell’accreditamento alla stessa;

- strettamente collegata alla modifica di cui al comma 1 dell’articolo 2 della Legge antipirateria è la nuova previsione di cui all’ultimo periodo del comma 3, la quale dispone per “*ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta*”. Verosimilmente, la *ratio* della norma – che appare ampliare la platea dei soggetti che possono presentare reclamo, già disciplinato dal Regolamento - risiede nella necessità di liberare risorse allorquando queste non siano più destinate ad attività illecite (si pensi al caso in cui un hosting provider trasferisca una risorsa a un altro soggetto);
- l’articolo 2 della Legge antipirateria, inoltre, è stato modificato introducendo un riferimento esplicito ai fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati, quali destinatari degli ordini dell’Autorità;
- fermo restando che la norma, nella sua formulazione precedente, si rivolgeva ai fornitori di servizi coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, l’esplicita menzione dei fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ha consentito all’Autorità di accelerare le attività di coinvolgimento di tali soggetti, già avviate in precedenza, in primo luogo attraverso l’adozione della delibera n. 401/24/CONS, con la quale l’Autorità ha richiamato i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali a porre in essere, in esecuzione delle citate previsioni normative, tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma Piracy Shield attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa;
- inoltre, al comma 5 dell’articolo 2 è stato previsto che i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque entro trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la



visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca dei nomi a dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità, inclusi i nomi a dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma;

- la piattaforma Piracy Shield costituisce lo strumento tecnologico messo a disposizione da Agcom per consentire ai prestatori di dare seguito alla previsione normativa nei termini ivi previsti;
- il decreto Omnibus ha, poi, aggiunto il comma 5-bis all'articolo 2 della Legge antipirateria, prevedendo che *“I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite”*. Fermo restando che la disposizione non prevede un coinvolgimento dell'Autorità e che anche in questo caso la *ratio* della norma è ravvisabile nella necessità di liberare risorse, rileva che il legislatore ha chiamato in causa soggetti che finora non erano stati coinvolti nelle azioni di contrasto alla pirateria e che ai fini dello sblocco dovranno effettuare un controllo di merito sui contenuti di nomi a dominio e indirizzi IP oggetto di precedente blocco per verificare che non siano più utilizzati per finalità illecite;
- con riferimento all'attività di sblocco, il legislatore ha introdotto il comma 7-bis all'articolo 2 prevedendo che *“L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2”*;



- l'Autorità, nell'ambito del Tavolo tecnico istituito a norma dell'articolo 6 della Legge antipirateria, ha definito i limiti massimi relativi alle risorse da bloccare sulla scorta delle indicazioni formulate dagli ISP sulla base di ragioni di natura tecnica rappresentate dagli stessi in più occasioni. Lo sblocco delle risorse oscurate da almeno sei mesi avviene, quindi, in relazione alla capacità della piattaforma e in base al superamento dei limiti imposti dagli ISP che hanno già subito un primo ampliamento secondo la roadmap definita nell'ambito del Tavolo tecnico medesimo;

RITENUTO dunque, alla luce di quanto sopra esposto, che sia coerente con l'ordinamento europeo e nazionale prevedere per le violazioni riguardanti gli eventi trasmessi in diretta come definiti dalla norma di legge uno specifico procedimento cautelare finalizzato all'adozione da parte dell'Autorità di un ordine di disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi illecitamente *on line*, in cui i soggetti istanti - provata la titolarità dei diritti sui predetti contenuti, individuati gli indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione e quelli che, invece, risultano diffondere i contenuti illegittimamente, nonché provata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* - chiedano contestualmente che il medesimo ordine sia eseguito dai destinatari anche rispetto agli ulteriori indirizzi telematici oggetto di successive segnalazioni. Per le successive segnalazioni, la disabilitazione deve essere effettuata immediatamente e comunque non oltre trenta minuti dal ricevimento della comunicazione. Tale procedimento, infatti, oltre a consentire l'emanazione di un provvedimento che inibisca immediatamente le condotte violative già perpetrate, consente di prevenire le successive e ulteriori condotte illecite, in quanto gli indirizzi telematici successivamente individuati veicolano contenuti equivalenti rispetto a quelli già oggetto di inibitoria senza che il prestatore sia gravato da alcun onere di sorveglianza. Le segnalazioni successive alla prima istanza, in ragione della procedura automatizzata attraverso cui vengono gestite nei tempi stringenti funzionali a garantire la tutela adeguata ai titolari dei diritti, non sono notificate all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet o comunque ai soggetti cui è riconducibile l'indirizzo telematico, eventualmente rintracciabili. Tuttavia, al fine di assicurare anche in questo caso il pieno rispetto delle garanzie procedurali, la pagina di reindirizzamento di cui all'art. 8, comma 5, del Regolamento contiene in questo caso l'avviso della possibilità di presentare reclamo, anche tramite link che rimanda al sito dell'Autorità in cui sono dettagliate le relative modalità;

RITENUTO che il pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare *de qua* è connesso al ricorso alla piattaforma Piracy Shield che si avvale di misure tecnologiche che consentono una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare affinché il prestatore del servizio possa procedere alla disabilitazione dell'accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento, il quale contiene una clausola di rivedibilità per cui l'Autorità può *“rivedere il regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione, nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati”*;

Con riferimento alle proposte emendative e/o integrative formulate dai partecipanti alla consultazione nel merito delle proposte di modifica al Regolamento, si ricostruiscono qui di seguito le principali posizioni rappresentate, fornendo di volta in volta l'indicazione dei motivi che hanno indotto ad accogliere una soluzione piuttosto che un'altra così come confluita nel testo finale del Regolamento.

Sulle osservazioni di carattere generale

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi soggetti esprimono apprezzamento per le proposte di modifica al Regolamento e per il lavoro svolto dall'Autorità nel contrasto alla pirateria audiovisiva. Uno di questi auspica che le modifiche proposte possano aumentare il grado di effettività delle nuove misure normative predisposte a livello nazionale ed europeo per il contrasto dei contenuti illegali su reti pubbliche di comunicazione elettronica e che possano garantire a tutti gli operatori del settore coinvolti un quadro regolamentare certo e adeguato alle nuove sfide.

Un altro rispondente rileva di aver proattivamente collaborato con l'Autorità allo scopo di rendere l'ambiente digitale sempre più aderente al principio di legalità, fin dall'emanazione del Regolamento per la promozione dell'offerta legale e la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica nel 2013 ed evidenzia come l'attuazione del Piracy Shield nei tempi sfidanti previsti dalla legge n. 93/2023 sia stata possibile grazie all'enorme impegno degli operatori e al proficuo dialogo con l'Autorità per indirizzare nel modo più efficace e tempestivo possibile le numerose questioni sollevate dalle attività implementative.

Un soggetto riconosce l'importanza delle misure di contrasto alla pirateria digitale, ma evidenzia la necessità che tali misure siano eque, proporzionali e sostenibili e che sia posta attenzione all'impatto sulle piccole e medie imprese operanti nel settore delle tlc.

Nello stesso senso, un altro soggetto, pur tenendo conto dello spirito del Regolamento, ritiene che alcune modifiche proposte al testo dello stesso siano eccessivamente onerose, sproporzionate e, in alcuni casi, di impossibile realizzazione, tenuto conto tanto della responsabilità ascrivibile agli operatori, quanto della tipologia di attività che questi ultimi svolgono o possono svolgere con riferimento alla trasmissione di contenuti.

Un altro rispondente ritiene che l'ambito di applicazione del Regolamento sia troppo ampio, con definizioni che non delimitano i soggetti tenuti all'osservanza della normativa

e ciò sarebbe in contrasto con la normativa europea. L'ambito di applicazione dovrebbe, pertanto, essere circostanziato sia in merito alle violazioni sia in merito ai soggetti, stabiliti sul territorio italiano, che hanno effettivamente la capacità di operare un blocco (IP/DNS), anche alla luce del Decreto Omnibus. Ritiene, inoltre, che alcune delle disposizioni proposte potrebbero, se adottate, violare il principio del Paese d'Origine sancito dalla Direttiva sul Commercio Elettronico 2000/31/CE, estendendo determinati obblighi a tutti gli ISP, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stabiliti.

Un soggetto evidenzia che le proposte di modifica al Regolamento rappresentano un passo importante per la lotta alla pirateria, adeguandosi alle recenti modifiche normative. Tale soggetto effettua alcune considerazioni relative al settore editoriale librario e periodico accademico professionale. In primo luogo, ritiene opportuno che il Regolamento rispetti la *ratio* con la quale il legislatore ha varato la legge n. 93/2023, finalizzata a contrastare in modo tempestivo le azioni di pirateria online relative agli eventi trasmessi in diretta (tipologie di contenuti indicati dall'art. 2, comma 3, della Legge antipirateria). In particolare, ritiene che le nuove misure non potranno riguardare il settore librario-editoriale, in quanto le violazioni dei contenuti si consumano in pochi secondi (necessari per il download dei file, e, dunque, non in diretta). Considera utile il rafforzamento del rimedio utilizzato, con estensione del blocco IP al blocco DNS comunemente praticato.

Anche un altro soggetto ritiene che le modifiche introdotte al Regolamento debbano rispettare la *ratio* della legge n. 93/2023, ossia il criterio di gravità e urgenza. Pertanto, pur concordando sulla necessità di intervenire in real-time sulla diffusione abusiva di eventi live sportivi e non (criterio di urgenza) e sulla necessità di intervenire con le stesse misure sulle *pre-release*, cioè su opere diffuse abusivamente prima del loro lancio sul mercato (criterio di gravità), ritiene che si debba prestare particolare attenzione a un eccessivo allargamento delle fattispecie riconducibili all'ambito applicativo delineato all'art. 10.

In sintesi, secondo entrambi i soggetti un'interpretazione eccessivamente estensiva delle tipologie dei contenuti tutelabili, priverebbe gli artt. 8 e 9 del Regolamento di buona parte del loro significato svuotandoli di contenuti e di efficacia.

Sempre in via generale, un soggetto ritiene opportuno tenere conto dei limiti tecnici imposti dalle modalità di segnalazione tramite la piattaforma Piracy Shield. Evidenzia che l'esperienza maturata nel primo anno di funzionamento, dedicato solo alla segnalazione di eventi sportivi in diretta, ha mostrato la delicatezza del sistema in termini di requisiti tecnologici e di limiti imposti ai volumi di violazioni segnalate. Un'estensione

ad un numero elevato di altre potenziali violazioni rischierebbe di aumentare esponenzialmente il numero di risorse bloccate e di pregiudicare la stabilità e il corretto funzionamento del sistema. Tale soggetto ritiene che non si possa prescindere da un corretto bilanciamento delle forme di tutela garantite ai diversi settori industriali. Sottolinea che la legge individua con precisione le industrie che possono godere delle tutele previste dall'art. 10 del Regolamento; nei limiti di quelle che sono le peculiarità delle opere sulle quali i titolari individuati vantano diritti e le peculiarità del loro sfruttamento commerciale, ritiene che si debba fare il massimo sforzo per uniformare i livelli di tutela.

Infine, lo stesso soggetto chiede che il nuovo Regolamento mantenga carattere di flessibilità e che l'Autorità sia disponibile e pronta a modificarne le previsioni. Specifica che tale necessità deriva dai rapidi mutamenti nei modelli di business delle industrie basate sul diritto d'autore e, soprattutto, dalla veloce evoluzione delle forme di violazione. Aggiunge che le categorie di violazioni sanzionate dal Regolamento potrebbero apparire presto desuete a causa della rivoluzione generata dall'intelligenza artificiale, imponendo la necessità di includere nel Regolamento forme di intervento in real-time, o comunque in tempi rapidissimi, su fenomeni come i deep-fake o altre violazioni correlate all'uso dell'AI.

Anche un altro soggetto apprezza l'iniziativa di AGCOM e il lavoro svolto per rafforzare la tutela del diritto d'autore online. Sottolinea l'importanza di strumenti rapidi ed efficaci per contrastare le violazioni, senza costi a carico dei soggetti lesi, ma solo degli autori delle violazioni e ribadisce la necessità di impedire la riproposizione di contenuti già rimossi o vietati. Pertanto, nel valutare positivamente lo schema proposto, dichiara di approvare: l'estensione del blocco dinamico anche alle prime cinematografiche e alle trasmissioni in diretta; l'applicazione delle ingiunzioni a tutti i prestatori di servizi, non solo agli ISP; il coinvolgimento dei motori di ricerca nelle misure di contrasto alla pirateria.

Un soggetto, dichiara di sostenere gli sviluppi compiuti dalla procedura che usa Piracy Shield e i risultati ottenuti dall'AGCOM e accoglie con favore i chiarimenti ricevuti nelle delibere n. 47/25/CONS e n. 48/25/CONS. Nell'esprimere apprezzamento in relazione alle proposte di modifica al Regolamento, considera il sistema di blocco amministrativo dei siti come un esempio pionieristico a livello globale. Ritiene che il live blocking dinamico e l'utilizzo di Piracy Shield rappresentino un'evoluzione di questo sistema attraverso l'utilizzo di una piattaforma automatizzata inizialmente - e attualmente - limitata alla protezione degli eventi sportivi trasmessi in diretta. Ritiene che questo strumento (semi)automatico possa avere un potenziale rilevante nella protezione dei

contenuti VOD “sensibili al tempo”, cioè le prime visioni e i programmi trasmessi in diretta, affrontando la sfida che tutti i titolari dei diritti incontrano, nota come “domain hopping”, cioè il fenomeno per cui i siti web pirata si spostano costantemente (“hopping”) da un dominio all’altro per eludere gli ordini di blocco dei siti originali (in merito cita l’esempio del sito web “Eurostreaming”). In generale, è favorevole alle modifiche proposte e all’apertura della procedura di live blocking dei siti a un più ampio spettro di contenuti in diretta e prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive. Sostiene che la possibilità per i titolari di diritti audiovisivi di accedere a tale strumento, attraverso la piattaforma Piracy Shield, potrebbe potenzialmente alleggerire l’onere a carico dei tribunali gestendo compiti di routine e snellendo la comunicazione con gli Internet Service Provider (ISP) e altri intermediari. In tal senso, specifica la piattaforma fornirebbe aggiornamenti immediati sulle risorse da bloccare, integrandosi perfettamente nei sistemi degli ISP e degli intermediari per una maggiore efficienza.

Tale soggetto è a favore di una procedura di blocco dei siti in maniera mirata e proporzionata volta ad evitare conseguenze quali l’overblocking, sottolineando che il blocco dei siti è una responsabilità condivisa, basata su principi di diligenza (e non di colpevolezza), tra tutte le parti interessate. Ritiene che il blocco dei siti debba essere mirato e applicato con attenzione per evitare un impatto sui servizi legittimi e che, ove possibile, è necessario utilizzare strumenti tecnici che segnalino e mappino gli indirizzi IP condivisi. Aggiunge che, soprattutto nel contesto in rapida evoluzione del live blocking, è fondamentale che i provider di CDN adottino misure per rendere possibile il blocco mirato dei siti. Un esempio chiave di misura proporzionata e mirata da parte dei provider di Content Delivery Network è il blocco a livello di CDN. Al fine di evitare l’overblocking e di mantenere un equilibrio tra la velocità e i principi del giusto processo, ritiene che debbano essere considerate alcune modifiche o chiarimenti per ottimizzare il processo e garantire che sia in linea con le migliori pratiche del settore.

Due soggetti sottolineano la necessità di inserire nel testo del Regolamento sempre “DSA” come acronimo del Digital Services Act.

Osservazioni dell’Autorità

In via preliminare, si ricorda che le modifiche proposte dall’Autorità recepiscono le novità legislative volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all’illecita trasmissione o diffusione di contenuti tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica, con l’intento di offrire a tutti i soggetti del settore coinvolti un quadro regolamentare chiaro e adeguato. Con specifico riferimento alle misure di

contrasto alla pirateria digitale, nel rinviare a quanto più ampiamente illustrato nelle osservazioni svolte in merito all'articolo 8 relativamente ai provvedimenti adottati nei confronti dei prestatori di servizi, si ribadisce che l'intervento dell'Autorità è costantemente improntato al più rigoroso e attento contemperamento degli interessi coinvolti in ossequio ai principi di gradualità, proporzionalità e di adeguatezza, così da rispondere alla *ratio* sottostante alla normativa in materia di diritto d'autore e connessi fermo restando il rispetto dei principi sanciti a tutela dei diritti fondamentali e della libera manifestazione del pensiero. Pare opportuno precisare, altresì, che il nuovo Regolamento dà piena e completa esecuzione alla Legge antipirateria – la quale, come noto, postula il ricorrere dei requisiti di gravità ed urgenza per l'intervento tramite la piattaforma tecnologica Piracy Shield – estendendo il novero dei contenuti tutelabili.

Con riferimento alla sostenibilità delle misure nonché alle osservazioni pervenute con riferimento all'ambito di applicazione si rimanda a quanto chiarito nell'ambito dell'articolo 8. Anche con riferimento al blocco degli indirizzi IP si rimanda a quanto si dirà relativamente all'articolo 8.

In relazione a quanto richiesto da un soggetto, si conferma che le nuove misure previste dall'Autorità non riguardano il settore librario-editoriale.

Rispetto alle osservazioni formulate da diversi soggetti, si evidenzia che, nel rispetto della *ratio* della legge n. 93/2023, l'azione dell'Autorità è proiettata ad effettuare un corretto bilanciamento delle forme di tutela garantite ai diversi settori industriali.

Nel condividere quanto rappresentato da uno dei partecipanti, si conferma che il Regolamento mantiene carattere di flessibilità e che l'Autorità si riserva sin d'ora di intervenire nuovamente laddove, i rapidi mutamenti nei modelli di business delle industrie basate sul diritto d'autore e, soprattutto, la veloce evoluzione tecnologica lo rendano necessario.

Sul recepimento del DSA

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto, nel condividere gli obiettivi di contrasto alla pirateria, esprime preoccupazioni su alcune disposizioni che ritiene eccessivamente ampie e potenzialmente in contrasto con il Digital Services Act, in special modo sull'inclusione delle piattaforme di *e-commerce* tra i soggetti destinatari delle misure, pur non essendo direttamente coinvolte nella diffusione di contenuti pirata.

Due rispondenti evidenziano la necessità di ulteriori chiarimenti circa il coordinamento tra le previsioni del DSA (in particolare, in riferimento al perimetro di attuazione, al contenuto degli obblighi posti in capo agli operatori, ai requisiti formali che devono essere soddisfatti per l'ammissibilità degli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni ai sensi del DSA) con la normativa di diritto interno e con il Regolamento sul diritto d'autore. Auspicano dunque un chiarimento da parte di Agcom, in qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, sull'applicabilità delle previsioni del DSA nel contesto della tutela del diritto d'autore affinché gli operatori siano nella possibilità di intraprendere le più opportune misure per la corretta gestione degli adempimenti previsti dal DSA, al fine di consentire agli stessi di definire correttamente i processi per gestire tali adempimenti.

Un soggetto afferma che il DSA rappresenta ormai un punto di riferimento imprescindibile per la disciplina di contrasto ai contenuti illegali e dei correlati obblighi degli ISP, così come delle autorità competenti, garantendo un approccio armonizzato e uniforme tra i diversi Stati membri. Infatti, il DSA, ai sensi dell'articolo 9, consente alle autorità nazionali di intervenire su contenuti illegali, anche rispetto a ISP non stabiliti in Italia, pur con alcune limitazioni. Tuttavia, vieta l'introduzione di obblighi aggiuntivi o sovrapposti a quelli già previsti dagli Stati membri.

Ritiene, quindi, che l'adeguamento del Regolamento al DSA debba essere realizzato nel pieno rispetto dello stesso DSA e delle garanzie procedurali ivi stabilite, nonché del principio di proporzionalità, del Paese d'Origine (PDO), della libertà di impresa e dei diritti fondamentali tutelati dalla Direttiva 2000/31/CE (ECD), dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta).

Lo stesso soggetto sottolinea che tale adeguamento deve rispettare i principi e le garanzie stabilite dal DSA, inclusi il principio di proporzionalità e il PDO. A suo parere, le modifiche proposte nello Schema di Regolamento non rispettano questi principi e potrebbero comportare oneri sproporzionati per gli ISP, inclusi quelli non stabiliti in Italia, sui quali AGCOM non ha giurisdizione. In particolare, sostiene che il PDO è un principio fondamentale del quadro giuridico dell'Unione Europea e le modifiche proposte violano apertamente questo principio, imponendo misure generali agli ISP non stabiliti in Italia.

L'articolo 3, comma 3, ECD prevede alcune eccezioni limitate a tale principio, tra cui il diritto d'autore e i diritti connessi. Essendo una "deroga alla regola generale prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2000/31", tali eccezioni devono essere interpretate restrittivamente e alla luce del loro scopo ed effetto utile (CGUE, decisione del 21.3.24, Liberi editori e autori (LEA), C-10/22, EU:C:2024:254, punto 67). Il settore

del diritto d'autore è infatti orizzontalmente escluso dal PDO, ma tale esclusione non include le misure solo indirettamente collegate al diritto d'autore, proprio come l'imposizione di misure generali e astratte che obblighino gli ISP non stabiliti in Italia ad adottare un'infrastruttura tecnica atta a riscontrare gli ordini di un'autorità nazionale entro tempistiche stringenti e non previste dalla normativa europea. Ne consegue che la possibilità per l'Autorità, sancita nella stessa Delibera, di adottare ordini diretti a ISP non stabiliti in Italia e aventi a oggetto specifici contenuti illegali, non consente la contestuale introduzione di misure generali e astratte non previste dal DSA e in assenza dei meccanismi di tutela previsti dalla ECD e dal D. Lgs. 70/2003. Né tali misure possono essere giustificate da AGCOM invocando una competenza dell'Autorità ai sensi del DSA e la contestuale esclusione dal PDO del "diritto d'autore". Auspica dunque una modifica dello Schema di Regolamento al fine di garantirne l'effettivo adeguamento con il quadro introdotto dal DSA.

Osservazioni dell'Autorità

Nel rinviare a quanto si dirà dettagliatamente in seguito, si rappresenta che il Regolamento sui servizi digitali fa salve le norme in materia di tutela del diritto d'autore e, in particolare, le deroghe al principio del Paese di stabilimento del prestatore del servizio previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Allo stesso modo, la normativa nazionale e, in particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, stabilisce che i diritti d'autore e i diritti assimilati sono esclusi dall'applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto "*ambito regolamentato*", di "*limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro*".

Inoltre, come correttamente evidenziato da un rispondente, l'Autorità può emanare ordini di rimozione dei contenuti illegali nei confronti di prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro,

Ciò premesso, si chiarisce che l'Autorità applica le disposizioni di cui al presente Regolamento nel pieno rispetto della normativa europea e, in particolare, del DSA. Al riguardo si rappresenta che il presente Regolamento è stato notificato alla Commissione europea che, nelle sue osservazioni, riguardo al recepimento del DSA ha evidenziato la necessità di prevedere che gli ordini siano tradotti nella lingua scelta dal prestatore o in quella concordata con l'Autorità, così come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del DSA.

Con riferimento alla asserita imposizione di misure generali e astratte che obbligano gli ISP non stabiliti in Italia ad adottare un'infrastruttura tecnica atta a riscontrare gli ordini si rappresenta, come si chiarirà in seguito, che qualora ne ricorrano i presupposti, le

comunicazioni delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma Piracy Shield vengono inviate tramite la stessa piattaforma anche agli indirizzi dei punti di contatto e dei rappresentanti legali indicati dai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia a norma degli articoli 11 e 13 del DSA.

Sui costi sostenuti dagli operatori

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto si sofferma sulla questione dei costi dovuti come contributo per l'utilizzo della piattaforma, che per il 2025 con la delibera n. 481/24/CONS sono stati portati allo 0,04% dei ricavi annuali realizzati dai titolari dei diritti in Italia e che nel 2024 erano pari allo 0,03% come da delibera n. 282/23/CONS. Specifica che questi costi sono imposti a una selezione molto ampia di titolari di diritti, molti dei quali contribuiscono anche se non possono utilizzare la piattaforma, attualmente limitata agli eventi sportivi in diretta. Pur comprendendo che la normativa vigente non dia ad AGCOM particolare spazio per risolvere direttamente il problema, chiede all'Autorità di attivare le iniziative di competenza per rappresentare la questione nelle sedi opportune, adoperandosi per individuare fondi alternativi e correlati affinché i titolari dei diritti, già vittime della pirateria e danneggiati dalle perdite economiche, non debbano pagare un onere irragionevole e discriminatorio sul business in Italia. Diversi rispondenti, come già evidenziato nel corso dei lavori del Tavolo tecnico, rappresentano la necessità di definire una modalità di ristoro degli investimenti necessari e dei costi sostenuti e da sostenere per lo svolgimento di tutte le attività richieste per ottemperare alle nuove disposizioni legislative. Due rispondenti sottolineano di aver già trasmesso la documentazione attestante gli investimenti sostenuti e i connessi costi operativi di gestione dei propri sistemi in maniera puntuale ma che, tuttavia, allo stato non è stato ancora previsto alcun ristoro.

Tre soggetti chiedono di prevedere il rimborso dei costi sostenuti con il Regolamento, apportando modifiche specifiche agli articoli 9-*bis* e 10 al fine di prevedere, in capo ai soggetti legittimati, il finanziamento dei costi di gestione sostenuti dai prestatori di servizi. In particolare, uno di questi ritiene che, a fronte dell'ampliamento dei soggetti segnalatori, come anche di tutti gli sviluppi svolti in passato, risulta improrogabile istituire un meccanismo legislativo per la remunerazione degli operatori che sostengono costi per l'implementazione delle normative antipirateria, evidenziando che i costi devono essere tali per garantire la sostenibilità dell'applicazione della regolamentazione

antipirateria, documentati e negoziati tra i prestatori di servizi di accesso alla rete e i soggetti accreditati come segnalatori in Piracy Shield a condizioni eque e ragionevoli. Pertanto, propone che venga previsto a livello normativo un obbligo per tutti i soggetti accreditati come segnalatori in Piracy Shield di provvedere alla remunerazione verso gli operatori accreditati in Piracy Shield e avente ad oggetto: i) gli investimenti e costi per l'interconnessione della rete dell'operatore e l'integrazione dei propri sistemi alla piattaforma tecnologica e ogni altro costo sostenuto per il funzionamento della predetta e delle sue evoluzioni, compresi gli eventuali investimenti e costi correlati alla sua sostituzione che dovessero essere affrontati (tali costi dovranno essere documentati); ii) costi che i prestatori di servizi di accesso sosterranno per la manutenzione ordinaria ed ogni costo diverso da quello di cui al punto i) che precede e per la gestione del flusso di richieste di inibizione e di rimozione del blocco inoltrate tramite piattaforma.

In merito, tale soggetto aggiunge che il ristoro degli oneri possa essere negoziato, rispettivamente, tra i prestatori di servizi di accesso alla rete e i soggetti accreditati come segnalatori in Piracy Shield a condizioni eque e ragionevoli. In particolare, chiede di specificare, sempre con riferimento al richiesto intervento normativo che: se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato non è raggiunto un accordo sull'ammontare di detti oneri, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per la determinazione degli stessi, quantificando l'ammontare oggetto di richiesta. Entro 60 giorni dalla richiesta, se una parte non si sia presentata, l'Autorità definisce l'ammontare che i segnalatori devono riconoscere agli IAP in funzione degli investimenti e dei costi dichiarati dall'operatore di accesso sotto la propria responsabilità. Quando le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa e/o avviare un procedimento per inottemperanza innanzi alla medesima Autorità.

Alcuni soggetti esprimono preoccupazione per le novità introdotte che potrebbero comportare ulteriori costi in capo agli operatori.

Uno di questi chiede che l'Autorità si faccia carico di verificare i costi/investimenti esposti da ciascun attuatore della piattaforma (ISP), definendo il costo totale della piattaforma (in termini di investimenti e costi operativi di gestione della stessa) sostenuto da tutti coloro che vi partecipano e di segnalare le necessarie integrazioni della normativa primaria al legislatore e al Governo.

Lo stesso soggetto evidenzia che essendo gli ISP chiamati in forza di una legge ad effettuare i blocchi richiesti sulla piattaforma a tutela di interessi non propri, devono necessariamente essere ristorati. Al riguardo, sottolinea che il Codice delle comunicazioni

elettroniche (all'art. 57 comma 1 ed articolo 57 comma 6), in relazione alle prestazioni di giustizia richieste dall'Autorità Giudiziaria e dalle agenzie preposte alla sicurezza nazionale al fine di prevenire / accertare / porre fine a reati, inclusi quelli più gravi come atti terroristici e di criminalità organizzata, prevede una remunerazione del fornitore, in questo caso l'ISP. Cita altresì la delibera 85/21/CIR relativa all'uso delle numerazioni 455 per le raccolte fondi solidali. In tale delibera AGCOM ha ricordato il principio in base al quale gli operatori di telecomunicazioni possono porre oneri "in capo ai soggetti che richiedono in uso i numeri" solidali sulla base dei "costi sostenuti, di configurazione e gestione e relativi al traffico telefonico svolto". Tale principio era stato già riconosciuto dalla delibera 17/17/CIR. Due soggetti sottolineano che a norma dell'art. 2, comma 7, della Legge antipirateria, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica, l'Autorità potrebbe richiedere agli operatori ISP di trasmettere alla predetta procura non solo il dettaglio delle attività svolte in adempimento ai provvedimenti di blocco, ma addirittura una serie di informazioni ulteriori, e come tale non potrà che essere classificata e ricondotta, così come disposto ex art. 57 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, al listino delle prestazioni obbligatorie; a maggior ragione considerando che l'esito delle verifiche disposte dovrà essere restituito non all'AGCOM quanto piuttosto alla procura della Repubblica. Tali attività finirebbero, dunque, per configurarsi a tutti gli effetti come "nuove Prestazioni Obbligatorie", il cui onere non dovrebbe gravare sugli operatori ISP. Uno di questi ritiene che anche le previsioni contenute nella delibera n. 48/25/CONS farebbero gravare sugli operatori ulteriori costi/investimenti, configurandosi a tutti gli effetti, le attività richieste, come "nuove Prestazioni Obbligatorie".

Un soggetto ritiene che a livello normativo debbano essere favorite soluzioni che tengano conto degli assetti tecnico-operativi degli MVNO e suggerisce che le soluzioni normative valorizzino obblighi a negoziare in buona fede condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie sia per l'assolvimento cooperativo degli obblighi di fare, sia per la gestione dei costi ed oneri connessi. Chiede, inoltre, maggiore dettaglio rispetto ai criteri di allocazione dei costi ed oneri sostenuti per le implementazioni necessarie al funzionamento della piattaforma Piracy Shield.

Un altro soggetto propone di comunicare tramite la piattaforma Piracy Shield le risorse da disabilitare e/o rendere non fruibili, per tutti gli ordini, anche di natura non cautelare, in un'ottica di efficienza e minimizzazione dei costi sostenuti dai prestatori di servizi intermediari non responsabili della violazione e ad oggi non rimborsati in alcun modo per l'attività da essi svolta nell'interesse dei titolari dei diritti, con seri dubbi di legittimità costituzionale.

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento ai rilievi relativi ai costi sostenuti per l’implementazione della piattaforma Piracy Shield, si sottolinea che l’Autorità si è fatta carico degli oneri relativi alla realizzazione e, continua a farsi carico di quelli relativi al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma, che consente di limitare al minimo l’intervento umano da parte dei prestatori di servizi e le relative risorse, mediante il contributo posto a carico dei titolari dei diritti, dei fornitori di servizi di media e degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, come previsto dall’articolo 7 della Legge antipirateria.

Pertanto, non sono accoglibili le proposte che mirano a porre in capo ai titolari dei diritti i costi sostenuti dagli ISP, dal momento che su questi già grava il contributo previsto dalla legge.

Tuttavia, preso atto delle richieste avanzate nell’ambito del Tavolo tecnico, gli ISP, anche per il tramite delle loro associazioni, sono stati invitati dall’Autorità a far pervenire il dettaglio dei costi sostenuti. Numerosi ISP, e le relative associazioni, hanno quindi fornito puntuale evidenza dei costi sostenuti per tutte le attività connesse al funzionamento di Piracy Shield ribadendo la richiesta di ottenere ristori e lamentando l’impatto – in particolare quelli di dimensione più ridotta – sul rispettivo fatturato.

Al riguardo si rappresenta che la legge non attribuisce ad Agcom un potere di prevedere tramite norma regolamentare il ristoro per i costi sostenuti. Tuttavia, l’Autorità si riserva di adottare le iniziative più opportune nella propria disponibilità (anche una eventuale segnalazione al Governo) al fine di portare all’attenzione del Governo le evidenze fornite e rappresentare la circostanza per cui tali attività potrebbero configurarsi come “nuove Prestazioni Obbligatorie”.

Capo

I

Principi generali

Articolo 1

(Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Due soggetti sottolineano la necessità di inserire “DSA” (quale acronimo di Digital Service Act, n.d.r.) al posto di “Regolamento sui servizi digitali”: tale modifica è idonea a rendere immediatamente chiaro l’oggetto, e ciò in conformità anche al diritto europeo, evitando così qualsivoglia confusione con ulteriori regolamenti, anche di tipo interno. In

particolare, RTI suggerisce di riportare il riferimento in ogni altra parte del testo del Regolamento.

Un rispondente auspica una modifica dello Schema di Regolamento al fine di garantirne l'effettivo adeguamento con il quadro introdotto dal DSA che richiederebbe, tra l'altro, il superamento delle definizioni anacronistiche attualmente incluse nell'articolo 1, quali quelle di "opere digitali" o "fornitori di siti web", e riprese nei successivi articoli.

Quattro rispondenti ritengono necessario comprendere nella definizione di "prestatore di servizi" non solo i fornitori di mere conduit e di hosting ma anche di *cached*, come previsto dall'art. 3 del DSA.

In particolare, un soggetto ritiene che tale integrazione sia necessaria in quanto in linea con il dettato normativo richiamato che, appunto, all'art. 3 lettera g) DSA, comprende tutte e tre le attività (mere conduit, *cached* e hosting). In proposito, tale rispondente insieme ad un altro soggetto suggeriscono di aggiungere, alla lettera f), oltre al riferimento al prestatore di servizi di *cached* anche il riferimento all'articolo 5 del Regolamento sui servizi digitali, al fine di garantire coerenza tra la bozza del Regolamento e il dettato normativo europeo.

In proposito, tale ultimo rispondente evidenzia che l'articolo 3, lettera g) del Digital Service Act elenca tra i servizi intermediari, oltre a quelli di mere conduit e a quelli di hosting, anche il servizio di *cached*. Specifica che, analogamente a quanto previsto agli articoli 4 e 6 per i prestatori di servizi di mere conduit e di hosting, anche l'articolo 5 del DSA assoggetta i prestatori dei servizi di *cached* a un regime di esenzione di responsabilità. Sottolinea altresì che il DSA annovera tra i servizi intermediari i servizi di *cached*, disponendo che i prestatori di tali servizi attuino specifiche azioni di rimozione delle informazioni memorizzate una volta che siano venuti a conoscenza che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione e siano state rimosse dalla rete o il loro accesso sia stato disabilitato. Aggiunge che, anche con riferimento agli operatori che prestano servizi di *cached*, l'esenzione di responsabilità ex art. 5 comma 1, lascia impregiudicata la possibilità che "un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione" (v. art. 5 comma 2).

Un soggetto, con riferimento alla definizione di prestatore di servizi di cui alla lettera f), ritiene necessario inserire il riferimento al comma 5 dell'art. 2 della Legge antipirateria per una più chiara estensione dei possibili destinatari degli ordini.

Con riferimento all'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di fare e, in generale, dei provvedimenti urgenti e cautelari di cui alle disposizioni in materia di diritto

d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, un soggetto evidenzia che l'art. 2, comma 1, della Legge antipirateria individua una platea molto ampia di soggetti destinatari dei provvedimenti urgenti e cautelari adottabili dall'Agcom, inclusi i prestatori di servizi e i prestatori di accesso alla rete. Tuttavia, ritiene che la norma non consideri la situazione degli MVNO che sono tecnicamente impossibilitati alla gestione delle notifiche e al blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP in quanto sono gli operatori infrastrutturati che le operano per conto dell'operatore virtuale. Evidenzia, quindi, che l'attuale definizione può generare incertezze e chiede di tener conto di tale complessità e distinzione di ruoli nell'ambito del Regolamento posto in consultazione, rilevando l'opportunità di proporre integrazioni alla norma per chiarire queste problematiche.

Un soggetto, ritiene che non appaia corretto il richiamo, sebbene preesistente, ai fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 195-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, poiché relativo a servizi di comunicazione interpersonale, ad esempio di messaggistica, che non hanno ruolo nell'accessibilità di siti web e non dovrebbero ricadere nell'ambito del provvedimento.

Con riferimento alle definizioni del gestore del sito internet del gestore della pagina internet, due soggetti ritengono che occorrerebbe una più chiara definizione delle categorie di soggetti individuate, visto che quella fornita risulta la medesima per entrambe; in alternativa, ritiene che le definizioni potrebbero essere accorpate.

In relazione alla definizione di "contenuto audiovisivo trasmesso in diretta" tre soggetti presentano alcune osservazioni. In particolare, un soggetto, nel valutare con estremo favore l'iniziativa di AGCOM di estendere alle prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive la rapidità e la dinamicità del blocco dei siti in violazione del diritto d'autore, evidenzia che i danni della pirateria al settore sono molto rilevanti (dai dati dell'indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva emerge che il film è il contenuto più piratato con un'incidenza del 30%, seguito dalle serie/fiction con un'incidenza del 22%). Specifica che Ipsos stima in 767 milioni di euro il danno potenziale in termini di fatturato perso direttamente a causa della mancata fruizione legale di film e serie/fiction piratate nel 2023. Lo stesso soggetto sottolinea, altresì, che i primi tre/quattro giorni di programmazione dei film nelle sale costituiscono un segmento di grande remunerazione delle opere cinematografiche. Evidenzia che, dai dati Cinetel, infatti, risulta evidente che per i film distribuiti nelle sale cinematografiche dopo la prima settimana dalla data di uscita al cinema si raggiunge già il 57,7% degli incassi totali e dopo la seconda settimana

si arriva quasi all'80%. Pertanto, ritiene che il *timing* utile per la definizione di “prima visione di opere cinematografiche” sarebbe il periodo di almeno quattro settimane dalla data di uscita dell'opera nelle sale cinematografiche sia congruo. Parimenti, sottolinea che, nel caso di opere cinematografiche e audiovisive distribuite direttamente su supporto fisico e/o digitale, i primi giorni di visione sono quelli che raccolgono il numero più alto di spettatori. A tal proposito, aggiunge, come fa anche un altro soggetto, che il modello di Auditel, riconosciuto come il più evoluto a livello internazionale, prevede la raccolta dei dati sugli ascolti televisivi in modalità *live*, cioè fruiti nello stesso momento in cui vengono trasmessi dall'operatore, e in modalità differita. Specifica che il criterio del *Time Shifted Viewing* (TSV), ossia la visione differita rispetto alla messa in onda live, viene considerato nei dati consolidati Auditel e calcolato fino a un limite di 28 giorni per analisi editoriali. Anche il criterio del Video On Demand (VOD), che permette la fruizione di contenuti anche molto tempo dopo la prima messa in onda, viene integrato nei dati consolidati di Auditel. Ritiene, pertanto, che anche il timing utile per la definizione di “prima visione di opere audiovisive” anche per i contenuti audiovisivi direct-to-video (es. DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e direct-to-digital (es. VOD, EST, TVOD, SVOD e satellite), il periodo di quattro settimane dalla prima pubblicazione possa essere appropriato. In tal senso, propone di modificare la definizione di contenuto audiovisivo trasmesso in diretta specificando che le prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive sono quelle distribuite nelle sale cinematografiche e in direct-to-video (es. DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e direct-to-digital (es. VOD, EST, TVOD, SVOD e satellite).

Sempre nell'ottica di garantire una tutela efficace a salvaguardia degli interessi dei titolari di diritti di proprietà intellettuale sulle varie tipologie di contenuti audiovisivi, un altro rispondente propone di specificare che la nozione di “prima visione” comprende qualsiasi messa a disposizione del contenuto, sia in modalità lineare, sia in modalità a richiesta, che avvenga fino ad almeno ventotto giorni dopo la prima messa a disposizione dello stesso (fermo quanto provvede a chiarire successivamente con riguardo ai programmi composti da più episodi come serie televisive e talent show). Lo stesso evidenzia che tale proposta si basa su considerazioni svolte tenendo conto delle logiche di mercato del settore audiovisivo. In via preliminare, rappresenta che l'architettura dei sistemi IPTV illegali prevede la messa a disposizione non solo di canali lineari di terzi titolari, ma anche di cataloghi di contenuti on demand normalmente fruibili in sezioni distinte del servizio illegale. Ciò impone di prevedere un modello di tutela che consenta di proteggere il contenuto nella sua trasmissione lineare, ma anche nella messa a disposizione on demand. Tale soggetto riporta quanto sostenuto anche da un altro rispondente in reazione al modello di governance di Auditel, evidenziando altresì che i dati consolidati includono

altresi le misurazioni dei contenuti fruiti in modalità video on demand. Inoltre, specifica che nei casi di preview, ai ventotto giorni si sommano anche quelli in cui il contenuto è disponibile in preview in modalità on demand. Evidenzia, pertanto, che i criteri di rilevazione degli ascolti dimostrano come lo sfruttamento economico di un contenuto audiovisivo sia in grado di consentire al titolare del diritto la maggiore monetizzazione possibile quantomeno fino ad almeno ventotto giorni dopo la prima messa in onda. Sottolinea poi, con riguardo ai programmi composti da un ciclo di puntate riconducibili ad una medesima edizione, come di norma avviene per i programmi di intrattenimento (ad es. i c.d. talent show), che la tutela tramite Piracy Shield dovrebbe poter coprire quantomeno tutto il periodo intercorrente tra la messa in onda “live” della prima puntata e il ventottesimo giorno dopo la messa in onda “live” dell’ultima puntata. Successivamente, tale rispondente sofferma l’attenzione sulle serie televisive, in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono questa tipologia di contenuti. Chiarisce che la programmazione di una nuova stagione di una serie televisiva aumenta la popolarità delle stagioni precedenti e tale fenomeno si riflette anche sulla pirateria. Pertanto, ritiene che per le serie televisive dovrebbe essere consentita la tutela, attraverso Piracy Shield, del titolo nella sua interezza, indipendentemente quindi dall’episodio/stagione; più nel dettaglio, il procedimento cautelare di cui all’art. 10 dovrebbe essere applicabile per l’intero ciclo di una serie televisiva (comprensivo di tutte le sue stagioni), fino al ventottesimo giorno dalla messa in onda “live” dell’ultimo episodio. In merito, specifica che, laddove il contenuto piratato non sia accompagnato da una sinossi, non risulta possibile individuare chiaramente il numero di episodio e la stagione della serie televisiva messa a disposizione illegalmente in “prima visione” e che, quindi, la tutela non può che riferirsi al “titolo” della serie, comprensivo di tutte le stagioni che la compongono. [Omissis] Alla luce di quanto rappresentato, tale soggetto propone di riformulare la definizione “*contenuto audiovisivo trasmesso in diretta*” che tenga conto delle osservazioni illustrate. Lo stesso ritiene che per “prima visione” si intenda il periodo intercorrente tra il primo e il ventottesimo giorno di messa a disposizione del contenuto audiovisivo. Con riguardo ai programmi composti da un ciclo di puntate, evidenzia che il ventottesimo giorno si calcola a partire dalla prima messa a disposizione dell’ultima puntata. Con riguardo alle serie televisive, rientra nella nozione di “contenuto audiovisivo in prima visione” l’intera serie comprensiva di tutte le sue stagioni.

Un altro rispondente suggerisce di garantire la concordanza della formulazione della Legge Antipirateria nella definizione di “contenuti audiovisivi trasmessi in diretta”, includendo tutti i contenuti trasmessi in tempo reale, oltre alle prime visioni e gli eventi sportivi in diretta, o almeno chiarire se i contenuti trasmessi in diretta diversi dallo sport sono inclusi nelle “altre opere dell’ingegno assimilabili”. Lo stesso suggerisce altresì di

chiarire il significato di medesimi contenuti in modo che sia illustrato che il meccanismo di aggiornamento si applica esplicitamente anche alle serie televisive e/o ai programmi trasmessi in diretta durante l'intera durata della stagione della serie, e come questo concetto si applichi alle prime visioni dei film, non solo nelle sale cinematografiche ma anche sulle piattaforme di streaming legali. Potrebbe essere utile introdurre il riferimento non solo ai "medesimi contenuti" ma anche ai "contenuti della stessa natura", come indicato nella Legge Antipirateria (art. 2, co. 2).

Un altro soggetto propone di eliminare il riferimento alle *prime visioni* che, a suo parere, potrebbe generare confusione, sottraendo alla tutela le opere trasmesse in replica o che già abbiano avuto brevi passaggi cinematografici. Ciò al fine di rendere il testo maggiormente aderente alle finalità perseguite.

Un rispondente propone di specificare che si tratti di prime visioni, quali opere audiovisive aventi ad oggetto eventi musicali o altre opere dell'ingegno trasmesse in diretta, nella loro interezza o solo in parte.

Più nel dettaglio, un altro rispondente sottolinea che la Legge antipirateria definisce inequivocabilmente i soggetti che possono godere delle misure specifiche previste dalla norma stessa, individuandoli nei titolari di diritti cinematografici, di diritti su format televisivi, di diritti su eventi sportivi live e di diritti su opere musicali, imponendo agli stessi, oltretutto, il pagamento di un contributo economico per il corretto funzionamento e mantenimento del sistema di tutela. A suo parere, quindi, la nuova norma intende tutelare anche i prodotti musicali e, considerando di fondamentale importanza il corretto bilanciamento delle forme di tutela per i diversi settori industriali, ritiene necessario specificare che le misure previste debbano valere per opere musicali assimilabili alle prime cinematografiche e audiovisive e agli altri contenuti tutelati (la legge stessa parla di altre opere dell'ingegno assimilabili). Lo stesso ritiene che la legge appaia fortemente lacunosa nella definizione dei contenuti specifici che possono godere delle nuove misure previste a tutela dei diritti e che, di conseguenza, sia necessario che il nuovo Regolamento introduca elementi di chiarezza per evitare interpretazioni errate ed eccessiva discrezionalità. Propone, quindi, alcune definizioni che riguardano il settore dell'industria musicale, auspicando che si giunga a una definizione più precisa anche per gli altri settori. In particolare, suggerisce di specificare quali siano le altre opere dell'ingegno assimilabili, quali ad esempio opere cinematografiche, audiovisive e musicali diffuse abusivamente prima del loro rilascio ufficiale sul mercato e le nuove opere musicali per una durata di 15 giorni dal loro rilascio ufficiale sul mercato.

Infine, sempre in relazione alle definizioni, un soggetto chiede di inserire la definizione, attraverso l'inserimento di un apposito comma *p-ter*), di “contenuto sonoro inedito”, per il quale si devono intendere le pubblicazioni di opere dell'ingegno nella loro interezza o solo in parte di carattere sonoro, non ancora messe a disposizione del pubblico da parte degli aventi diritto.

Con riferimento alla definizione di “contenuto audiovisivo trasmesso in diretta” di cui alla lettera *p-bis*), un soggetto sottolinea che l'esigenza di tutela cautelare sussiste per prime visioni o dirette di contenuti protetti e suggerisce pertanto di specificare che gli eventi sportivi siano trasmessi in diretta.

Un altro soggetto esprime preoccupazioni rispetto alle conseguenze di questa estensione in termini di aumento del carico di lavoro per la piattaforma. Ritiene in particolare che la gestione di contenuti non sportivi aumenterebbe il carico di lavoro, richiedendo una maggiore frequenza di blocchi e sblocchi. Suggerisce, quindi, di considerare i limiti di capacità già definiti e l'ulteriore *effort* richiesto agli operatori per effetto dell'attesa esigenza di estensione di tali limiti rispetto a quelli originariamente previsti.

Osservazioni dell'Autorità

In accoglimento di quanto richiesto da alcuni soggetti, si provvede ad aggiungere l'acronimo DSA alla definizione di “Regolamento sui servizi digitali”. Tuttavia, non si ritiene necessario riportare il riferimento in ogni altra parte del testo del Regolamento.

In merito al suggerimento pervenuto da parte di un rispondente di modificare il Regolamento per adeguarlo con il quadro introdotto dal DSA, superando definizioni anacronistiche attualmente incluse nell'articolo 1, quali quelle di “opere digitali” o “fornitori di siti web”, si sottolinea quanto segue. In primo luogo, la definizione di “opera digitale” e, pertanto, la categorizzazione effettuata dall'Autorità dell'elencazione di cui all'articolo 2 della Legge sul diritto d'autore discende da considerazioni effettuate nell'ambito della consultazione pubblica che ha preceduto la delibera n. 680/13/CONS, al fine di offrire adeguata protezione alle opere, o parti di esse, diffuse attraverso le reti di comunicazione elettronica, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore. Inoltre, il DSA con riferimento alla definizione di “contenuto illegale” non pregiudica l'adozione da parte degli Stati membri di definizioni più specifiche dal momento che al considerando 12 chiarisce che “*è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione*”.

Con specifico riguardo alla richiesta di modificare la definizione di “fornitore di siti web”, si precisa che tale definizione non risulta essere presente nello schema di Regolamento posto in consultazione.

Con riferimento alla richiesta, pervenuta da parte di diversi soggetti, di comprendere nella definizione di “prestatore di servizi” non solo i fornitori di mere conduit e di hosting ma anche i fornitori di caching, così come previsto dall’art. 3 del DSA, l’Autorità ritiene tale integrazione opportuna in quanto in linea con il dettato normativo richiamato. In proposito, in accoglimento a quanto evidenziato da due soggetti, si procede ad aggiungere, all’articolo 1, comma 1, lettera f), oltre al riferimento al prestatore di servizi di caching anche il riferimento all’articolo 5 del Regolamento sui servizi digitali, al fine di garantire coerenza tra il presente Regolamento e il dettato normativo europeo. L’articolo citato, infatti, assoggetta i prestatori dei servizi di caching a un regime di esenzione di responsabilità analogamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 per i prestatori di servizi di mere conduit e di hosting.

Non si ritiene di poter accogliere la richiesta, pervenuta da parte di un soggetto, di inserire nella definizione di “prestatore di servizi” di cui alla lettera f), il riferimento al comma 5 dell’art. 2 della Legge antipirateria, al fine di identificare una più chiara estensione dei possibili destinatari degli ordini. Ciò non risulta opportuno in quanto gli ordini dell’Autorità sono indirizzati a tutte le categorie dei prestatori individuate nei vari commi dell’articolo 2 della Legge antipirateria. Inoltre, la norma potrebbe subire modifiche nel corso del tempo, così come già avvenuto con le revisioni apportate al decreto Omnibus (laddove sono stati esplicitamente ricompresi, nell’ambito di applicazione, i fornitori di servizi di VPN e quelli di servizi di DNS pubblicamente disponibili).

Con riferimento alle osservazioni presentate da un rispondente in relazione alla situazione degli MVNO, tecnicamente impossibilitati alla gestione delle notifiche e al blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, si rimanda alle osservazioni formulate dall’Autorità nell’ambito dell’articolo 10.

In merito all’obiezione presentata rispetto al richiamo ai fornitori di servizi della società dell’informazione – di cui all’art. 195-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, i quali si ritiene non dovrebbero ricadere nell’ambito del provvedimento, si ricorda che la legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Decreto rilancio), all’articolo 195-*bis*, ha ampliato gli strumenti a disposizione dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, estendendo l’ambito di applicazione soggettivo del Regolamento ai “fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione”. Al riguardo, l’Autorità è intervenuta adottando

modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica con la delibera n. 233/21/CONS.

In relazione alla richiesta pervenuta da parte di due rispondenti di chiarire ulteriormente le categorie di soggetti individuate con riferimento al gestore del sito internet e al gestore della pagina internet o, in alternativa, di accorpate le due definizioni, occorre effettuare alcuni chiarimenti. La figura del gestore della pagina internet, a cui, nell'ambito dell'ordinamento generale, è possibile attribuire responsabilità diretta per eventuali violazioni del diritto d'autore online ai sensi di quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore, è stata maggiormente articolata, sin dalla delibera n. 680/13/CONS. Già in tale occasione, oltre ai diversi rilievi emersi all'epoca nel corso della consultazione, anche la Commissione europea rappresentò la necessità di prevenire possibili fonti di incertezza in ordine alla definizione dei diversi regimi di responsabilità, profilo, questo, che si è tradotto in una maggiore specificazione del ruolo che i diversi soggetti sono suscettibili di svolgere. Pertanto, la figura del gestore è distinta in due categorie: da una parte, il gestore del sito internet, che cura la gestione di uno spazio sulla rete internet e che ha accordi di memorizzazione di dati con l'hosting provider; dall'altra, il gestore della pagina internet, che invece cura la gestione di uno spazio nell'ambito di un sito internet.

In relazione alla definizione di "contenuto audiovisivo trasmesso in diretta", si chiarisce che per "diretta" si intende la trasmissione del contenuto in tempo reale. Tuttavia, la Legge antipirateria e il Regolamento, con la definizione in commento, fanno rientrare nell'ambito di applicazione anche le prime emissioni del contenuto registrato in quanto si fa riferimento alle "prime visioni" di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento. In accoglimento delle numerose osservazioni pervenute da più parti – supportate altresì dalla presentazione, da parte di un soggetto rispondente, dei dati Cinetel e dati consolidati Auditel – nonché delle considerazioni svolte tenendo conto delle logiche di mercato del settore audiovisivo in generale, si ritiene che il timing utile per la definizione di "prima visione di opere cinematografiche" e "prima visione di opere audiovisive", anche per i contenuti audiovisivi distribuiti direct-to-video (es. DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e direct-to-digital (es. VOD, EST, TVOD, SVOD e satellite), sia il periodo di quattro settimane dalla data di uscita dell'opera nelle sale cinematografiche o dalla sua prima pubblicazione. In tal senso, si ritiene che le prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive siano quelle distribuite nelle sale cinematografiche e in direct-to-video (es. DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e direct-to-digital (es. VOD, EST, TVOD, SVOD e satellite). Pertanto, nell'ottica di garantire una tutela efficace a salvaguardia degli interessi dei titolari di diritti di proprietà intellettuale sulle varie tipologie di contenuti audiovisivi, si ritiene di specificare che la nozione di "prima visione" comprende qualsiasi messa a disposizione del contenuto, sia in modalità lineare, sia in modalità a richiesta, che avvenga fino al ventottesimo giorno dopo la prima messa a disposizione dello stesso.

Ancora, con riferimento ai programmi composti da un ciclo di puntate riconducibili ad una medesima edizione (programmi di intrattenimento, come, ad es. i c.d. talent show), in accoglimento di quanto richiesto da un rispondente, si ritiene di coprire attraverso la tutela tramite Piracy Shield tutto il periodo intercorrente tra la messa in onda “live” della prima puntata e il ventottesimo giorno dopo la messa in onda “live” dell’ultima puntata. Con particolare riguardo a quanto rappresentato in merito alle serie televisive e alle peculiarità che contraddistinguono tale tipologia di contenuti, per i quali talvolta la programmazione di una nuova stagione aumenta la popolarità delle stagioni precedenti (fenomeno che si riflette anche sulla pirateria), si ritiene che la tutela consentita attraverso la piattaforma debba riguardare il titolo nella sua interezza, inteso quale “titolo” della serie, comprensivo di tutte le stagioni che la compongono; ciò in quanto per le violazioni è configurabile una continuità della condotta nell’arco di tutta la programmazione, indipendentemente dal relativo episodio o stagione. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato da un rispondente si ritiene di accogliere il suggerimento di prevedere che il procedimento cautelare di cui all’articolo 10 sia applicabile per l’intero ciclo di una serie televisiva (comprensivo di tutte le sue stagioni), fino al ventottesimo giorno dalla messa in onda “live” dell’ultimo episodio.

Alla luce di quanto rappresentato, per “prima visione” si intende il periodo intercorrente tra il primo e il ventottesimo giorno di messa a disposizione del contenuto audiovisivo. Con riguardo ai programmi composti da un ciclo di puntate, il ventottesimo giorno si calcola a partire dalla prima messa a disposizione dell’ultima puntata. Con riguardo alle serie televisive, rientra nella nozione di “contenuto audiovisivo in prima visione” l’intera serie comprensiva di tutte le sue stagioni.

Ad ogni buon conto, è opportuno chiarire che, nel caso di presentazione di un’istanza riguardante la richiesta all’Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di porre fine alla violazione del diritto d'autore o di diritti connessi riguardante un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, il soggetto legittimato è tenuto a documentare la tempistica di messa a disposizione del pubblico del contenuto oggetto di tutela. In tal senso, si chiarisce altresì che con riguardo ai programmi composti da un ciclo di puntate, la messa a disposizione del pubblico del contenuto audiovisivo trasmesso in diretta va riferita alla prima messa a disposizione dell’ultima puntata; con riguardo invece alle serie televisive dovrà essere documentata la prima messa a disposizione dell’ultimo episodio della stagione.

Non si ritiene di accogliere la proposta pervenuta da parte di un rispondente di eliminare il riferimento alle “prime visioni” in quanto lo stesso è contenuto nella Legge antipirateria.

In merito a quanto rappresentato da parte di un soggetto in relazione agli eventi musicali, si ritiene opportuno chiarire che per prime visioni si intendono anche opere audiovisive

aventi ad oggetto eventi musicali o altre opere dell'ingegno trasmesse in diretta, nella loro interezza o solo in parte.

Per quanto attiene alle opere assimilabili agli eventi sportivi trasmessi in diretta, si chiarisce che queste possono consistere in eventi collaterali, quali le cerimonie di apertura o chiusura dell'evento, premiazioni o interviste.

Con particolare riferimento alle opere di carattere sonoro, si rappresenta che, come correttamente sottolineato da un rispondente, la Legge antipirateria reca una definizione molto ampia dei contenuti che possono essere oggetto di tutela. Inoltre, all'articolo 7, pone un contributo - per gli oneri derivanti dall'applicazione della stessa legge e per gli oneri connessi alla realizzazione, funzionamento e manutenzione della piattaforma Piracy Shield - a carico, tra gli altri, dei titolari dei diritti delle opere musicali.

Pertanto, in ragione di quanto sopra rappresentato si ritiene di dover accogliere la richiesta pervenuta da due soggetti di includere nell'ambito di applicazione anche le opere musicali, quando siano assimilabili alle prime cinematografiche e audiovisive e agli altri contenuti tutelati dalla Legge antipirateria, ossia le opere musicali rese disponibili illegalmente prima del loro rilascio ufficiale sul mercato (quali le pre-release e le opere sonore inedite). Per tali opere, la tutela tramite piattaforma Piracy Shield potrà avvenire per una durata di 15 giorni dal loro rilascio ufficiale sul mercato, in ragione del danno economico arrecato alla luce dei tempi di immissione sul mercato e della sussistenza dei criteri di gravità e urgenza richiesti dalla stessa Legge antipirateria. In relazione alle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze della estensione agli altri eventi trasmessi in diretta oltre agli eventi sportivi trasmessi in diretta, in termini di aumento del carico di lavoro per la piattaforma, si rimanda a quanto si dirà con riferimento all'articolo 10.

Infine, si introduce la definizione di "Piattaforma Piracy Shield", ossia la piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato i cui requisiti tecnici e operativi sono individuati nell'ambito del tavolo tecnico.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un rispondente ritiene che l'ambito di applicazione dovrebbe essere circosanzionato sia in merito alle violazioni sia in merito ai soggetti, che dovrebbero essere solo quelli stabiliti sul territorio italiano, che hanno effettivamente la capacità di operare un blocco (IP/DNS), anche alla luce del Decreto Omnibus. Ritiene inoltre che i prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Osservazioni dell’Autorità

Al riguardo si rinvia a quanto chiarito con riferimento alle osservazioni di carattere generale, alle definizioni e a quanto si dirà con riferimento agli articoli 8 e 10.

Capo II

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Articolo 3

(Principi generali)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto, sottolinea che il riferimento dovrebbe rimanere alla più ampia categoria dei fornitori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto, non abrogato né sostituito dal DSA. In ottica di aggiornamento propone di richiamare direttamente la definizione dell’art. 1 lett. f), come aggiornata ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge antipirateria. Osserva inoltre che il DSA prevede il Codice di condotta per VLOP e VLOSE e pertanto non ritiene né opportuno né utile un’estensione quale quella prevista dal comma 3 dell’articolo in commento per gli intermediari di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DSA.

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla richiesta pervenuta da parte di un rispondente di mantenere, al comma 3, il riferimento alla più ampia categoria dei fornitori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto, si ritiene di non poter accogliere il suggerimento pervenuto, dal momento che il riferimento normativo è stato aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sui servizi digitali. Relativamente alle considerazioni rappresentate in merito al Codice di condotta per VLOP e VLOSE già previsto dal DSA, si chiarisce che non sussiste un rischio di sovrapposizione dei codici di condotta anche perché la norma in commento non prevede alcun obbligo in capo ai prestatori di servizi ma è chiara nel prevedere che l’Autorità possa favorire delle azioni volte alla elaborazione dei codici di condotta.

Articolo 4

(Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto sottolinea che, per una sua composizione equilibrata in ordine agli interessi in gioco, il Comitato dovrebbe includere rappresentanti per ciascuna delle diverse

categorie di prestatori di servizi intermediari richiamate all'art. 1, lettera f), tanto più che tali soggetti non sono portatori di interessi del tutto omogenei.

Un altro soggetto propone di coinvolgere i rappresentati degli ISP, e non solo le associazioni di categoria, laddove si discutano temi che possono avere impatti sui propri sistemi o modalità di interazione con la piattaforma Piracy Shield.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alle richieste di ampliare la composizione del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali di cui all'articolo 4 del Regolamento, pervenute da parte di due soggetti, si osserva che allo stato l'Autorità, sulla scorta delle novità legislative, si è fortemente dedicata alle attività funzionali all'insediamento e al funzionamento del Tavolo tecnico previsto dalla Legge antipirateria, con lo scopo di definire i requisiti tecnici e operativi per la messa a regime della piattaforma tecnologica Piracy Shield. Resta fermo che, laddove in seno al Comitato di cui all'articolo 4 si intenda discutere di tematiche che possono avere impatti sui sistemi o modalità di interazione con la piattaforma Piracy Shield, l'Autorità intende coinvolgere ulteriori partecipanti a vario titolo interessati.

Capo III

Procedure a tutela del diritto d'autore online

Articolo 5

(Modalità di intervento)

Non sono pervenute osservazioni con riferimento a tale articolo che resta, pertanto, inalterato.

Articolo 6

(Istanza all'Autorità)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone di inserire il riferimento al "contenuto sonoro inedito" nell'ambito delle procedure a tutela del diritto d'autore on line, con riferimento all'istanza all'Autorità di cui all'art. 6. In particolare, ritiene che detta istanza possa essere proposta tanto rispetto alla disponibilità di un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, quanto per un contenuto sonoro inedito.

Un rispondente propone di richiamare espressamente la disposizione cui si riferisce la definizione di contenuto audiovisivo trasmesso in diretta per maggiore chiarezza. Quanto alla sostituzione di “disponibili sulla rete” con “disponibili sulle reti di comunicazione elettronica” lo stesso rispondente osserva che in realtà le misure previste dal Regolamento si esauriscono in misure per la rete Internet.

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla richiesta di inserire un riferimento al contenuto sonoro inedito si rimanda a quanto chiarito nell’ambito delle definizioni.

In relazione alla richiesta pervenuta da parte di un soggetto di sostituire, al comma 1, il riferimento alla disponibilità “sulle reti di comunicazione elettronica” con la disponibilità “sulla rete Internet” si evidenzia che l’Autorità, nel testo posto in consultazione con la delibera n. 47/25/CONS, ha volutamente modificato tale comma per esigenze di maggiore chiarezza, inserendo il più esplicito rimando alle “reti di comunicazione elettronica”, così come definite dall’art. 2, comma 1, lett. v) del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 7

(Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un rispondente, propone di introdurre, all’art. 7, comma 5, il termine di 10 giorni alle proroghe che possono essere disposte dall’Autorità in presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso. Ciò in ragione di una maggiore certezza del procedimento amministrativo.

Osservazioni dell’Autorità

Con riferimento alla richiesta pervenuta da parte di un soggetto di introdurre, all’art. 7, comma 5, il termine di 10 giorni, si specifica che la scelta dell’Autorità di evitare l’inserimento di uno specifico termine in relazione alla proroga eventualmente disposta in presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso è intenzionale, in quanto si ritiene che le tempistiche debbano essere determinate in base alle esigenze delle diverse circostanze e quindi caso per caso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Articolo 8

(Provvedimenti a tutela del diritto d’autore)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto sottolinea che il generico obbligo di disabilitazione dell'accesso ai siti medesimi ivi previsto è stato sempre declinato tramite la richiesta agli intermediari (nello specifico i *mere conduit provider*) di bloccare i siti solo a livello DNS. Con l'aggiunta dell'art. 10 (dedicato ai procedimenti per violazioni relative ai contenuti trasmessi in diretta), si è introdotto il riferimento specifico del blocco a livello IP dei siti oggetto di istanza. Ritiene pertanto che, al fine di evitare una potenziale disparità di trattamento, sia opportuno che l'Autorità chiarisca che, anche nei procedimenti che trovano disciplina nell'art. 8, sia previsto, ove possibile, il blocco a livello IP.

Un altro soggetto suggerisce di introdurre, al comma 2, il riferimento all'articolo 5 del Regolamento sui servizi digitali allo scopo di assicurare la massima coerenza tra la bozza del Regolamento e il dettato normativo europeo. In tal senso, suggerisce di introdurre un comma "3-ter", dopo il comma 3-bis, relativo ai caching provider integrando anche il comma 2-bis con il riferimento al comma 3-ter. Specifica che i fornitori di servizi di caching non dovrebbero essere a priori esclusi anche in considerazione del fatto che alcuni di essi, come, ad esempio, le c.d. "CDN (Content Delivery Network)", oltre ad essere impiegati per usi e scopi legittimi, sono spesso utilizzati per ottimizzare la distribuzione illegale dei contenuti in violazione del diritto di autore, contribuendo, quindi, anche in maniera indiretta, alla diffusione della pirateria digitale. Chiarisce che l'utilizzo ai fini illeciti di tali servizi è riconosciuto anche dal DSA (considerando 5). Infine, ritiene utile rilevare che la modifica suggerita permetterebbe ai soggetti legittimati di richiedere l'intervento dell'Autorità solamente per i procedimenti di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 9-bis del nuovo Regolamento, escludendo i prestatori di servizi di caching dai destinatari dei procedimenti cautelari per violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta ai sensi dell'articolo 10, essendo infatti quest'ultimo espressamente riservato ai "prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit, nonché ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2 della Legge antipirateria", intendendo con questi ultimi i soggetti fornitori di VPN e di servizi di DNS pubblicamente disponibili. Condivide, quindi, l'esclusione dei fornitori di servizi di caching dai destinatari dei procedimenti riservati per gli eventi in diretta in quanto idonea a diminuire sensibilmente i pericoli derivanti dal cosiddetto "overblocking".

Anche un altro soggetto concorda con l'inclusione dei caching provider nella definizione di fornitori di servizi ai quali l'Agcom può imporre ordini e ritiene che si potrebbe inserire nell'articolato lo stesso elenco di provider che sono menzionati nella procedura di *live dynamic siteblocking* introdotta dalla Legge Antipirateria evitando meri rimandi e garantendo così anche la perfetta corrispondenza con le definizioni contenute nel DSA.

Un soggetto suggerisce di aggiungere, al comma 8, dopo le parole “servizi digitali” le parole “nonché di quello dato agli obblighi previsti dall’articolo 174-*sexies* della legge 633/1941”. Ciò in quanto, l’articolo 174-*sexies* della legge sul diritto di autore, introdotto dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, prevede l’obbligo per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo di segnalare immediatamente all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria quando vengono a conoscenza che sono in corso o che sono state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della legge sul diritto di autore fornendo tutte le informazioni disponibili, nonché di comunicare all’Agcom un punto di contatto che consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con quest’ultima ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dalla legge sul diritto di autore. In particolare, ritiene che l’inserimento nello schema del Regolamento di un esplicito richiamo all’avvenuto seguito dato dai prestatori di servizi a quanto previsto in capo a loro dalla legge sul diritto di autore agevola lo scambio di informazioni tra le diverse autorità preposte alla lotta alla pirateria, incentivando la partecipazione attiva e la collaborazione a presidio della legalità da parte di tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella diffusione abusiva dei contenuti in violazione del diritto d’autore. Specifica che sono soggetti all’obbligo previsto dall’art. 174 *sexies* “*i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web*”. Per tali ragioni, ritiene che nulla sembrerebbe ostare all’inserimento di tale integrazione, dal momento che astrattamente i destinatari dell’ordine dell’Autorità possono coincidere con quelli soggetti all’obbligo in questione.

Un soggetto ritiene che il termine *sito* abbia una connotazione troppo generica e propone di sostituirlo con *nome a dominio* (FQDN), più preciso tecnicamente. Inoltre, evidenzia i limiti tecnici degli ISP nel bloccare URL o contenuti specifici e propone che l’elenco dei blocchi sia basato solo su nomi a dominio, non su IP o URL (comma 4).

Con riferimento agli ordini, un soggetto ritiene che occorra meglio modulare le misure, sia ordinarie che cautelari, in funzione della varietà dei soggetti ora coinvolti (es. disabilitazione versus deindicizzazione). In tal senso propone la modifica dell’art. 8, comma 4, e lo richiama nelle disposizioni sulle misure cautelari. Ritiene che le misure, sia ordinarie che cautelari, debbano essere applicate “per servizio” e non “per soggetto” (ad esempio, se il servizio è una piattaforma per la ricerca dei contenuti si opterà per la

deindicizzazione, se i servizi sono di accesso, di DNS, VPN o piattaforme per l'erogazione dei contenuti si opterà per la disabilitazione). Sottolinea, poi, come non sia infrequente che il medesimo soggetto eroghi più servizi differenti. Sottolinea quindi che nell'includere altri soggetti rispetto ai fornitori di *mere conduit* originariamente considerati, l'obbligo debba essere adeguato al tipo di attività che ciascuno di essi svolge e alle misure che si rendono necessarie a contrastare le attività illecite in funzione del servizio offerto, in applicazione del principio di proporzionalità delle misure e in linea con quanto già proposto all'art. 10, comma 6, dello schema di Regolamento in consultazione.

Un rispondente ritiene che l'articolo 8, comma 2, dovrebbe essere modificato per conformarsi ai principi di proporzionalità, gradualità e accuratezza sanciti dal DSA. In particolare, a suo parere, le proposte di modifica non tengono in considerazione né la vasta gamma di servizi digitali a cui verrebbero applicate né le loro capacità operative, andando così a contrastare quanto contenuto nel Regolamento europeo che, invece, promuove un approccio mirato, graduale e proporzionato. Sottolinea, sul punto, che il DSA prevede che tali ordini vengano indirizzati prima ai fornitori che hanno le competenze tecniche per agire su contenuti specifici, per evitare interventi generalizzati che possono limitare l'accesso a contenuti leciti.

Un altro soggetto, invece, ritiene che l'articolazione delle modalità di esecuzione degli ordini di blocco per tipologia di fornitore di servizi digitali proposta nello schema di Regolamento chiarisca correttamente che gli operatori di *mere conduit* possono eseguire l'ordine di blocco esclusivamente come disabilitazione dell'accesso (e non come rimozione di specifici contenuti, ad esempio all'interno di pagine web).

Con riferimento al comma 3-*bis*, che attribuisce all'Agcom il potere di emettere ordini di rimozione di contenuti da server ospitati in altri Stati membri dell'UE, un soggetto propone di includere un riferimento specifico alle procedure e alle norme che si ritiene stabiliscano questo potere extra territoriale, data l'importanza di questo sviluppo, nonché delle questioni emergenti in merito alla giurisdizione dell'Agcom. In alternativa, ritiene che andrebbe specificato come questo nuovo potere si coordini con la perdurante facoltà dell'Agcom (art. 8, comma 4, della bozza) di ordinare ai fornitori di connessioni Internet operanti in Italia di interrompere la connessione ai presunti siti incriminati. Un potere che in precedenza era previsto, proprio con specifico riferimento all'ipotesi di server situati oltre i confini nazionali, come sostitutivo dell'ordine diretto di rimozione.

In particolare, il potere di Agcom di emanare ordini nei confronti dei prestatori di servizi di hosting stabiliti in territorio estero dovrebbe rendere l'ordine emanato nei confronti dei

prestatori dei servizi di mere conduit subordinato alla mancata individuazione o individuabilità degli hosting provider. Ciò in base alla logica sottesa al previgente assetto regolamentare, secondo cui, qualora Agcom potesse ordinare una rimozione di contenuti (data l'ubicazione dei server in territorio nazionale) non si prevedeva un ordine rivolto ai *mere conduit* provider.

Due soggetti sottolineano che l'estensione degli obblighi di rimozione selettiva anche agli *hosting provider* non stabiliti in Italia (comma 3-*bis*) può essere in contrasto con il DSA (art. 8), che vieta obblighi di monitoraggio generalizzato. In particolare, secondo uno di questi, configurerebbe una violazione dell'art. 8 DSA nella misura in cui tali ordini possano avere a oggetto anche l'adozione di "misure necessarie per impedirne il caricamento", in aperto contrasto con il divieto di imposizione di obblighi di monitoraggio o ricerca attiva in capo ai fornitori di servizi intermediari, introdotto dall'articolo 15 ECD e ribadito dall'articolo 8 DSA.

Inoltre, secondo un soggetto il termine di 3 giorni previsto per l'adempimento ai predetti ordini, non appare in linea con le previsioni del DSA il quale (all'art. 6) richiede di agire "immediatamente" ("*expeditiously*"), senza fornire precise tempistiche, proprio in ragione dell'impossibilità di stabilire un termine univoco per tutti i *provider*, indipendentemente dal caso considerato (ad esempio, ove i contenuti segnalati fossero molteplici).

Infine, con riferimento al comma 8, sottolinea che le sanzioni previste dall'art. 1, comma 32-*bis* della legge 31 luglio 1997, n. 249, (fino al 6% del fatturato) appaiono sproporzionate rispetto a quanto previsto dall'articolo 52, comma 3, del DSA, secondo cui tali sanzioni sono riservate esclusivamente alle violazioni più gravi.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alle osservazioni relative al blocco degli indirizzi IP, si chiarisce che questo non è limitato alle segnalazioni effettuate tramite piattaforma Piracy Shield. Al riguardo, si ricorda che il Regolamento già prevede la possibilità che l'Autorità possa disporre, ove ne ricorrano le condizioni, il blocco IP a conclusione di ogni tipo di procedimento avviato ai sensi del Regolamento. La definizione di "disabilitazione dell'accesso" di cui all'art. 1, comma 1, lett. gg), infatti prevede la "disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ovvero al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati" (enfasi aggiunta).

Tale misura, invero, potrebbe essere necessaria per violazioni per le quali la sola misura del blocco DNS risulta insufficiente. Dal 2014 (anno di entrata in vigore del Regolamento) ad oggi, il 56% dei siti oggetto di ordini di disabilitazione dell'accesso si sono rigenerati, cambiando il proprio nome a dominio, in siti *alias* che hanno continuato a mettere a disposizione degli utenti illecitamente opere tutelate, rendendo così meno

efficaci i provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore. Le evidenze raccolte dall’Autorità negli anni di applicazione del Regolamento dimostrano che alcuni siti, a seguito dei provvedimenti adottati, si sono rigenerati decine di volte, attraverso *alias* cui corrisponde un medesimo indirizzo IP, l’identità dei soggetti che hanno registrato il nome a dominio, la medesima impostazione grafica.

In tal senso, le evidenze di efficacia fornite dalla prassi applicativa, alle quali l’Autorità, nel 2013, ha subordinato l’applicazione del blocco dell’indirizzo IP suggeriscono che l’Autorità possa procedere con l’adozione di un ordine di disabilitazione dell’accesso a un sito mediante blocco dell’indirizzo IP. D’altro canto, anche la Commissione europea nella citata Raccomandazione del 2023, nel definire le ingiunzioni dinamiche come “uno strumento utile per contrastare le strategie di resilienza sviluppate dai servizi pirata”, fa riferimento al passaggio ad indirizzi IP diversi per aggirare le misure di blocco, presupponendo quindi che il blocco possa essere non solo del nome a dominio, ma anche dell’indirizzo IP. La legge antipirateria, poi, prevede esplicitamente che l’Autorità ordina di “*disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite*”.

L’intervento dell’Autorità resta in ogni caso improntato all’esigenza di contemperare i principi di gradualità e proporzionalità con quello di adeguatezza così da rispondere alla *ratio* sottostante alla normativa in materia di diritto d’autore e connessi.

La natura delle misure attuative degli ordini di cessazione della violazione irrogati dall’Autorità nei confronti dei prestatori di servizi, infatti, è suscettibile di mutare in relazione alle caratteristiche e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. A sostegno delle misure di intervento individuate dal Regolamento, ossia la rimozione selettiva del contenuto e la disabilitazione dell’accesso al sito, si rappresenta che il quadro europeo fornisce il medesimo ventaglio di opzioni. Fermo restando il divieto di prevedere obblighi di sorveglianza di carattere generale, infatti, il prestatore di servizi, per godere dell’esonero dalla responsabilità, deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitare l’accesso alle medesime, non appena sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita, nella salvaguardia della proporzionalità delle misure inibitorie rispetto alla gravità delle violazioni e assicurando, nel contempo, l’osservanza del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. Si ribadisce che nel rispetto della previsione di cui all’articolo 8 DSA, già contenuta nella direttiva 2000/31/CE, il Regolamento non prevede alcun obbligo generale di sorveglianza in capo ai prestatori di servizi intermediari, i quali sono chiamati ad attuare le misure individuate dall’Autorità solo ed esclusivamente a valle dell’adozione di un ordine, anche cautelare.

Ciò premesso, al fine di contemperare i diversi interessi coinvolti e tenendo nel massimo conto la giurisprudenza europea nella scelta tra le misure astrattamente possibili l'Autorità privilegia sempre, sin dalla adozione del Regolamento, quelle che risultano maggiormente idonee a raggiungere lo scopo prefissato incidendo nella minore misura possibile sulla libertà di espressione. Ciò è vieppiù confermato alla luce del considerando 27 del DSA, il quale chiarisce che *“ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al prestatore specifico che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi sulla disponibilità e sull'accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali”*. L'esplicazione dei poteri dell'Autorità in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica si articola, quindi, nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure rispetto alle violazioni, in una graduazione degli interventi, che sono più selettivi e diretti unicamente al contenuto laddove sulla pagina internet si verificano occasionali violazioni del diritto d'autore, mentre, laddove la violazione sia massiva, sono espressione di un'azione più incisiva quale la disabilitazione dell'accesso, pur sempre privilegiando tra le diverse misure astrattamente adottabili quelle meno restrittive.

Con riferimento alle osservazioni relative alla necessità di modulare le misure in funzione della varietà dei destinatari si sottolinea che i singoli ordini adottati dall'Autorità sono, sin dall'entrata in vigore del Regolamento, rivolti al prestatore che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare i contenuti illegali indicati e individuati, e specificano altresì quale misura il fornitore destinatario è tenuto ad adottare. A titolo esemplificativo, nel caso di un ordine rivolto ad un prestatore di servizi di mere conduit la misura sarà quella della disabilitazione dell'accesso al sito, mentre nel caso di hosting provider e di violazioni che interessano un numero limitato di opere, la misura sarà quella della rimozione selettiva. Resta ferma in ogni caso la possibilità di ordinare a un hosting provider la disabilitazione dell'accesso in presenza di violazioni massive. Ancora, qualora le opere digitali rese disponibili in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'Autorità adotterà la misura ritenuta sufficientemente efficace per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti tenendo conto dell'intervento che ciascun prestatore può tecnicamente realizzare.

Al riguardo, si rappresenta che il Regolamento indica il tipo di intervento, lasciando ai prestatori di servizi l'individuazione delle modalità tecniche per darvi attuazione. Ciò non solo rispetta quanto statuito dalla CGUE nella causa C-314/12 UPC Telekabel (sentenza del 27 marzo 2014), ma risponde anche al rilievo della Commissione europea, formulato nell'ambito della prima procedura di notifica del Regolamento, in ordine alla necessità di evitare ordini generici che potrebbero porsi in contrasto con il divieto di obblighi generali

di sorveglianza. In proposito si sottolinea che già nel 2016, a valle di interlocuzioni con i prestatori di servizi, l'Autorità, con le linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell'Autorità in materia di diritto d'autore ai sensi del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS, ha condiviso degli indirizzi operativi con i provider aventi ad oggetto l'esecuzione degli ordini adottati in materia di tutela del diritto d'autore. Tali indirizzi individuano le misure, oltre che in base all'intervento tecnico che i provider possono attuare a seconda del servizio offerto, in relazione alle caratteristiche e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità. Alla luce dei recenti interventi normativi e, in particolare, del decreto Omnibus che ha ampliato l'ambito di intervento, l'Autorità si riserva di aggiornare le citate linee-guida a valle di un confronto con gli operatori.

Quanto alle osservazioni relative al nuovo comma 3-bis, che introduce la possibilità di adottare ordini di rimozione selettiva anche nei confronti di prestatori di servizi che svolgono attività di hosting stabiliti in un altro Stato membro, si rappresenta che il considerando 34 del Regolamento sui servizi digitali chiarisce che *“Le autorità nazionali pertinenti dovrebbero poter emettere ordini contro contenuti considerati illegali ovvero ordini di fornire informazioni sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, in particolare alla Carta, e destinarli ai prestatori di servizi intermediari, compresi quelli stabiliti in un altro Stato membro.”* (enfasi aggiunta). Inoltre, come sottolineato in premessa, il DSA fa salve le norme in materia di tutela del diritto d'autore e, in particolare, le deroghe al principio del Paese di stabilimento del prestatore del servizio previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE.

Ciò premesso, il Regolamento sui servizi digitali stabilisce le procedure di cooperazione tra gli Stati membri finalizzate alla condivisione delle informazioni e all'esecuzione degli ordini adottati a norma dell'articolo 9 del DSA, primo fra tutti l'obbligo imposto al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette gli ordini di trasmettere una copia di questi ultimi a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali.

Al riguardo si chiarisce che il Regolamento prevedeva che nel caso di violazioni riguardanti un numero ridotto di opere, e ove fossero presenti anche opere diffuse nel rispetto delle norme sul diritto d'autore, l'Autorità potesse procedere, ove possibile, ovvero nel caso di server ubicati in Italia, di norma alla rimozione selettiva o alla disabilitazione dell'accesso alle sole opere diffuse illegalmente e, nel caso in cui il server fosse collocato al di fuori del territorio nazionale, alla disabilitazione dell'accesso al sito, trattandosi dell'unica misura compatibile con il divieto di filtraggio con strumenti di deep packet inspection. La misura della disabilitazione è sempre prevista come possibile, e non automatica, in quanto essa deve ovviamente rispondere ai criteri di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza espressamente enunciati all'articolo in commento. Pertanto, nella prassi applicativa, in questi casi l'Autorità ha proceduto con un'archiviazione degli atti per difetto di proporzionalità della misura della disabilitazione

e con conseguente comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*bis* LDA. Con l'introduzione del nuovo comma 3-*bis*, invece, l'Autorità può adottare un ordine di rimozione selettiva nei confronti dell'hosting provider anche nel caso in cui il sito sia ubicato fuori dal territorio nazionale, in modo da porre fine alla violazione riguardante un numero limitato di opere.

Con riferimento alla possibilità di chiedere a un prestatore di servizi di hosting di adottare le misure necessarie per impedire il caricamento dei contenuti illeciti segnalati dai titolari dei diritti si rappresenta che, come chiarito in premessa, il Regolamento fa salvo il divieto di prevedere obblighi di sorveglianza di carattere generale, tenuto conto che l'art. 8 del DSA conferma in capo ai prestatori di servizi l'esenzione di responsabilità intesa come assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Tuttavia, sulla scorta delle previsioni recate dalle Direttive e-commerce, Infosoc ed *Enforcement*, alla luce delle quali vanno lette le norme del diritto interno, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'Autorità, in quanto Autorità amministrativa competente, è un soggetto legittimato ad emettere ordini inibitori nei confronti dei soggetti intermediari identificati dagli articoli 4, 5 e 6 del DSA: ordini inibitori finalizzati non solo a "porre fine" a violazioni già in corso, ma ad "*impedire*" future violazioni. Lo stesso DSA, poi, chiarisce che sussiste un dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. In materia di tutela del diritto d'autore, poi, è intervenuta anche la direttiva 790/2019 (cd. Direttiva copyright). In particolare, la Direttiva copyright stabilisce che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti dovrebbero compiere i massimi sforzi, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, per evitare che nei loro servizi siano disponibili opere e altri materiali non autorizzati, come indicato dai titolari dei diritti interessati.

Con riferimento al termine di tre giorni si rappresenta che questo risponde ad esigenze di speditezza dell'azione a tutela del diritto d'autore online ed è finalizzato a garantire, in presenza di situazioni di gravità e urgenza, celerità nella repressione di violazioni che per loro stessa natura richiedono un intervento tempestivo. Ogni secondo di violazione sulle reti di comunicazione elettronica ha, infatti, una potenzialità di diffusione e, conseguentemente, di lesività, tale da rendere imprescindibile un intervento quanto più rapido possibile. Peraltro, lo stesso DSA non prevede un termine per ottemperare agli ordini di contrastare i contenuti illegali in quanto il Regolamento sui servizi digitali non fornisce una base giuridica per l'emissione degli ordini ma armonizza solo determinate condizioni minime specifiche che tali ordini devono soddisfare al fine di far sorgere l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di informare le autorità pertinenti in merito al seguito dato a tali ordini (considerando 31).

Nel rinviare a quanto detto in relazione alle definizioni e in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni rispondenti, si ritiene di introdurre un comma 3-*ter* per includere nell'ambito di applicazione anche i prestatori di servizi di *caching* i quali saranno dunque

tenuti ad adottare le misure previste dal quadro giuridico europeo, adottando quelle adeguatamente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti. Resta fermo che i segnalatori che ricorrono all'utilizzo della piattaforma Piracy Shield sono tenuti ad escludere le risorse che presentano un alto rischio di overblocking, come ad esempio le content delivery network.

Sempre con riferimento agli ordini, non si ritiene di poter sostituire il termine "sito" con FQDN in quanto, come sopra chiarito, gli ordini di blocco dell'Autorità possono avere ad oggetto sia nomi a dominio sia indirizzi IP.

Con riferimento alla proposta avanzata da un rispondente di introdurre il riferimento all'articolo 174-*sexies* della Legge sul diritto d'autore in relazione all'obbligo di comunicare il seguito dato agli ordini, si rappresenta che il citato articolo, introdotto dal cd. decreto Omnibus, stabilisce un obbligo in capo a diversi prestatori di servizi di designare e notificare all'Autorità un punto di contatto o, se non stabiliti nell'Unione europea ma offrono servizi in Italia, un rappresentante legale che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della Legge sul diritto d'autore. Tale obbligo non attiene a quello introdotto dall'articolo 9, paragrafo 1, del DSA relativo alla comunicazione delle informazioni sul seguito dato agli ordini di contrastare i contenuti illegali, ma è assimilabile a diverse disposizioni del DSA quali gli articoli 11 e 13. Tuttavia, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso indirizzato a tutti i prestatori coinvolti ai fini dell'esecuzione delle previsioni di cui all'articolo 174-*sexies* LDA e sta raccogliendo tutte le comunicazioni relative a tutti i punti di contatto e ai rappresentanti legali ad oggi già trasmesse. I soggetti che intendano avvalersi dei punti di contatto e/o dei rappresentanti legali già notificati a norma degli articoli 11 e 13 DSA sono tenuti a darne apposita comunicazione ad Agcom. Quanto invece all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 174-*sexies* di segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, fornendo tutte le informazioni disponibili, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della LDA, si rappresenta che tali informazioni attengono alla sfera penale e devono essere segnalate non già ad Agcom ma all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

Si ricorda, inoltre, che a norma dell'articolo 2, comma 7, della Legge antipirateria, l'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente. A

questo fine, è stato già sottoscritto un protocollo di intesa tra l’Autorità, il Comando Unità speciali della Guardia di Finanza e la Procura di Roma.

Infine, con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di inottemperanza all’obbligo di informare sul seguito dato agli ordini, si rappresenta che quelle previste dal legislatore italiano con il comma 32-*bis* dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, introdotto dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono esattamente sovrapponibili a quelle previste dall’articolo 52, paragrafo 3, del DSA ossia nel massimo il 6% del fatturato in caso di inosservanza di un obbligo, quale quello dell’articolo 9, paragrafo 1, del DSA e nel massimo l’1% in caso di “*comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell’obbligo di sottoporsi a un’ispezione*”. Resta fermo che l’eventuale sanzione sarà irrogata a valle di un procedimento in attuazione del Regolamento sanzioni dell’Autorità.

Articolo 8-*bis*

(Reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni rispondenti hanno presentato osservazioni con riferimento all’obbligo di comunicare il seguito dato agli ordini e alle sanzioni previste in caso di inadempimento, già descritte con riferimento all’articolo 8.

Un rispondente, alla luce di quanto riportato con riferimento all’articolo 8, suggerisce di aggiungere, all’articolo 8-*bis*, comma 7, dopo le parole “servizi digitali” le parole “nonché di quello dato agli obblighi previsti dall’articolo 174-*sexies* della legge 633/1941”.

Osservazioni dell’Autorità

Al riguardo, si rimanda a quanto chiarito con riferimento all’articolo 8 e, con riferimento al seguito dato agli ordini, a quanto si dirà nell’ambito dell’articolo 10.

Articolo 9

(Procedimento abbreviato)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto ritiene che il termine di due giorni per ottemperare agli ordini dell’Autorità debba essere modificato con il termine “immediatamente”.

Osservazioni dell’Autorità

Si rimanda a quanto si dirà con riferimento all'articolo 10 in relazione ai termini.

Articolo 9-bis

(Procedimento cautelare)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni rispondenti hanno presentato osservazioni con riferimento all'obbligo di comunicare il seguito dato agli ordini e alle sanzioni previste in caso di inadempimento, già descritte con riferimento all'articolo 8.

Un rispondente, sempre in virtù di quanto rappresentato rispetto alla richiesta di introdurre il riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 174-*sexies* della legge 633/194, suggerisce di aggiungere, all'articolo 9-*bis*, comma 9, dopo le parole “servizi digitali” le parole “nonché di quello dato agli obblighi previsti dall'articolo 174-*sexies* della legge 633/1941”.

Osservazioni dell'Autorità

Si rimanda a quanto chiarito con riferimento all'articolo 8 e, con riferimento al seguito dato agli ordini, a quanto si dirà nell'ambito dell'articolo 10.

Articolo 10

(Procedimento cautelare per violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sul provvedimento cautelare

Due rispondenti ritengono che si debba estendere il procedimento cautelare di cui all'art. 10, tanto alle violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, quanto ai contenuti sonori, in un caso facendo riferimento ai contenuti inediti, nell'altro alle cd. pre-release.

In particolare, secondo un soggetto l'intervento sulle opere diffuse abusivamente prima del loro rilascio ufficiale sul mercato è giustificato dai criteri di gravità e urgenza, espressamente previsti dalla legge. Sottolinea al riguardo che la massima parte del fatturato viene generata nelle prime due settimane dopo il lancio e che l'eventuale pubblicazione abusiva prima dell'immissione sul mercato può avere effetti devastanti, compromettendo, inoltre, pesanti investimenti in ricerca, sviluppo, comunicazione e marketing. Al fine di garantire un corretto bilanciamento con le tutele previste per le prime visioni cinematografiche, le tutele previste dall'art. 10 sulle opere musicali

andrebbero estese ai primi 15 giorni dopo l'uscita ufficiale sul mercato. Tale forma di tutela si rivelerebbe cruciale dal momento che nelle prime settimane successive al rilascio dell'opera si concentra la maggior parte del fatturato.

Un altro soggetto, invece, evidenzia l'opportunità di definire regole chiare utili ad individuare i contenuti da tutelare tramite Piracy Shield e quelli da tutelare tramite gli altri strumenti previsti dal Regolamento. In relazione all'allargamento della platea dei contenuti tutelabili, individua 3 gruppi distinti. In primo luogo, fa riferimento alle prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive, ritenendo che tale categoria dovrebbe essere ristretta alle proiezioni inaugurali di film o altri contenuti audiovisivi. Sofferma poi l'attenzione sulla "prima visione", chiarendo che una volta che il film è disponibile su piattaforme di streaming, in home video o rimane in programmazione cinematografica per un periodo prolungato, l'urgenza del blocco in 30 minuti decade (a titolo esemplificativo, spiega che la prima proiezione di un nuovo film al cinema rientra in questa categoria, ma che lo stesso film, durante tutta la successiva programmazione nelle sale, perde la caratteristica di contenuto live e la sua tutela ex nuovo art. 10 del Regolamento). Allo stesso modo, ritiene che un'opera in normale programmazione, sia cinematografica che su piattaforme on-demand (ad es. tutti i contenuti T-VOD e S-VOD, quali film e serie TV, disponibili sulle piattaforme di streaming), non necessita di un blocco in 30 minuti in quanto la disponibilità prolungata riduce l'impatto della pirateria immediata. Con riguardo al secondo gruppo di contenuti, effettua talune considerazioni in merito alle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta, laddove chiarisce che, per definizione, l'evento sportivo trasmesso in diretta (calcio, Formula 1, tennis, etc.) rientra nella necessità del blocco immediato per preservare il valore della trasmissione. Infine, ritiene che un blocco rapido possa essere giustificato anche in relazione agli eventi sportivi e eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Testo unico.

Un soggetto suggerisce di riservare l'utilizzo della piattaforma Piracy Shield solo ai casi di reale gravità e urgenza. Evidenzia che la Legge n. 93/2023, all'art. 2 comma 3, cita specificatamente "gravità e urgenza" come requisiti fondamentali per l'utilizzo delle misure "speciali" sugli eventi trasmessi in diretta e quelli assimilabili, previste dall'art. 10 del Regolamento.

Un soggetto specifica che l'interpretazione di condizioni di gravità e urgenza va fatta alla luce dei seguenti criteri: (i) natura della trasmissione, "live" o differita. La diretta è un forte indicatore della necessità del blocco rapido; esclusività e "finestra" di distribuzione: se il contenuto è proposto in "prima visione" al pubblico, allora il blocco in 30 minuti può essere giustificato. Se il contenuto è disponibile per un periodo prolungato (es. serie TV,

film in catalogo), il ricorso al procedimento standard o a quello abbreviato appare proporzionato al (ii) valore economico e impatto potenziale della pirateria: eventi sportivi live e “prime visioni” cinematografiche generano un elevato valore economico nel momento della loro trasmissione e quindi risultano maggiormente interessati da fenomeni di pirateria. Per altri contenuti, l’impatto è minore e quindi possibile ricorrere al procedimento standard o all’abbreviato.

Con particolare riguardo all’ordine cautelare di cui all’art. 10, un soggetto suggerisce di eliminare, al comma 1, la parola “motivata” e inserire le parole “senza indugio” dopo la parola “procede”; all’articolo 10, comma 2, di aggiungere, dopo le parole “è adottato” le parole “al massimo”.

Un rispondente ritiene che andrebbe reintrodotta la limitazione territoriale già presente nel Regolamento, posto che diversamente Agcom parrebbe avere giurisdizione nei confronti di qualunque soggetto, anche extraeuropeo. Andrebbe, inoltre, specificato che l’obbligo di porre fine alle violazioni è limitato alle misure tecnicamente possibili, anche alla luce del criterio di proporzionalità di cui al Regolamento sui servizi digitali. Sottolinea che viene anche in rilievo il rispetto del principio di libertà di pensiero e di espressione, di cui all’art. 2 del Regolamento. Ritiene che nel rispetto del criterio di sussidiarietà, i titolari di diritti d’autore o connessi dovrebbero autonomamente dotarsi di strumenti tecnologici volti a impedire o rendere maggiormente difficoltosa la riproduzione non autorizzata dei propri contenuti. Inoltre, secondo lo stesso soggetto andrebbe prevista l’ottemperanza ai requisiti formali stabiliti, per gli ordini delle Autorità, dall’art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. Infine, il termine per l’ottemperanza all’ordine cautelare dovrebbe essere parametrato all’effettiva urgenza dell’attivazione del provider, determinata dal momento di inizio della trasmissione. Ribadisce, in conclusione che gli ordini di Agcom dovrebbero avere effetti limitati al territorio italiano.

Un altro soggetto ritiene che, gli ordini previsti dall’articolo 10 dello Schema di Regolamento non rientrano nell’ambito dell’articolo 9 del DSA e, quindi, non possono essere indirizzati ai fornitori non stabiliti in Italia. Inoltre, non possono far sorgere un obbligo di comunicazione circa il seguito dato a tali ordini ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del DSA.

Un soggetto ritiene che l’inclusione generica dei fornitori di servizi della società dell’informazione rischi di estendere in maniera eccessiva l’ambito di applicazione della disposizione, ricomprendendo soggetti, quali le piattaforme di commercio elettronico, che non operano in settori strettamente connessi al contrasto della pirateria on line. Sarebbe a suo avviso auspicabile circoscrivere in maniera adeguata l’ambito di applicazione, in

modo da includere solo quei prestatori di servizi effettivamente rilevanti ai fini del contrasto alla pirateria on line.

Con riguardo al comma 3, un soggetto ritiene che occorra inserire “*eventuali*” prima di “*siti internet*” gestiti o autorizzati dai titolari dei diritti a trasmettere il contenuto audiovisivo in diretta. Tale chiarimento è richiesto altresì da un altro soggetto che specifica che nell’istanza sono indicati “*eventuali*” siti internet ed “*eventuali*” piattaforme gestite o autorizzate dal titolare dei diritti a trasmettere il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta. Entrambi i soggetti ritengono che l’integrazione del termine “*eventuali*” risulti necessaria perché può accadere che non vi siano soggetti autorizzati. A ciò aggiunge che la circostanza delineata è assai comune per le prime cinematografiche, la cui iniziale esclusiva è riservata alle sale.

Sulla responsabilità dei segnalatori

Diversi rispondenti ritengono sia necessario prevedere una maggiore responsabilità per i soggetti legittimati che effettuano segnalazioni tramite piattaforma Piracy Shield.

In particolare, con riferimento alla prova fornita dai titolari dei diritti, un soggetto sostiene che il riferimento alla “propria responsabilità”, sprovvisto di riferimenti specifici e di concrete sanzioni, rischia di legittimare segnalazioni infondate o superficiali, con pregiudizio della libertà di impresa, di pensiero e di informazione. Analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti, quindi, andrebbe fatto riferimento a responsabilità penali specifiche, quali quelle ex art. 76 del DPR 445 del 2000.

Secondo lo stesso soggetto Piracy Shield risulta essere una piattaforma automatizzata per l’invio di ordini di blocco e pertanto non si comprende come la stessa possa essere utilizzata per la verifica della fondatezza delle istanze ricevute da Agcom. Ritiene quindi indispensabile una verifica dell’Autorità in merito alla fondatezza di ciascuna delle segnalazioni ricevute, poiché, diversamente, si legittimerebbero blocchi ingiustificati, ai danni della libertà di impresa e di espressione.

Un soggetto ritiene opportuno che l’Autorità, espressamente faccia riferimento al regolamento sanzioni nei casi in cui sussista una responsabilità dei segnalatori.

Anche un altro soggetto ritiene che il Regolamento non si dovrebbe limitare a prevedere sanzioni per i prestatori di servizi che non diano tempestiva esecuzione agli ordini dell’Autorità volti a contrastare la fruibilità dei contenuti illeciti o che non forniscono il riscontro previsto circa la relativa esecuzione, ma debba prevedere anche sanzioni nei confronti dei segnalatori laddove – a seguito di reclamo (e accesso) – sia accertato che non c’erano i presupposti per le misure richieste dal segnalante. In linea con quanto

previsto dall'art. 22 DSA in relazione alla figura dei “Segnalatori attendibili” tali misure potrebbero consistere nella sospensione o esclusione dal novero dei soggetti legittimati a valersi della Piattaforma a tutela dei propri diritti. Sottolinea che ai fini di garantire una ordinata applicazione della normativa a tutela del diritto d'autore senza comportamenti opportunistici da parte di soggetti rivelatisi non affidabili a discapito della società civile, ritiene opportuno, in linea con le analoghe disposizioni del DSA (art. 22, comma 6) prevedere un meccanismo di comunicazione delle segnalazioni palesemente infondate ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti dei soggetti legittimati che si rivelino essere segnalatori non attendibili (ad es. dalla sospensione per 6 mesi dall'accesso alla piattaforma fino alla esclusione dal novero dei soggetti legittimati quali segnalatori attendibili).

Un altro soggetto sostiene che l'istante debba essere “responsabilizzato” per la misura cautelare di cui agli artt. 9-bis e 10 che richiede e produrre idonee evidenze documentali in linea con quanto stabilito nel Manuale della piattaforma Piracy Shield. In particolare, all'art. 10, visto il più ampio ambito di applicazione dei provvedimenti cautelari introdotto dall'art. 2 della Legge antipirateria, ritiene opportuno inserire un riferimento al rispetto dei diritti richiamati dall'art. 2, comma 2, del Regolamento quali libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, etc. e le eccezioni ai diritti dell'istante.

Un soggetto contesta la previsione di bloccare automaticamente futuri domini-sottodomini-indirizzi IP *riconducibili* ai contenuti illeciti, sostenendo che non esistono strumenti tecnici affidabili per identificare automaticamente tali risorse. Lo stesso soggetto rileva inoltre l'impossibilità legale – in quanto in contrasto con l'art. 15 della direttiva e-commerce e ai principi giurisprudenziali CGUE, in particolare sentenza Scarlet – di sorveglianza generalizzata e preventiva. Sottolinea al riguardo che l'onere di monitorare proattivamente la rete per intercettare nuove risorse riconducibili a contenuti illeciti equivarrebbe a imporre un obbligo di sorveglianza generalizzata.

Un soggetto, con riferimento alla responsabilità dei titolari dei diritti segnalanti, suggerisce di chiarire quali potrebbero essere le potenziali conseguenze di una segnalazione non diligente da parte dei titolari dei diritti. Ritiene che questo chiarimento consentirebbe ai nuovi titolari dei diritti coinvolti – intenzionati a registrarsi alla piattaforma Piracy Shield e a presentare per la prima volta una richiesta di siteblocking per un evento in diretta o in prima visione – di avere un quadro chiaro delle regole in vigore.

Sulla prevalenza dell'attività illecita

Diversi soggetti hanno presentato osservazioni con riferimento al criterio della “prevalenza” dell’attività illecita e preoccupazioni circa il rischio di *overblocking*.

In particolare, un soggetto ritiene necessario codificare il criterio della “prevalenza”, prevedendo, se del caso, meccanismi deterrenti in caso di continue segnalazioni non corrette da parte di uno stesso segnalatore.

Un altro soggetto, richiamando il rischio di *overblocking* e la violazione del principio di proporzionalità, ritiene che ciascuna risorsa da inibire debba essere indicata in modo puntuale dal soggetto legittimato, così che i destinatari del provvedimento possano agire nel rispetto dei principi di proporzionalità e certezza tecnica. Inoltre, sottolinea l’impossibilità tecnica di determinare la *prevalenza* (concetto, a suo dire, vago e non misurabile) di contenuti illeciti su un dominio/IP e propone, quindi, di sostituire il termine *prevalentemente* con *esclusivamente* per evitare ambiguità e rischi legali. Al riguardo richiama l’impossibilità tecnica di verificare la proporzione ed i contenuti, il rischio elevato di *overblocking*, l’ambiguità stessa della definizione di prevalenza, e la conformità al principio di necessità e proporzionalità.

Anche un altro soggetto rileva che la circostanza che consente ai titolari dei diritti stessi di determinare in totale autonomia e a propria discrezione cosa sia “*prevalentemente*” illecito e di segnalarlo automaticamente tramite la piattaforma può determinare una sproporzionalità negli strumenti concessi ai titolari, nonché un rischio di *over-blocking* e di violazione dei diritti dei terzi.

Un altro rispondente rileva che il DSA richiede che i fornitori di servizi Internet intervengano solo dopo aver avuto conoscenza effettiva di contenuti illeciti specifici e chiaramente identificati, cosa che, a suo parere, non avverrebbe secondo la regolamentazione proposta, dove sarebbe richiesta la rimozione di interi siti web o account che potrebbero essere considerati “prevalentemente” illeciti.

Un soggetto sottolinea che la fornitura, sul mercato di servizi Internet italiano e mondiale, di servizi di proxy server fa sì che un solo indirizzo IP possa talora corrispondere a centinaia o migliaia di siti Internet, la grande maggioranza dei quali perfettamente leciti e più o meno necessaria ai relativi fruitori. Anche al fine di evitare blocchi di siti leciti, come quelli recentemente occorsi a seguito di ordini emanati tramite Piracy Shield, secondo tale soggetto andrebbe previsto che il blocco degli indirizzi IP possa applicarsi a quelli univocamente destinati a scopi illeciti. Il concetto di prevalenza è vago e fonte di problemi di interpretazione. Anche alla luce dei recenti blocchi di siti perfettamente leciti tramite Piracy Shield appare necessario prevedere un principio di univocità.

Un altro soggetto ritiene che l'obbligo di rimozione ai sensi del Regolamento di siti "prevalentemente" illeciti, la cui rimozione avviene, a suo parere, senza un esame degli specifici contenuti caricati, ma che potrebbe includere anche contenuti leciti, configura una violazione dell'articolo 9 del DSA. Questo è particolarmente rilevante considerando che tale "prevalenza" è valutata discrezionalmente dai titolari dei diritti che effettuano una segnalazione e non dall'Autorità. In particolare, sottolinea che sulla base del DSA le autorità nazionali hanno la possibilità di adottare, solo entro specifici limiti, ordini nei confronti di ISP stranieri, contrariamente a quanto previsto nel Regolamento in applicazione del criterio della "prevalenza".

Un soggetto ritiene sia necessario assicurare un blocco mirato e proporzionato, chiarendo le condizioni in base alle quali i titolari dei diritti possono bloccare gli indirizzi IP/DNS che sono "prevalentemente" utilizzati per contenuti di pirateria. Al riguardo, dichiara di concordare con l'interpretazione del requisito della "prevalenza" per bloccare le risorse che contengono principalmente contenuti in violazione con il chiaro intento e scopo di perseguire la pirateria. Condivide, inoltre, la necessità di escludere dai blocchi gli indirizzi IP condivisi, sebbene allo stesso tempo, in quanto provider coinvolti nel processo di accesso a un sito pirata, le CDN dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rendere disponibile un blocco mirato, scegliendo le migliori misure possibili ed efficaci per farlo. Ritiene, infatti, che questo sia un elemento importante per rendere efficace Piracy Shield. Invero, sostiene che, quando i fornitori di CDN adotteranno misure per rendere possibile il blocco mirato, per il quale hanno diverse opzioni, il blocco degli IP condivisi non dovrebbe più essere rilevante.

Suggerisce, inoltre, di introdurre ulteriori chiarimenti in merito agli standard probatori richiesti dalla nuova procedura per la protezione dei contenuti in diretta e delle prime visioni di opere audiovisive. Questi potrebbero indicare esempi in linea con gli standard stabiliti dalla giurisprudenza italiana (es. marca temporale, registrazione video, screenshot, registrazione del traffico di rete, codici hash e firma digitale dei documenti forniti). Tale soggetto, pur comprendendo che dettagli in merito sono già indicati nel Manuale d'uso della piattaforma, evidenzia che questo è attualmente disponibile solo dopo la registrazione dei titolari dei diritti e che, pertanto, chiarimenti nel Regolamento o in una delibera consentirebbero una maggiore certezza e chiarezza *ex ante* del sistema messo a disposizione, in particolare per quei titolari dei diritti solo recentemente coinvolti.

Sempre con riferimento al comma 4, un altro soggetto suggerisce, in relazione alla "Prova documentale certa" indicata nell'articolato, che per i soggetti identificati dall'Autorità come *trusted flaggers* si possa ipotizzare un regime probatorio attenuato. Un rispondente, invece, chiede di sostituire la parola "è" con le parole "continua ad essere" e dopo le

parole “contenuto audiovisivo” di aggiungere “o la medesima tipologia di contenuto audiovisivo”.

Sulla piattaforma Piracy Shield

Con particolare riferimento alla piattaforma Piracy Shield, diversi soggetti sottolineano di aver partecipato attivamente ai lavori del Tavolo tecnico e di aver implementato sulle proprie piattaforme interne e sui propri sistemi tutto quanto necessario per potersi interfacciare con Piracy Shield, al fine di effettuare le inibizioni all’accesso dei clienti agli indirizzi FQDN ed IP pubblicati sulla essa, in attuazione delle previsioni legislative contenute nella legge n. 93/23 e di quanto definito nel Tavolo tecnico istituito presso l’Autorità.

Tuttavia, due di tali soggetti auspicano che eventuali nuove integrazioni delle funzionalità della piattaforma Piracy Shield tengano conto degli sviluppi condivisi nell’ambito del Tavolo tecnico e implementati dagli operatori.

In particolare, uno di questi ritiene coerente con le ultime modifiche legislative adottate l’estensione delle categorie di prestatori di servizi e quelle di contenuti protetti, ma rileva che tale estensione può potenzialmente avere effetti importanti sull’operatività della piattaforma Piracy Shield, che potrebbe dover subire ulteriori potenziamenti nel caso di aumento significativo delle operazioni di blocco richieste in ottemperanza alla legge antipirateria. Al riguardo, ritiene fondamentale che questi “potenziamenti” non eccedano la capacità delle piattaforme degli operatori, già portate all’attenzione dell’Autorità, al fine di ridurre al minimo l’ulteriore effort richiesto, e già messo in atto, dagli operatori per effetto dell’attesa esigenza di estensione di tali limiti rispetto a quelli originariamente previsti.

Anche un altro soggetto chiede di tener conto, nella valutazione di ulteriori modifiche, degli sforzi già effettuati e di sottoporre ciascuna nuova misura ad una attenta analisi costi benefici. Sottolinea, poi, che in base alla struttura transnazionale della rete di tale soggetto, modifiche quali quelle proposte nello Schema di Provvedimento non potranno essere implementate prima di 12 mesi dall’approvazione del testo definitivo.

Un altro soggetto chiede che qualsiasi aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma c.d. Piracy Shield o della documentazione ad essa associata sia sempre preceduta: a) da un confronto nel tavolo tecnico con gli operatori e dalla fornitura di una tempistica di adeguamento condivisa con gli operatori; b) dalla pubblicazione di una news sul sito di Agcom; c) da una mail da parte del tavolo antipirateria agli operatori; d) dalla pubblicazione degli aggiornamenti sulla piattaforma Piracy Shield.

Secondo un soggetto il Regolamento dovrebbe essere integrato per prevedere la possibilità di accedere alle segnalazioni da parte dei destinatari delle misure e dei soggetti con interesse qualificato, per l'idonea tutela dei relativi diritti.

Alcuni rispondenti chiedono che la delibera di approvazione del nuovo testo del Regolamento DDA preveda l'obbligo per tutti i possibili destinatari delle misure, localizzati o operanti in Italia, di iscriversi alla piattaforma.

In particolare, un soggetto ritiene che Agcom debba farsi parte attiva perché tale piattaforma sia estesa a tutti gli operatori iscritti al ROC che ricadono nelle categorie interessate, nessuno escluso. Da ciò discende la necessità di convocare il Tavolo Tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti che possono essere destinatari delle misure previste dal Regolamento.

Nello stesso senso, un altro soggetto chiarisce che l'accreditamento alla piattaforma Piracy Shield da parte dei prestatori dei servizi intermediari e dei soggetti fornitori dei servizi della società dell'informazione costituisce la modalità più efficace e maggiormente tutelante per implementare le c.d. "ingiunzioni di blocco dinamiche". Tuttavia, specifica che, allo stato, diversi soggetti destinatari degli obblighi di cui alla Legge Antipirateria non hanno ritenuto di accreditarsi alla suddetta piattaforma. Pertanto, al fine di dare corretta esecuzione a quanto previsto dalla legge, ritiene necessario introdurre una via ultronea alla piattaforma con cui l'Autorità possa notificare a tali soggetti le segnalazioni effettuate dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 10 del nuovo schema di Regolamento. Ritiene tale comunicazione sostanziale sia ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dalla Legge antipirateria sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 174-*sexies* della legge sul diritto di autore.

Un altro soggetto suggerisce di specificare che alla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, denominata Piracy Shield, sono obbligati ad accreditarsi tutti i soggetti titolari di un rapporto con i clienti finali. Chiede poi di chiarire che qualora i destinatari del provvedimento cautelare non possiedano le risorse tecniche necessarie dovranno avvalersi di infrastrutture proprietarie di soggetti terzi. Ciò facendo salvo che, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 321/23/CONS, ai fini dell'accreditamento alla piattaforma ciò che rileva è il rapporto con l'utente finale. Ritiene tale precisazione necessaria alla luce di quanto chiarito dall'Autorità con la delibera n. 321/23/CONS e chiede di tenere conto che la società ha riscontrato in diverse occasioni la presenza di operatori retail che si limitano ad imputare ad altri il compito di eseguire i blocchi, ritenendo che sussista una disposizione legislativa in virtù della quale la responsabilità del corretto espletamento di queste attività sia in capo al soggetto che detiene il server

DNS. In proposito, specifica di aver sempre collaborato fattivamente con gli operatori e l’Autorità per ottemperare al disposto normativo e contrastare la pirateria digitale. Ciononostante, evidenzia che l’Autorità ha più volte chiarito che la responsabilità di accreditamento alla piattaforma (e quindi di eseguire i blocchi) è in capo all’operatore virtuale che gestisce il rapporto con l’utente finale, circostanza che avvalorata la necessità di apportare una simile precisazione all’interno del disposto normativo. Ritiene al riguardo che le previsioni del Regolamento siano chiare e che, anche alla luce di quanto riportato all’art.1 dello stesso, esso si applichi a tutti coloro che “utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione”.

Secondo un soggetto tutti gli ordini dovrebbero essere comunicati tramite la piattaforma e il Tavolo Tecnico dovrebbe stabilire entro 3 mesi le modalità tecniche necessarie a che la piattaforma sia impiegata dall’Autorità per trasmettere tutti gli ordini previsti dal Regolamento, anche quelli ordinari, a tutti i possibili destinatari dei medesimi che siano localizzati in Italia. Secondo lo stesso rispondente, il Tavolo tecnico dovrebbe stabilire altresì le modalità tecniche necessarie a che la piattaforma sia impiegabile da tutti coloro che sono tenuti ad eseguire le misure previste dal Regolamento per fornire il riscontro all’Autorità circa l’esecuzione data nonché la definizione di modalità di gestione delle “ri-abilitazioni” di IP e FQDN che tenga conto delle esigenze di coordinamento già evidenziate al Tavolo tecnico dai fornitori di mere conduit.

Con riferimento all’estensione alla tutela di tutti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, un soggetto evidenzia l’opportunità di verificare nel Tavolo Tecnico le modalità attraverso cui gli operatori riceveranno le notifiche di inibizione. Nello specifico se vi sarà un’unica lista per tutti i contenuti audiovisivi o liste differenti a seconda delle diverse tipologie di contenuti. A suo parere, sarà inoltre necessario stabilire regole di gestione delle risorse la cui inibizione è avvenuta al di fuori della Piattaforma Piracy Shield e che risulteranno dunque bloccate alla data di entrata in vigore della modifica in oggetto. In tale scenario, eventuali richieste di sblocco dovranno essere richieste e gestite al di fuori della Piattaforma Piracy Shield.

Sempre in considerazione dell’ampliamento dell’ambito di azione della piattaforma Piracy Shield a tutti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, un soggetto suggerisce di richiedere a tutti gli operatori gli indirizzi e-mail tecnici cui trasmettere eventuali comunicazioni di fault o indisponibilità della piattaforma Piracy Shield, in modo da poter allertare - senza ritardi - i dipartimenti *assurance* dei vari operatori.

Anche un altro soggetto chiede che eventuali malfunzionamenti o manutenzioni della piattaforma siano tempestivamente comunicati agli operatori e che sia prevista da parte

di Agcom la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori punti di contatto per la gestione delle comunicazioni inerenti alla piattaforma.

Due soggetti esprimono preoccupazioni e criticità con riferimento alla piattaforma Piracy Shield.

In via preliminare, un soggetto esprime preoccupazione per la scelta dell'Autorità di ricorrere a Piracy Shield come strumento per emettere ordini di blocco dei siti Internet. Ciò in quanto a suo dire queste richieste vengono fatte dai detentori dei diritti, senza un giusto procedimento o possibilità di ricorso. Ritiene quindi che Piracy Shield rappresenti un rischio significativo per i principi della libertà di espressione imprenditoriale, come stabilito dalla legislazione europea e italiana. Ciò sarebbe dovuto a molteplici aspetti, che riguardano innanzitutto il modo stesso in cui questo strumento è stato sviluppato. Secondo tale soggetto, infatti, le caratteristiche tecniche della piattaforma non sarebbero mai state rese pubbliche e sarebbero state decise da un comitato tecnico a cui è stato invitato a partecipare solo un ristretto numero di operatori del settore digitale. In particolare, sostiene che la partecipazione al Tavolo Tecnico non era aperta al pubblico, ma subordinata ad un invito che è stato trasmesso solo a un ristretto numero dei fornitori di servizi Internet operanti in territorio italiano. Le caratteristiche tecniche di Piracy Shield, poi, non sarebbero state riportate nella delibera Agcom n. 321/23/CONS, successiva alla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, ma riportate solo nel manuale tecnico, consultabile unicamente previa iscrizione a Piracy Shield.

Lo stesso soggetto sottolinea inoltre che questo sistema ha fatto sì che un certo numero di siti e servizi Internet legittimi (come Google Drive) venissero bloccati per gli utenti in tutta Italia semplicemente perché questi siti e servizi erano protetti dagli attacchi informatici da un servizio di proxy-server che condivideva lo stesso indirizzo IP con i siti web contro i quali il Privacy Shield ha emesso un ordine di blocco.

Inoltre, sottolinea che, con le modifiche proposte, Piracy Shield sarà utilizzato come strumento per la gestione dei reclami delle parti interessate senza che vi sia alcun obbligo legale per i fornitori di servizi Internet di registrarsi sulla piattaforma e ciò sarebbe estremamente problematico. Al riguardo, non ritiene che Piracy Shield sia uno strumento indispensabile ai fini dell'invio delle successive segnalazioni, considerando che le stesse possono essere effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica.

Più in generale, tale soggetto incoraggia l'AGCOM a riconsiderare il suo approccio di blocco e a concentrare invece i suoi sforzi nel colpire gli effettivi host e distributori di contenuti pirata e nel proteggere i contenuti alla fonte. Il blocco a livello di rete, a suo parere, non solo non rimuove i contenuti da Internet, ma può essere facilmente aggirato

e, in ultima analisi, è inefficace per combattere la pirateria, ridurre i contenuti illeciti o scoraggiare le tattiche di pirateria più sofisticate.

Un altro soggetto ritiene che il funzionamento della Piattaforma Piracy Shield e la relativa prassi operativa escludano la compatibilità dell'articolo 10 dello Schema di Regolamento con l'articolo 9 del DSA. Sebbene tale norma preveda un controllo dell'Autorità rispetto alle segnalazioni trasmesse dai titolari dei diritti successivamente al primo ordine cautelare, ritiene che tale controllo preventivo sia in realtà inesistente. Al riguardo sottolinea che, come indicato dalla stessa Agcom nelle numerose delibere che illustrano il funzionamento della Piattaforma Piracy Shield, questa si risolve in un meccanismo automatizzato che consente la condivisione immediata – e il conseguente blocco nei successivi 30 minuti – dei “siti web prevalentemente destinati alla violazione dei diritti” segnalati direttamente dai titolari. Ciò renderebbe ancora più evidente l'impossibilità di assimilare le “segnalazioni” di cui all'articolo 10 dello Schema di Regolamento con gli “ordini delle autorità” disciplinati dall'articolo 9 del DSA, con tutte le conseguenze del caso. Invita quindi l'Autorità a modificare il funzionamento dei procedimenti disciplinati al fine di adeguarli all'articolo 9 del DSA. Questo, a suo parere, può avvenire unicamente chiarendo (e garantendo) che le segnalazioni trasmesse ad Agcom e/o tramite la Piattaforma Piracy Shield saranno valutate dall'Autorità prima della condivisione con gli ISP, attraverso i canali previsti dagli articoli 11 e 13 del DSA, unicamente in relazione a specifici contenuti illegali.

Infine, un soggetto suggerisce di chiarire il processo di notifica per le richieste di blocco iniziali e successive derivanti da Piracy Shield, in particolare quando tali ordini coinvolgono provider di VPN, DNS alternativi e motori di ricerca. Specifica che, oltre alla pubblicazione sul sito web AGCOM degli ordini che bloccano le risorse online, l'Autorità dovrebbe assicurarsi di comunicare gli ordini e le successive segnalazioni a tutti gli intermediari soggetti agli ordini, ad esempio tramite e-mail e/o API (Application Programming Interfaces) collegate alla piattaforma Piracy Shield.

Sui termini

Quanto alle tempistiche di blocco, due soggetti presentano osservazioni derivanti dall'ampliamento dell'ambito di applicazione a tutti i contenuti live.

In particolare, un soggetto ritiene che l'allargamento della “platea” dei titolari di diritti da tutelare impone di considerare in modo particolarmente attento la persistenza anche in capo ai “nuovi” contenuti delle condizioni di gravità e urgenza tali da richiedere il blocco in 30 minuti nonché la sostenibilità tecnico-economica delle soluzioni tecnologiche messe

in atto dai soggetti destinatari degli ordini (ed in particolare i *mere conduit*) al fine di soddisfare il termine previsto dalla normativa nazionale.

Un altro soggetto ritiene che, per consentire agli operatori di rispettare il termine dei 30 minuti dalla ricezione dell'ordine da parte dell'Autorità, alla luce dell'integrazione dei contenuti ai sensi dell'art. 1, comma *p-bis*), sia indispensabile che l'Autorità adotti delle misure per rendere la piattaforma Piracy Shield più efficiente e funzionante. In proposito, propone di predisporre un meccanismo in base al quale essa processi solo il differenziale delle liste di volta in volta presentate, anziché gestire ogni volta l'archivio complessivo (che diventa sempre più grande) come avviene ad oggi. Inoltre, richiede che il decorrere del termine dei 30 minuti avvenga dal momento in cui la lista di indirizzi da bloccare è nella disponibilità degli operatori, e non invece dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, in quanto è solo nel momento in cui la lista è disponibile che gli operatori possono realmente avviare l'attività di blocco dei siti illeciti.

Un soggetto, nel rappresentare che il funzionamento complessivo della piattaforma è estremamente problematico, ritiene che il lasso di 30 minuti per l'attuazione degli ordini di blocco, non solo esclude la possibilità di verificare gli ordini dell'Agcom da parte dei fornitori a monte, ma non è nemmeno tecnicamente rispettata dagli operatori a valle. A suo parere, inoltre, il termine di 30 minuti è impossibile da rispettare per soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale e, in specie, in zone con diverso fuso orario.

Un rispondente rileva che il termine di 30 minuti per la rimozione di siti web che violano le norme, applicabile a tutti gli ISP coinvolti nella diffusione di contenuti audiovisivi in diretta, sarebbe incompatibile con la legislazione europea che adotta il termine "senza indebito ritardo", senza individuare limiti temporali specifici. Inoltre, il termine di 30 minuti sarebbe incoerente con l'approccio adottato per altri tipi di contenuti illeciti, come quelli terroristici per i quali il Regolamento (UE) 2021/784 richiede un termine di 24 ore. Anche un altro soggetto sottolinea che la previsione del termine per tutti i "prestatori di servizi della società dell'informazione" risulti particolarmente sproporzionata e discriminatoria se confrontata con altre normative europee che disciplinano contenuti dalla pericolosità sociale ben più elevata di quelli oggetto dello Schema di Regolamento (ad esempio, il Regolamento (UE) 2021/78 per il contrasto ai contenuti terroristici online che prevede una finestra temporale di un'ora per la rimozione). Secondo tale soggetto risulta dunque paradossale e irragionevole che le violazioni del diritto d'autore, pur meritevoli di tutela, siano soggette a un regime temporale anche drasticamente più restrittivo rispetto a contenuti che rappresentano minacce dirette alla sicurezza pubblica e all'incolumità delle persone.

Secondo lo stesso rispondente, più in generale, le tempistiche stabilite nello Schema di Regolamento per l'adempimento agli ordini presentano molteplici profili di incompatibilità con il DSA e con principi cardine del sistema legislativo nazionale ed europeo, quali il principio di proporzionalità, il PDO e il rispetto dei diritti fondamentali come la libertà d'impresa e di espressione. Le scadenze di 3 giorni, 2 giorni e 30 minuti per l'adempimento a ordini di rimozione indirizzati a prestatori di servizi non stabiliti nel territorio nazionale, sono ritenute irragionevoli e non allineate con le normative europee. Tali tempistiche potrebbero anche portare a un trattamento discriminatorio degli ISP, in quanto tali termini comporterebbero che i prestatori di servizi della società dell'informazione sui cui servizi siano presenti contenuti in violazione del diritto d'autore siano assoggettati a un trattamento più severo rispetto a tutti gli altri sui cui servizi siano presenti "contenuti illegali" di altro tipo. Inoltre, con specifico riferimento agli ISP non stabiliti in Italia, tali tempistiche configurano di fatto misure generali e astratte che si pongono in aperta violazione del PDO. Per poter adempiere ai termini sproporzionati di cui allo Schema di Regolamento, tali ISP sarebbero di fatto costretti a implementare specifici sistemi e procedure tecniche e operative incompatibili con un quadro normativo armonizzato a livello europeo.

Sotto un distinto profilo, lo stesso soggetto sottolinea che sul piano dei diritti fondamentali, le restrizioni temporali così configurate incidono significativamente anche sulla libertà di impresa. Gli ISP destinatari degli ordini di Agcom si troverebbero infatti costretti a implementare sistemi e procedure eccessivamente gravosi per garantire la conformità a tali tempistiche, in violazione dell'articolo 56 TFUE. Inoltre, lo Schema di Regolamento porterebbe con sé anche un rischio di overblocking, potendo portare alla rimozione di contenuti legittimi, limitando indebitamente la libertà di espressione e il diritto all'informazione degli utenti di cui all'articolo 11 della Carta. Questo rischio sarebbe ulteriormente accentuato dall'effettivo funzionamento della piattaforma Piracy Shield.

Sostiene, poi, che si configuri anche una violazione dell'art. 2, comma 5, della Legge antipirateria laddove prevede che il termine di 30 minuti per la rimozione scatti rispetto ai "nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità" e, dunque, non a fronte di segnalazioni trasmesse direttamente dai titolari dei diritti.

Due soggetti sottolineano che gli articoli 5 e 6 del DSA prevedono che i fornitori di servizi di caching e hosting agiscano "immediatamente" ("expeditiously") una volta venuti a conoscenza dell'esistenza di contenuti illegali sui loro servizi, evitando deliberatamente di imporre scadenze rigide e predefinite, in modo da consentire una certa flessibilità. Uno di questi propone l'eliminazione del termine temporale di 30 minuti, al fine di adeguarlo

con quanto previsto dal Regolamento sui Servizi Digitali, in ragione dell'impossibilità di stabilire un termine univoco per tutti i provider, indipendentemente dallo stesso provider e dal caso considerato (ad esempio, ove i contenuti segnalati fossero molteplici).

Sul reindirizzamento

Diversi soggetti hanno presentato osservazioni in merito al reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità a seguito del blocco DNS e IP.

In particolare, molti di questi evidenziano difficoltà con riferimento al reindirizzamento a seguito di blocco dell'indirizzo IP.

Al riguardo, solo un rispondente chiarisce che effettua il reindirizzamento dei propri clienti ad una pagina il cui contenuto è definito da Agcom sia in caso di inibizione all'accesso per indirizzi IP sia per FQDN. Ritiene tuttavia che tale pagina possa essere spostata sul sito dell'AGCOM, con contenuto definito dalla stessa Autorità, e con un necessario preavviso tecnico per predisporre tale modifica. Inoltre, evidenzia che ciò che potrebbe avere a disposizione in caso di richiesta dettagliata è l'indirizzo IP del cliente che ha tentato di accedere in un dato momento ad un indirizzo IP o FQDN per cui è stata chiesta l'inibizione, ma non quale sia l'indirizzo IP o l'FQDN cui ha tentato di accedere. Tale informazione necessiterebbe di un tracciamento continuo del traffico di tutti i clienti che, come noto, non è possibile normativamente e non sarebbe fattibile nemmeno tecnicamente. Inoltre, sottolinea che gli indirizzi IP vengono assegnati in modo dinamico nella maggior parte dei casi; quindi, un indirizzo IP che ha tentato di accedere ad un indirizzo IP o FQDN bloccato in un determinato momento potrebbe appartenere in un momento successivo ad un altro cliente. La riassegnazione degli indirizzi IP pubblici rilasciati ai clienti, infatti, è immediata.

Anche un altro soggetto ritiene preferibile che la pagina contenente informazioni sull'avvenuto blocco debba essere ospitata su un server messo a disposizione dall'Autorità: tale soluzione consentirebbe infatti di dare le informazioni più corrette al consumatore che subisce il blocco e di garantirne un aggiornamento tempestivo ogniqualvolta sia necessario, in quanto la gestione delle informazioni sarebbe centralizzata e operata dalla stessa Autorità.

Tuttavia, lo stesso soggetto evidenzia che la richiesta di reindirizzamento di traffico diretto ad un indirizzo IP differisce rispetto a quella riguardante FQDN; se per quest'ultima fattispecie non si pongono particolari questioni, per il reindirizzamento di traffico diretto ad un indirizzo IP la fattibilità dipende dalle caratteristiche tecniche delle diverse reti degli Operatori (alcune reti riescono a realizzare tale reindirizzamento, mentre

altre dovrebbero subire importanti interventi, con connessi investimenti, per poter supportare tale funzionalità, vanificando gli interventi già sostenuti per adeguare i propri sistemi alle specifiche tecniche definite originariamente dall'Autorità). Ritiene pertanto che tale circostanza dovrebbe essere evitata e, nel caso fosse presa in considerazione, che dovrebbero essere necessariamente graduati gli obblighi in base alle specifiche situazioni di ciascun operatore, e comunque solo all'esito di un confronto tecnico preventivo.

Anche un altro soggetto evidenzia i limiti tecnici del reindirizzamento automatico, soprattutto per nomi a dominio HTTPS e indirizzi IP e propone di distinguere tra *blocco puro* (ossia senza reindirizzamento) per indirizzi IP e *reindirizzamento automatico* solo per nomi a dominio.

Un rispondente sostiene che le misure non dovrebbero includere il redirecting in quanto misura non prevista dalla Legge antipirateria e, in via subordinata, questo debba quantomeno essere circoscritto ai casi di disabilitazione di FQDN. Sottolinea che, alla luce dello stato dell'arte delle attuali tecnologie, per la quasi totalità basate su erogazione di contenuti su canali crittografati SSL, qualsiasi misura di redirecting di fatto non permetterebbe la visualizzazione di alcun contenuto (ivi incluse le pagine di "atterraggio" richieste dall'Autorità). Chiarisce, inoltre, che viene comunemente inteso che il redirecting avvenga verso una pagina web (porta 80 – protocollo http) mentre il servizio può utilizzare qualsiasi porta/protocollo ed è evidentemente impossibile mettere in opera "server" per qualsiasi protocollo di fatto non noto a priori. Sotto il punto di vista legale, evidenzia la mancanza di una base normativa di rango primario che giustifichi la previsione, nonché le criticità legate al trattamento dei dati relativi agli IP che sarebbe vietato dalla normativa sulla privacy, poiché implica la modifica dei pacchetti dati, attività che sarebbe equiparata a un'intercettazione.

Un altro soggetto sottolinea che questo è tecnicamente fattibile per i Fully Qualified Domain Names (FQDNs), ma non è un'opzione valida per gli indirizzi IP poiché i primi sono nomi di dominio unici e specifici, mentre gli indirizzi IP possono essere ambigui. Data questa limitazione, chiede di chiarire come l'Autorità intenda progettare la landing page e di fornire ulteriori dettagli al fine di far comprendere per tempo gli impatti tecnici e operativi di tale misura agli operatori per garantire una sua attuazione efficace e conforme.

Un altro soggetto sottolinea che il reindirizzamento automatico verso una pagina internet degli indirizzi IP bloccati, non è, allo stato, immediatamente attuabile richiedendo un cambio radicale delle logiche di rete e comportando un onere non sostenibile. Inoltre, a suo parere, tale attività non garantisce la trasparenza alle azioni di blocco, considerato

che il reindirizzamento non consentirebbe al proprietario dell'indirizzo IP di comprendere immediatamente su quale risorsa sia stato effettuato il blocco (FQDN o indirizzo IP).

Un rispondente nel sottolineare che tale attività ad oggi è stata implementata solo in relazione agli FQDN, ritiene che il reindirizzamento degli indirizzi IP, a suo parere, sia di complessa attuazione e comporti degli adeguamenti di rete molto onerosi. La verifica delle risorse bloccate tramite Piracy Shield potrà, a suo parere, ad ogni modo essere effettuata consultando la pagina ad hoc prevista dall'Autorità. Invita, quindi, l'Autorità a considerare la ricerca sulla pagina dedicata quale misura sufficiente al fine di assicurare il pieno rispetto delle garanzie procedurali, senza necessità di prevedere ulteriori obblighi.

Un altro soggetto sostiene che la previsione di un reindirizzamento automatico risulta tecnicamente complessa da implementare perché comporta la necessità di creare e mantenere aggiornata una pagina di reindirizzamento personalizzata, con riferimento alla quale ciascun operatore dovrebbe acquisire un dominio web dedicato, con i costi che tale acquisizione implica. Anche per tale soggetto, se il reindirizzamento risulta astrattamente implementabile con riferimento agli FQDN, lo stesso non si può dire con riferimento agli indirizzi IP; difatti, l'architettura di rete non consente di impostare il reindirizzamento su base indirizzo IP, e per procedere in tal senso dovrebbe necessariamente ridisegnare completamente parte della propria rete, mettendo in produzione, su una rete che serve milioni di utenti finali, senza interrompere il servizio, attività estremamente onerose in termini di progettazione, costi per apparati di rete e tempi di sviluppo. Pertanto, propone l'introduzione dell'obbligo di reindirizzamento a condizione che sia limitato agli FQDN e non includa gli indirizzi IP e che la landing page sia fornita direttamente dall'Autorità in formato standardizzato (es. ".txt") e sia ospitata su un server sicuro gestito dall'Autorità con credenziali di accesso per i singoli operatori. Inoltre, l'URL della landing page dovrebbe contenere solo un'authority (IP o FQDN) senza passaggi aggiuntivi.

Ancora, un altro soggetto nel confermare che il reindirizzamento non è praticabile nel caso degli indirizzi IP per come attualmente sono configurati i sistemi degli stessi, precisa di aver verificato che la possibilità di un reindirizzamento del traffico IP sulla Landing Page Agcom potrebbe avvenire solo tramite uno sviluppo ulteriore sui propri sistemi e non è possibile, al momento, fornire una stima sui tempi e costi che in tal caso sarebbero da sostenere. Chiede, quindi, di fornire un'indicazione rispetto al momento in cui questa pagina web sarà disponibile, considerando le implicazioni che ciò comporterà rispetto agli sviluppi necessari (e quindi i relativi costi sostenuti) da parte degli operatori.

Un altro soggetto si sofferma sulle difficoltà tecniche derivanti dal fatto che il blocco dei pacchetti dati viene eseguito da un router (un apparato che gestisce pacchetti dati in base ad una determinata destinazione indicata dall'IP). Il router - in base alla tabella di routing -, a suo dire, può scartare i pacchetti dati destinati verso uno specifico IP e ciò determina che un IP (ad esempio quello oggetto di ordine di inibizione) non sarà raggiungibile perché il traffico non ha una destinazione. Aggiunge che, alternativamente, il router può inviare il pacchetto dati ad un "next hop" ossia ad un nodo di rete a lui connesso che inoltrerà il traffico ad una ulteriore destinazione finale. Pertanto, chiarisce che il reindirizzamento dei pacchetti IP può avvenire solo verso una piattaforma che è direttamente connessa con il router, ad esempio un server locale, mentre non può avvenire verso una piattaforma che si trova su un'altra rete, come ad esempio il server di Agcom. Dichiarò, quindi, di star lavorando a una soluzione per instradare il traffico verso un server locale che, limitatamente al traffico http/https, può restituire la URL della pagina di reindirizzamento indicata da Agcom. In merito chiarisce che tale processo di adeguamento richiede degli sviluppi tecnici dedicati ed un apposito investimento economico. Chiede, quindi, di prevedere che l'implementazione della disposizione relativa al reindirizzamento IP, trovi applicazione a decorrere da sei mesi dall'approvazione del Regolamento, al fine di consentire a tutti gli operatori di poter adempiere correttamente alla normativa.

Un soggetto ritiene che la landing page debba non solo informare i terzi delle ragioni del blocco (violazione del diritto d'autore) e dell'Autorità che lo impone, ma anche contenere un riferimento alle informazioni su come i terzi con interessi legittimi possono presentare un ricorso per opporsi al blocco, nonché le modalità di presentazione dello stesso, in considerazione del breve termine di cinque giorni per presentarlo. Evidenzia che ciò è già previsto dal Regolamento e può essere fatto anche sostituendo il link generale che rimanda al sito ufficiale dell'Autorità con un link che contenga informazioni specifiche sul Piracy Shield e che ne illustri le modalità.

Infine, un altro rispondente sottolinea che la c.d. "landing page", oltre a poter essere utilizzata come strumento di misurazione del traffico internet convogliato grazie alle disabilitazioni dell'accesso ordinate dall'Autorità, può rappresentare un utile strumento educativo nei confronti degli utenti che fruiscono di contenuti non autorizzati dai titolari dei diritti e contenere, dunque, anche indicazioni in merito alle fonti legali dei contenuti audiovisivi, secondo le migliori pratiche internazionali. Cita, al riguardo, l'esempio della Danimarca, dove la pagina su cui atterrano gli utenti che visitano siti bloccati per violazione del diritto d'autore offre la possibilità di navigare il sito di "Share With Care" (campagna di comunicazione che informa sulle conseguenze e sui rischi dell'uso illegale dei contenuti audiovisivi) e anche un motore di ricerca personalizzato per film e TV

chiamato “Film Finder” (che offre agli utenti bloccati la possibilità di trovare facilmente alternative legali), nonché quello utilizzato dalla PIPCU, la Police Intellectual Property Crime Unit della Polizia della città di Londra, in cui c’è la possibilità di accedere al sito “Find Any Film” (in cui gli appassionati di cinema possono prenotare biglietti, guardare, acquistare o noleggiare film dalla vasta gamma di fonti legali del Regno Unito).

Sui prestatori di servizi non coinvolti nell’accessibilità del sito

Un soggetto, con riferimento al comma 6 dell’art. 10, contesta l’obbligo per gli ISP di deindicizzare contenuti dai motori di ricerca adducendo l’impossibilità tecnica e normativa per gli ISP di interagire con i motori di ricerca nonché la competenza non coerente con la funzione di operatore di rete, dal momento che tale obbligo andrebbe oltre la funzione tecnica degli ISP introducendo un obbligo generalizzato di controllo su contenuti terzi, in contrasto con l’art. 15 della direttiva 2000/31/CE e con l’art. 8 del DSA.

Un altro soggetto al riguardo evidenzia che è solo nel momento in cui la lista è resa disponibile che gli operatori possono realmente avviare l’attività di blocco dei siti illeciti. Pertanto, ritiene che andrebbe specificato, al comma 6, che i destinatari del provvedimento cautelare non coinvolti nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, non oltre 30 minuti, dalla effettiva disponibilità della lista sulla piattaforma di Piracy Shield e, quindi, non dalla notificazione.

Un altro rispondente, invece, evidenzia che la tempestiva deindicizzazione dai motori di ricerca dei nomi a dominio coinvolti in attività di pirateria è una misura importante per contrastare la diffusione di contenuti illeciti online. Tuttavia, ritiene che, al fine di promuovere l’educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, l’attività di deindicizzazione, oltre a dover garantire inderogabilmente il rispetto del limite massimo di 30 minuti dovrebbe altresì essere accompagnata dall’adozione, da parte degli stessi motori di ricerca, di una procedura di reindirizzamento automatico delle richieste di ricerca delle pagine *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse illegalmente ad un avviso che informi gli utenti che il dominio/indirizzo IP oggetto di ricerca è stato bloccato a seguito della violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, analogamente a quanto previsto nel caso di blocco dell’accesso a siti e IPTV pirata da parte degli ISP. Pertanto, propone di riformulare l’art. 10, comma 6, dello Schema tenendo conto di tali osservazioni.

Sempre con riferimento al comma 6, due soggetti chiedono di inserire “*dalla conoscenza del provvedimento di disabilitazione*” al posto di “*dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione*” nell’ottica di un intervento immediato di disabilitazione che, perciò, non può decorrere da una notifica in senso tecnico, ma dalla conoscenza dell’ordine

cautelare da parte dei destinatari. Uno di questi aggiunge che ciò è ancor più necessario nel caso in cui l'ordine sia rivolto a destinatari non aderenti alla piattaforma Piracy Shield. Riporta, a titolo esemplificativo, la comunicazione da effettuare ai fornitori di servizi di DNS pubblico che non aderiscano alla piattaforma: a suo parere la loro mancata adesione alla piattaforma costringerà i segnalatori a gestire le comunicazioni autonomamente ma, perché l'intervento possa essere tempestivo, tali segnalazioni saranno effettuate per e-mail, essendo del tutto incompatibili i tempi ordinari di notifica formale.

Sul reclamo

Con riferimento alla facoltà di proporre reclamo, tre soggetti ritengono che il termine di cinque giorni sia troppo esiguo, uno di questi in particolare per i soggetti di diritto straniero. Nello stesso senso, con riferimento alla possibilità di presentare reclamo di cui agli articoli 9-*bis* e 10 in capo ai soggetti interessati, un soggetto propone di estendere il termine a 10 giorni per i prestatori di servizi non stabiliti in Italia.

Un soggetto ritiene che i termini debbano decorrere dalla scadenza dei termini per implementare la misura. Specifica che i presupposti della segnalazione devono essere documentati dal segnalante mentre il reclamo potrebbe anche essere fondato sulla carenza dei presupposti e della documentazione prodotta a supporto della segnalazione. Il provvedimento ad avviso di tale soggetto dovrebbe rimanere reclamabile sinché rimane in vigore. Infine, ritiene necessario consentire un pieno accesso alle segnalazioni per consentire la piena difesa dei diritti dei soggetti indicati nel comma 7 nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione (anche al fine di far valere ad es. la responsabilità del segnalante per segnalazioni in violazione della normativa applicabile). Ritiene che non sia corretto rendere definitivo un provvedimento cautelare, che non può avere valore di accertamento definitivo della violazione poiché assunto senza contraddittorio e senza idonea istruttoria. In assenza di reclamo, la misura provvisoria dovrebbe a suo parere restare in vigore fino a che non sia revocata da Agcom trascorsi 6 mesi ai sensi del successivo comma 11, e a tal fine ritiene sia sufficiente disciplinare il reclamo.

Un rispondente ritiene opportuno prevedere l'immediato sblocco di nomi e dominio e indirizzi IP oggetto di un reclamo accolto, nonché la pubblicazione della lista dei nomi a dominio e indirizzi IP attualmente bloccati. Al fine di garantire la massima conoscibilità di tale elenco, nel rispetto dei criteri di trasparenza, la stessa andrebbe pubblicata sul sito Internet dell'Autorità, non su Piracy Shield.

Sull'inottemperanza agli ordini

Con riferimento al comma 10 dell'art. 10, un soggetto propone di eliminare la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria in quanto i provvedimenti cautelari sono disciplinati dalla Legge antipirateria che prevede esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria mentre il fatto non ha rilevanza ai fini penali, presupposto della detta comunicazione.

Sulla riabilitazione delle risorse

Con riferimento al comma 11, in via generale, un soggetto ritiene che la piattaforma Piracy Shield debba essere integrata per una migliore gestione delle “cancellazioni”. Sottolinea, inoltre, che la revoca delle misure deve riguardare tutti i destinatari delle stesse, diversamente ad es. il motore di ricerca rimarrebbe obbligato alla deindicizzazione dei siti divenuti nuovamente accessibili in ragione dell'aggiornamento della lista.

Un soggetto sottolinea che, sebbene nell'ambito del procedimento cautelare sia riconosciuto ai soggetti legittimati il fondamentale ruolo di segnalatori delle violazioni dei diritti di privativa protetti dal Regolamento, nella proposta di modifica posta in consultazione viene poi conferita loro la mera facoltà di chiedere all'Autorità la riabilitazione delle risorse disabilitate in base alle loro segnalazioni. Alla luce del fatto che la riabilitazione delle risorse disabilitate è una operazione di fondamentale importanza per mantenere la funzionalità del sistema nel tempo, tanto più in attesa di una crescita dei volumi di segnalazioni da trattare, tale soggetto ritiene auspicabile rinforzare tale aspetto, prevedendo che i soggetti legittimati debbano effettivamente procedere con tali richieste, considerando da un lato che tali soggetti hanno necessariamente un'attività di monitoraggio dei propri contenuti in rete (in base alla quale possono procedere alle segnalazioni) e dall'altro che l'intero sistema è stato realizzato per tutelare anche i loro diritti patrimoniali sui contenuti live protetti dal diritto d'autore.

Un altro soggetto ritiene che nonostante il termine di sei mesi derivi dalla Legge antipirateria sia una previsione tecnicamente errata e sproporzionata, data la natura dinamica dell'assegnazione degli indirizzi IP nell'infrastruttura cloud. Ciò in quanto, quando un indirizzo IP viene bloccato, l'entità che svolge attività illegali in genere abbandona immediatamente tale indirizzo IP. Un periodo di blocco di sei mesi ha quindi un impatto principalmente sugli utenti che svolgono attività legittime, piuttosto che sui trasgressori, ed espone il provider a danni imprevedibili, inclusa la perdita di affidabilità nei confronti dei clienti. Ritiene, quindi, che il periodo debba essere significativamente più breve con riferimento allo sblocco degli indirizzi IP. Suggerisce che la revisione debba essere fatta dopo 7 giorni e di adottare uno sblocco automatico se l'IP non è più associato al servizio originale in violazione, nonché una procedura di revisione di emergenza per i casi in cui i servizi legittimi vengono inavvertitamente compromessi. Il

sistema, a suo parere, dovrebbe includere anche percorsi definiti per la revisione e la rimozione dei blocchi, in particolare quando un indirizzo IP bloccato viene reinserito nel pool generale, in modo da evitare che nuovi servizi legittimi possano ereditare le restrizioni imposte agli utenti precedenti. Ritiene al riguardo che la modifica proposta all'art. 6, comma 1, ampliando l'ambito di applicazione del Regolamento, aumenti i rischi sopra descritti. Di conseguenza, gli obblighi imposti ai fornitori diventano più onerosi, mettendo potenzialmente a repentaglio la piena conformità agli ordini dell'Autorità.

Evidenzia, infine, la necessità di evitare che blocchi antipirateria possano accidentalmente interrompere servizi essenziali o infrastrutture critiche. Suggerisce a tal fine di creare un sistema in cui i fornitori di servizi digitali possano segnalare preventivamente gli indirizzi IP delle proprie infrastrutture critiche, che verrebbero quindi esclusi dal blocco automatico. Suggerisce quindi di estendere il sistema già disponibile per le parti iscritte a Piracy Shield a tutti gli operatori, anche quelli non accreditati, per garantire maggiore sicurezza e stabilità nell'ecosistema digitale italiano. Un altro rispondente sofferma la propria attenzione sulla sostenibilità tecnico-economica delle soluzioni tecnologiche adottate, chiedendo all'Autorità di fissare delle regole più stringenti e chiare in merito al blocco e sblocco delle risorse internet, al fine di mitigare la necessità di aumentare senza limiti la numerosità dei blocchi da parte degli ISP. In particolare, relativamente alla previsione di "riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi" ritiene necessario determinare una temporizzazione di tipo mobile dell'attività di sblocco degli IP/FQDN e che quindi la pubblicazione della lista aggiornata degli IP/FQDN da bloccare (ossia privata dagli IP/FQDN bloccati da oltre 6 mesi) avvenga con una periodicità determinata (ad es. settimanalmente o mensilmente si procedono a sbloccare in automatico gli IP/FQDN bloccati da oltre 6 mesi). Ritiene, inoltre, necessario che anche l'opportunità che gli sblocchi avvengano su espressa richiesta dei segnalatori sia codificata con l'indicazione di tempi precisi, in modo da attribuire una responsabilità attiva anche ai titolari dei diritti ed intervenire sui segnalatori che non operano alcuno sblocco. Al riguardo ritiene necessario prevedere meccanismi deterrenti per evitare il possibile immobilismo dei titolari dei diritti rispetto ad una attività successiva alla segnalazione (quella di sblocco) che potrebbe essere non più di interesse del segnalatore stesso. Con riferimento alle segnalazioni di FQDN riconducibili a un unico indirizzo IP già bloccato, suggerisce che l'Autorità preveda un'attività (anche qui, settimanale o mensile) che porti a sbloccare FQDN riconducibili allo stesso IP qualora IP e gli FQDN siano segnalati da titolari di diritti diversi o dallo stesso titolare ma in momenti diversi. Quanto, invece, alla possibilità in capo ai segnalatori di ricorrere a procedure di sblocco nelle 24 ore dalla segnalazione in caso di errore, ritiene opportuno evitare che la "sana"

possibilità di correggere un errore possa tradursi in un proliferare delle segnalazioni giustificate unicamente dalla possibilità di porvi rimedio successivamente.

Un altro soggetto ritiene che l'estensione della platea dei segnalatori legittimati ad accreditarsi alla piattaforma dovrebbe essere accompagnata da misure ulteriori rispetto alla previsione dello sblocco, idonee a prevenire il raggiungimento dei limiti massimi relativi alle risorse da bloccare come stabiliti nell'ambito del Tavolo Tecnico (es. prevedere procedure applicabili dai segnalatori che vietino la richiesta di blocco di risorse che risultano già bloccate (l'onere della verifica è in capo ai segnalatori) oppure applicare lo sblocco a tutte le risorse che non risultino più destinate alla trasmissione illegale di contenuti sulla rete internet, anche se bloccate da meno di sei mesi (tale onere di verifica non dovrebbe in ogni caso ricadere sugli operatori). Auspica, inoltre, la predisposizione di una *road map* prevedibile riguardo ai futuri aumenti dei limiti massimi relativi alle risorse da bloccare, al fine di garantire agli operatori una corretta pianificazione degli interventi tecnici e degli investimenti necessari, entro limiti massimi ragionevoli secondo canoni di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Un altro rispondente propone che Agcom preveda un processo strutturato, reiterativo e permanente, per la gestione dei blocchi e degli sblocchi, rendendo la piattaforma più efficiente e funzionale (ad es. suggerisce che la piattaforma elabori solo i differenziali della lista di volta in volta processata rispetto a quella precedente, piuttosto che il file completo ogni volta) in modo da garantire che gli operatori possano eseguire i blocchi entro i 30 minuti previsti. Propone che Agcom proceda con lo "svecchiamento" delle liste tramite lo sblocco degli indirizzi al decorrere dei sei mesi dal momento di comunicazione delle liste stesse dai segnalatori. Al riguardo, tenuto conto dei limiti capacitivi dei sistemi degli operatori ed in logica di efficiente gestione della piattaforma Agcom, ritiene opportuno che l'Autorità predisponga un processo strutturato. Ritiene altresì che, nel riconoscere l'impegno da parte dei prestatori di servizi ad adottare tutte le misure per il contrasto della pirateria digitale, l'Autorità debba parimenti richiedere ai segnalatori l'assunzione di un comportamento collaborativo per agevolare il processo e la corretta gestione delle attività di blocco/sblocco, evitando che vi sia un eccessivo effort richiesto ai prestatori di servizi nel caso in cui questo non sia adeguatamente motivato.

Un altro soggetto, invece, mostra apprezzamento per l'implementazione degli "sblocchi" che evitano di saturare la capacità massima dei sistemi di blocco implementata dai prestatori di servizi secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del Tavolo tecnico, ma ritiene che lo "sblocco" degli IP e degli FQDN bloccati da più di 6 mesi debba essere anche un processo automatico periodico e costante. Tale soggetto, sebbene abbia dato la disponibilità a due possibili step di incremento della capacità [Omissis] torna ad

evidenziare che l'aumento della capacità deve essere necessariamente affiancato dai cosiddetti sblocchi da parte della piattaforma Agcom e rappresenta l'impossibilità al momento di valutare impatti e costi per capacità superiori a quelle suindicate, data la necessità della revisione dell'intera architettura interna di blocco e la sostituzione dei principali apparati.

Non ritiene quindi percorribile una modifica che porti a valori superiori a quelli sopra indicati ed evidenzia che qualsiasi percorso di incremento, nel rispetto dei limiti indicati, dovrà essere discusso nel tavolo tecnico dedicato Autorità-operatori.

Un altro soggetto sottolinea la necessità di tenere aggiornata la "whitelist" per impedire il blocco dei servizi infrastrutturali critici, tra cui le comunicazioni essenziali, i servizi di emergenza e le risorse governative, ricorrendo all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Con riguardo all'applicazione a contenuti "time-sensitive", sostiene che i blocchi dovrebbero essere allineati con le finestre di durata degli eventi, assicurando che l'azione venga intrapresa nei periodi di massima infrazione e che effettuare aggiornamenti e revisioni regolari contribuisca a mantenere l'accuratezza e la pertinenza del blocco. Lo stesso soggetto ritiene poi che i blocchi debbano essere mantenuti per il tempo necessario, assicurando che rimangano rilevanti per gli obiettivi perseguiti e, ove applicabile, riverificati e revocati quando non più necessari. Inoltre, specifica che, quando possibile, i providers coinvolti e i gestori dei siti potrebbero essere avvisati prima dell'azione esecutiva e che gli utenti che tentano di accedere ai siti bloccati devono poter essere informati riguardo alla restrizione e sui punti di riferimento per eventuali richieste o reclami. In particolare, suggerisce di chiarire che i blocchi devono essere mantenuti finché rimangono rilevanti e proporzionati. In proposito, apprezza l'introduzione del sistema di sblocco automatico di FQDN e indirizzi IP dopo 6 mesi, rimanendo in parallelo attiva la possibilità per ogni titolare di diritti di richiedere specificamente in qualsiasi momento lo sblocco delle risorse da questi segnalate.

Infine, un soggetto specifica che, ai fini della trasparenza del procedimento amministrativo, sia utile che la capacità massima dei sistemi di blocco dei prestatori di servizi venga adeguatamente documentata da questi ultimi. Pertanto, chiede di aggiungere dopo le parole "sistemi di blocco" le seguenti parole "adeguatamente documentata e".

Sul seguito dato

Diversi rispondenti hanno presentato osservazioni relative al recepimento dell'art. 9, comma 1, del DSA con riferimento all'obbligo di trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini. Tali osservazioni si riferiscono non solo al comma 12

dell'articolo in commento ma anche alle analoghe disposizioni contenute negli articoli 8, 8-*bis* e 9-*bis*.

In particolare, un soggetto ritiene poco chiare le indicazioni rispetto al soggetto al quale tali informazioni debbano essere trasmesse e sollecita pertanto un chiarimento da parte dell'Autorità su chi siano i destinatari delle informazioni da trasmettere relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del DSA. Ritiene, inoltre, che tale imposizione, sebbene formalmente rispondente al dettato del Regolamento comunitario, rischia di portare in capo agli Operatori di *mere conduit* oneri sproporzionati, essendo di fatto una attività assimilabile al controllo dell'ottemperanza all'ordine stesso. Al riguardo, ritiene che il controllo dell'ottemperanza agli ordini dell'Autorità non sia compito degli Operatori di TLC e pertanto l'onere del controllo non può ricadere su di loro. Reputa quindi necessario adottare delle presunzioni normative rispetto all'ottemperanza a tale obbligo, che vertano sull'efficacia dei sistemi di blocco posti in essere, come già convenuto per gli ordini connessi al procedimento cautelare sostanziato con il Piracy Shield. Anche un altro soggetto riscontra che le integrazioni proposte agli articoli 8, 8-*bis*, 9-*bis* e 10 del Regolamento non sono chiare riguardo al soggetto a cui devono essere trasmesse le informazioni relative all'esecuzione degli ordini dell'Autorità.

Anche un altro soggetto ritiene che le modifiche apportate agli articoli 8 (8), 8-*bis* (7), 9-*bis* (9) e 10 (12) del Regolamento siano poco chiare e rischiano di violare principi fondamentali del diritto dell'UE in alcune parti, oltre a contraddire l'art. 9 del DSA. In particolare, a suo parere, tali disposizioni rischiano di violare il "Principio del Primato", in quanto, come evidenziato dalla Commissione Europea in un recente parere espresso tramite la procedura TRIS all'Italia, agli Stati membri è vietato adottare leggi nazionali che regolamentano aree già disciplinate dal diritto dell'UE.

Diversi soggetti suggeriscono di prevedere che l'ottemperanza all'obbligo in commento possa essere realizzata tramite piattaforma Piracy Shield.

In particolare, un soggetto chiede di chiarire che questo si intende realizzato con l'informazione di set processed sulla piattaforma Piracy Shield oppure con una PEC di risposta allorquando l'ordine di inibizione sia pervenuto all'operatore via PEC da AGCOM.

Anche altri due soggetti propongono che tale obbligo venga adempiuto dai fornitori di servizi accreditati alla piattaforma tramite l'interfaccia già presente nella piattaforma stessa, in conformità ai requisiti tecnici e operativi stabiliti nell'ambito del Tavolo tecnico. Ad avviso di uno di questi, l'imposizione di modalità di comunicazione diverse

potrebbero determinare un onere non essenziale in capo agli operatori, nonché di imporre sviluppi non proporzionati allo scopo e di limitata efficacia.

L'altro soggetto propone di emendare in tal senso l'articolo in commento chiarendo che la ratio di tale proposta emendativa risiede nella positivizzazione dell'attuale processo in uso, che consente la semplificazione dei flussi informativi attraverso lo sfruttamento delle potenzialità del sistema automatizzato. Nel dettaglio, aggiunge che l'utilizzazione dell'API già implementata nella piattaforma Piracy Shield consente la trasmissione automatizzata delle informazioni richieste dal DSA, giacché racchiude sia il dato dell'avvenuta esecuzione dall'ordine (cioè il "se") e sia l'informazione sul tempo necessario per eseguirlo (ovvero il "quando"), cioè la conferma che il blocco è stato effettuato entro trenta minuti. Al riguardo, chiarisce che, sebbene la trasmissione delle suddette informazioni avvenga in maniera quasi contestuale al blocco attraverso il sistema automatizzato, l'obbligo di trasmissione dovrebbe considerare un intervallo temporale di almeno quarantotto ore dalla notifica, tempo necessario affinché l'operatore possa accertare eventuali problematiche tecniche. In caso di mancato blocco o blocco fuori SLA resterebbe in ogni caso fermo l'obbligo per l'operatore di comunicare tali circostanze entro le successive quarantotto ore secondo quanto previsto dal Manuale Piracy Shield. Diversamente, ritiene che una soluzione che preveda notifiche specifiche per ogni elemento bloccato tramite la piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato rischierebbe di generare impatti operativi rilevanti per la società e che non sarebbero giustificati, sotto un profilo di adeguatezza, considerate le possibilità offerte dalla soluzione automatizzata. Infine, chiarisce che, evidentemente, rimarrebbe fermo l'obbligo di fornire le informazioni sul seguito dato in relazione agli ordini ricevuti attraverso gli altri canali non automatizzati diversi dalla Piracy Shield.

Allo stesso modo, un altro soggetto ritiene che tale trasmissione debba avvenire mediante comunicazione via PEC solo in relazione agli ordini che vengono comunicati dall'Autorità mediante tale mezzo o in altre modalità non automatizzate. Per gli ordini che vengono comunicati mediante la piattaforma automatizzata, evidenzia che le specifiche tecniche ad oggi condivise con gli operatori prevedono che gli ISP siano tenuti a comunicare eventuali inottemperanze entro le 48 ore successive all'ordine di blocco. In mancanza di tale comunicazione l'ordine si intende correttamente eseguito.

La soluzione ad oggi implementata da tale soggetto non prevede una comunicazione automatizzata che riporti lo status "eseguito/non eseguito". Chiede pertanto che tale modalità possa essere mantenuta anche a seguito delle modifiche proposte. L'implementazione di una nuova funzione di "feedback" appare a suo parere onerosa e non proporzionata, anche in considerazione del fatto che sarebbe ad ogni modo un

riscontro non “certificato”. Aggiunge inoltre che mediante Piattaforma è possibile verificare se l’operatore ha preso in carico l’ordine, mediante il *log* di download del file contenente gli elementi da bloccare.

Un rispondente propone di chiarire, nel testo del Regolamento, che l’obbligo di comunicazione risulterà assolto a fronte del recepimento dell’ordine di disabilitazione da parte dell’Autorità, comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo PEC ovvero dalla notifica di presa in carico di cui al Piracy Shield, in assenza di una motivata comunicazione di mancata ottemperanza entro le 48 ore successive alla presa in carico.

Un rispondente pure suggerisce di mantenere l’onere di comunicare l’esecuzione del blocco solo con riferimento agli ordini di blocco non prontamente effettuati e di eliminare i commi che impongono un riscontro ad Agcom anche per i blocchi effettuati, ritenendo che questo sarebbe eccessivamente oneroso per gli operatori. Ritiene, inoltre, che tale interpretazione sia avvalorata da quanto previsto dal Manuale già in vigore, in virtù del quale gli operatori sono tenuti a comunicare solo i blocchi non correttamente processati. A suo parere, in caso contrario, si perverrebbe ad una palese incongruenza tra le disposizioni del Regolamento e le indicazioni operative fornite nel Manuale. Infine, ritiene tale previsione necessaria anche in relazione all’esigenza di non saturare le interazioni tra i sistemi degli operatori e la piattaforma stessa. A ciò aggiunge che il Regolamento sembra menzionare l’obbligo per i prestatori di servizi di pubblicare le informazioni relative ai blocchi non eseguiti entro le 48 ore successive e che tale previsione desta preoccupazione in relazione ai blocchi che potrebbero essere effettuati (e che potrebbero non ottenere esito positivo) durante il fine settimana. Evidenzia che, in tal caso, non sarebbe possibile assicurare il rispetto delle 48 ore, se non tramite l’impiego di ulteriori risorse umane durante il fine settimana, con un conseguente ulteriore aggravio sui costi già importanti sostenuti dagli operatori.

Un soggetto sottolinea che per gli ordini eseguiti tramite la Piattaforma Piracy Shield, la modifica al Regolamento appare significativamente onerosa da implementare, sia dal punto di vista dei costi che da quello dei tempi necessari, soprattutto laddove si volesse pensare ad un riscontro puntuale per singolo ticket eseguito. Ritiene, inoltre, che l’invio della notifica non debba avvenire con le stesse modalità e tempistiche che la normativa vigente impone per le attività di blocco. Propone di fornire un riscontro su base giornaliera degli ordini eseguiti in modo da avere evidenza anche delle attività di sblocco eseguite.

Sempre con riferimento alle tempistiche, un soggetto, nel sottolineare che andrebbe prevista l’ottemperanza ai requisiti formali previsti, per gli ordini delle Autorità, dall’art.

9 del Regolamento sui servizi digitali, richiamato in questa stessa norma come fonte dell'obbligo di informazione, ritiene che non essendo previsto un termine specifico per l'invio delle informazioni andrebbe riprodotta la dicitura di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento sui servizi digitali.

Al riguardo, un altro soggetto sottolinea che l'articolo 9 del DSA stabilisce che gli ISP debbano informare l'autorità competente "senza indebito ritardo", anche qui con una formula flessibile.

Con particolare riferimento alle sanzioni previste in caso di inottemperanza, un soggetto ritiene eccessive e sproporzionate le misure relative alla mancata comunicazione di ottemperanza dettate dall'art. 9-*bis* del Regolamento, che possono arrivare anche al 2% del fatturato mondiale annuo del soggetto inottemperante, considerati la natura dell'inadempimento, il ruolo degli operatori che già svolgono questa attività senza copertura dei costi e il principio di proporzionalità su cui deve necessariamente fondarsi l'intervento sanzionatorio.

Anche altri soggetti ritengono che le sanzioni previste siano sproporzionate.

In particolare, un soggetto ritiene che le sanzioni previste siano sproporzionate e incoerenti se confrontate con quanto disposto da altre normative europee e nazionali. In particolare, fa riferimento alla sanzione del 6% del fatturato globale prevista "per la violazione degli obblighi di segnalazione". A suo dire, sanzioni di tale entità dovrebbero essere riservate alle violazioni più gravi, come previsto dal DSA, dove la mancata comunicazione di informazioni è soggetta a una sanzione massima dell'1% del fatturato annuo. Infine, ritiene che le sanzioni previste risultino altresì incoerenti rispetto a quelle introdotte dalla Legge antipirateria, che prevede sanzioni diverse e inferiori rispetto a quelle presenti nella proposta di Regolamento. Ritiene, quindi, sia essenziale stabilire criteri chiari, ovvero di prevedere differenze in caso di mancata osservanza degli articoli in commento e quelli relativi agli ordini dell'Autorità. Inoltre, le proposte di modifica consentirebbero ad Agcom di imporre sanzioni agli ISP con sede in altri Stati membri, e ciò sarebbe in conflitto con il DSA, che conferisce ai Digital Services Coordinator l'autorità di imporre multe o di richiedere alle autorità giudiziarie di farlo solo nei confronti dei fornitori di servizi nella loro giurisdizione.

Un altro rispondente, nel sottolineare che lo Schema di Regolamento reitera l'obbligo di trasmettere informazioni relative al seguito dato agli ordini di Agcom, lo considera ridondante rispetto all'art. 9 del DSA e un'estensione impropria dell'obbligo informativo. Le sanzioni per la violazione di questo obbligo sono giudicate da tale soggetto eccessive, configurando una violazione dei diritti degli ISP, in quanto, per quanto concerne la possibilità per Agcom di irrogare sanzioni per una violazione dell'articolo 9, comma 5,

DSA anche nei confronti di ISP non stabiliti in Italia, la previsione si porrebbe in aperto contrasto con gli articoli 51, comma 2, lettera c), 52, 56, comma 3, e 58 del DSA. Sottolinea che secondo tali norme, in particolare il combinato disposto degli articoli 51, comma 2, lettera c), e 58 del DSA, AGCOM, in qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali (DSC) per l'Italia, dispone di poteri sanzionatori unicamente nei confronti degli ISP stabiliti nel territorio nazionale. Per gli ISP non stabiliti in Italia, Agcom deve limitarsi a cooperare con il DSC dello Stato membro presso cui è stabilito l'ISP in questione. Inoltre, sottolinea che per quanto riguarda i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE) l'articolo 56, comma 3, del DSA attribuisce alla Commissione Europea il potere di vigilare e applicare il DSA nei confronti di tali soggetti. Pertanto, Agcom non può a suo parere utilizzare lo Schema di Regolamento per ampliare impropriamente le competenze a essa attribuite. Auspica quindi che Agcom modifichi lo Schema di Regolamento per eliminare il riferimento all'articolo 9 del DSA e/o limitare eventuali sanzioni derivanti dalla mancata ottemperanza a tale norma o agli ordini dell'Autorità agli ISP stabiliti in Italia e soggetti alla sua giurisdizione. In aggiunta, ritiene che tali sanzioni siano sproporzionate in quanto la possibilità per gli Stati membri di irrogare sanzioni fino al 6% del fatturato è indicata come massimo edittale per le violazioni più gravi. Applicare tale soglia massima per semplici violazioni degli obblighi di comunicazione risulta manifestamente eccessivo e sproporzionato.

Nello stesso senso, un soggetto ritiene che le sanzioni non risultino essere in linea con quanto previsto dall'articolo 52, comma 3, del DSA, secondo cui le sanzioni del 6% sono riservate esclusivamente alle violazioni più gravi. Inoltre, evidenzia che l'articolo 51 del DSA conferisce ai *Digital Services Coordinator* l'autorità di imporre sanzioni o di chiedere alle autorità giudiziarie di farlo solo nei confronti dei *provider* soggetti alla loro giurisdizione e in conformità con l'articolo 52 del DSA; le previsioni del comma 12 dovrebbero, pertanto, applicarsi ai soli prestatori di servizi stabiliti in Italia.

Infine, in virtù di quanto rappresentato rispetto alla richiesta di introdurre il riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 174-*sexies* della legge 633/1941, un soggetto suggerisce di aggiungere, dopo le parole "servizi digitali" le parole "nonché di quello dato agli obblighi previsti dall'articolo 174-*sexies* della legge 633/1941".

Osservazioni dell'Autorità

Sul provvedimento cautelare

Alla luce delle osservazioni presentate nell'ambito della consultazione, si chiarisce che il ricorso al procedimento cautelare previsto dall'articolo 10 è limitato ai casi di gravità e urgenza, così come previsto dalla Legge antipirateria.

In linea generale, i presupposti del procedimento cautelare devono essere sistematicamente ricondotti alle note ed ampie clausole generali del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quali presupposti per ricorrere al procedimento cautelare, pertanto, il soggetto istante deve provare adeguatamente il carattere manifesto della violazione dei diritti e l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per l'utilizzazione lecita delle sue opere digitali oppure per i suoi interessi economici. Resta ferma la possibilità per la direzione competente di valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento cautelare, alla luce del danno e della natura della trasmissione, così come suggerito da un rispondente. Si ritiene comunque di formulare di seguito alcune indicazioni (di carattere puramente esemplificativo), per descrivere l'ambito di applicazione della misura cautelare. Ad esempio, per la clausola del *fumus boni iuris*, questo è provato dalla titolarità dei diritti in capo al soggetto istante e dalla conseguente diffusione illecita operata attraverso il sito/indirizzo telematico oggetto di istanza. Rilevano altresì, le forme di incoraggiamento, dirette e indirette, alla fruizione illecita di opere digitali, anche mediante la presenza di indicazioni tecniche per accedere alle opere illecitamente diffuse, la presentazione di messaggi che inducono a ritenere in modo ingannevole che l'utilizzazione delle opere digitali sia in quel caso legittima, il carattere lucrativo dell'offerta illegale delle opere. Con riferimento al *periculum in mora*, assume rilevanza la quantità delle opere digitali illecitamente diffuse on line, il pregiudizio per il valore dell'opera, a causa dei tempi e delle modalità di immissione sul mercato tipiche della stessa, nonché il valore economico dei diritti violati e il conseguente danno per il titolare o licenziatario.

Il ricorso a tele specifico ordine cautelare e di conseguenza alla piattaforma Piracy Shield, rispetto a quello di cui all'articolo 9-bis, è giustificato dalla natura dell'oggetto di tutela, che deve corrispondere a un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, come definito all'articolo 1 e chiarito nelle osservazioni relative alle definizioni. Nel caso di violazioni riguardanti contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, il valore economico dei diritti violati risiede proprio nella trasmissione in diretta rispetto all'evento.

Non si ritiene di poter accogliere la proposta di eliminazione della parola "motivata" in quanto, come detto, la richiesta del soggetto legittimato deve essere supportata dalla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Né rileva l'inserimento del termine "senza indugio" dal momento che l'ordine cautelare è adottato dalla direzione entro 3 giorni dalla ricezione dell'istanza, ossia nel termine massimo di tre giorni.

Con riferimento alle osservazioni relative alla limitazione territoriale dell'ordine cautelare e alle misure tecnicamente adottabili si rappresenta che l'ordine cautelare di cui

all'articolo in commento rispetta i principi e i criteri adottati dall'Autorità per l'adozione di tutti gli ordini di cui al presente Regolamento. Al riguardo si rimanda a quanto diffusamente rappresentato con riferimento all'articolo 8.

Gli ordini di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9-*bis* e 10 del Regolamento costituiscono ordini di contrastare i contenuti illegali ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento sui servizi digitali nella misura in cui rispettano le condizioni ivi previste, in particolare al paragrafo 2. Invero, giova rilevare che tutti gli ordini emanati dall'Autorità già rispettavano, precedentemente all'entrata in vigore del DSA, le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 in quanto disposizioni già previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Ciò in quanto gli ordini adottati dall'Autorità contengono: un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale, la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, informazioni che identificano l'autorità emittente (ossia l'Agcom), informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari, nonché le informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti.

Inoltre, l'ambito di applicazione territoriale degli ordini emanati in materia di tutela del diritto d'autore si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo. Al riguardo, si chiarisce che tutti gli ordini emanati dall'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore e connessi hanno effetti esclusivamente sul territorio italiano, in primo luogo in quanto l'Agcom è l'autorità nazionale competente in materia di tutela del diritto d'autore e, in secondo luogo, in quanto i diritti d'autore e connessi tutelati sono quelli detenuti dai titolari dei diritti sul territorio italiano. Basti pensare che gli ordini di disabilitazione dell'accesso ai siti adottati nei confronti dei *mere conduit* hanno effetto esclusivamente sul territorio italiano.

Quanto alla lingua con cui vengono trasmessi gli ordini, l'Autorità adotta i propri ordini in lingua italiana ma, in caso di trasmissione degli stessi a prestatori stabiliti in un altro Stato membro, l'Agcom trasmette altresì la traduzione di cortesia in lingua inglese, come è avvenuto recentemente per gli ordini emanati nei confronti di Cloudflare Inc. e di Microsoft Ireland Operations Limited (delibere nn. 49/25/CONS e 50/25/CONS). Tuttavia, alla luce delle osservazioni della Commissione europea, si ritiene di dover specificare nel Regolamento che gli ordini saranno trasmessi nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata tra

l'Autorità e il prestatore, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del DSA.

In forza delle modifiche oggetto del presente provvedimento, gli ordini adottati dall'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore conterranno altresì informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini. Al riguardo si rappresenta che in linea generale tale autorità sarà l'Agcom, in veste di autorità amministrativa nazionale competente nonché di Coordinatore dei servizi digitali.

Con riferimento ai restanti requisiti di cui all'articolo 9, si rappresenta che, come noto, il citato decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, e, in particolare, l'art. 15 ha designato l'Autorità quale coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell'articolo 49 del Regolamento sui servizi digitali e che l'ufficio del coordinatore dei servizi digitali è incardinato nella stessa Direzione dell'Agcom competente in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, per cui non si ravvisa la necessità di trasmettere gli ordini in oggetto all'interno della stessa struttura dell'Autorità.

Quanto, invece, alla trasmissione degli ordini agli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'art. 85 DSA (AGORA), l'Autorità ha già avuto modo di condividere con gli altri DSC i due citati ordini adottati recentemente in applicazione del Regolamento e dell'art. 9 DSA. Pertanto, l'azione dell'Autorità si muove nel pieno rispetto delle previsioni recate dal DSA.

Quanto, infine, al requisito di cui al paragrafo 5, in forza del quale i prestatori di servizi intermediari devono informare il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso, si rappresenta che già con la citata delibera di adozione del Regolamento (n. 680/13/CONS) l'Autorità ha previsto che nel caso in cui venga adottata la misura della disabilitazione dell'accesso al sito, il provider debba reindirizzare l'utente verso una pagina internet redatta secondo modalità individuate dall'Autorità. Tale pagina di reindirizzamento risponde proprio all'esigenza di informare il destinatario del servizio che il blocco del sito è stato effettuato in esecuzione di un ordine dell'Autorità per violazione dei diritti d'autore e connessi.

Inoltre, in occasione delle modifiche introdotte con delibera n. 189/23/CONS, riguardanti il procedimento cautelare e l'implementazione della piattaforma Piracy Shield, l'Autorità ha stabilito che la pagina di reindirizzamento contiene altresì l'avviso della possibilità di presentare reclamo in capo ai soggetti interessati, anche tramite link che rimanda al sito dell'Autorità in cui sono dettagliate le relative modalità.

Un soggetto ha espresso preoccupazione con riferimento all'ipotetica inclusione delle piattaforme di commercio elettronico quali destinatarie degli ordini dell'Autorità. Al riguardo si chiarisce che gli ordini sono indirizzati ai prestatori di servizi intermediari che

possono effettivamente impedire o porre fine alla violazione del diritto d'autore o connessi, e quindi rilevanti ai fini del contrasto alla pirateria on line.

Si ritiene, poi, di non poter recepire il suggerimento proposto da alcuni rispondenti circa l'inserimento del termine "eventuali" con riferimento alle piattaforme gestite o autorizzate dal titolare dei diritti a trasmettere il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, onde evitare motivi di incertezza. Resta fermo che per le prime cinematografiche, la cui iniziale esclusiva è riservata alle sale, si può fare riferimento al circuito cinematografico.

Sulla responsabilità dei segnalatori

In linea generale, si rappresenta che la figura dei "soggetti legittimati", così come definiti all'articolo 1, comma 1, lett. u), si differenzia da quella dei Segnalatori attendibili di cui all'articolo 22 del DSA in quanto sono legittimati a presentare istanza all'Autorità tutti i titolari o licenziatari dei diritti, le associazioni di categoria o gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti che abbiano ricevuto mandato. Tuttavia, al fine di ricorrere all'utilizzo della piattaforma Piracy Shield, tali soggetti devono superare un processo di accreditamento nel quale devono dimostrare di possedere capacità e competenze ai fini dell'individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali e di svolgere le attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e con massimo rigore, requisiti previsti anche dall'articolo 22 del DSA, secondo le specifiche di cui si dirà in seguito. Al riguardo, al fine di garantire il più efficiente funzionamento della piattaforma Piracy Shield, l'Autorità ritiene che il ricorso alla stessa debba essere auspicabilmente invocato da parte di soggetti, quali le associazioni e federazioni di categoria, che hanno sviluppato una collaudata esperienza nella lotta contro la pirateria e che rappresentano gli interessi di tutte le categorie dei titolari dei diritti.

Ciò premesso, in via preliminare si sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, erano già previste dall'articolo 9-bis, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del Regolamento allegato alla delibera n. 189/23/CONS.

I citati commi 4 e 5 dell'articolo 10 attuano le disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge antipirateria, il quale prevede che i titolari dei diritti presentano sotto la propria responsabilità all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, degli ulteriori DNS o indirizzi IP rispetto a quelli precedentemente indicati nella prima istanza, tramite i quali avvengono violazioni analoghe rispetto a quelle già ritenute sussistenti dall'Autorità con provvedimento cautelare. In attuazione di tale disposizione, l'Autorità ha previsto, con il comma 4 dell'articolo 10, che il soggetto legittimato è tenuto a fornire, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, e che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati siano

prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi dei contenuti audiovisivi trasmessi in diretta.

Al riguardo, si sottolinea che l'Autorità ha specificato - nell'Addendum allegato al Manuale di funzionamento della piattaforma Piracy Shield elaborato nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico istituito a norma dell'articolo 6 della Legge antipirateria e a disposizione di tutti i soggetti accreditati alla piattaforma - che i segnalatori, al momento dell'accREDITAMENTO alla piattaforma, sono tenuti a fornire una relazione tecnica contenente la descrizione della metodologia di raccolta della prova, nonché della metodologia utilizzata per acquisire evidenze sulla natura prevalentemente illecita dei dati tecnici di cui si chiede il blocco (FQDN e indirizzi IP), che viene utilizzata con riferimento alle successive segnalazioni, effettuate tramite piattaforma Piracy Shield.

Sempre a valle dei lavori del Tavolo tecnico, l'Autorità ha chiarito che il requisito della prevalenza deve essere interpretato alla luce dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, valutandone la sussistenza caso per caso. I segnalatori sono tenuti a rispettare la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative prove e a consultare preventivamente gli uffici dell'Autorità qualora riscontrino casi dubbi con riferimento alla prevalenza delle attività illecite riconducibili ai nomi a dominio e agli indirizzi IP che intendono segnalare tramite piattaforma Piracy Shield. È stato sottolineato altresì che i segnalatori sono tenuti in ogni caso a non segnalare risorse su cui non vi è certezza della prevalente natura illecita o risorse per cui non è stato possibile effettuare tutte le analisi tecniche volte ad escludere blocchi di risorse legittime, nonché le risorse che presentano un alto rischio di overblocking, come, a titolo esemplificativo, le content delivery network, i reverse proxy, i servizi di VPN, i servizi di cloud storage e similari, e a consultare preventivamente gli Uffici dell'Autorità in caso di dubbi in merito alla prevalenza dell'attività illecita.

Si chiarisce, inoltre, che le specifiche tecniche della piattaforma, condivise con tutti i soggetti interessati all'interno del Tavolo tecnico e validate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, prevedono meccanismi che riducono al minimo la possibilità di errore nella segnalazione e nel conseguente blocco dei siti che trasmettono eventi in diretta in violazione dei diritti d'autore e connessi. Oltre al caricamento della prova forense da parte dei titolari dei diritti che attestano l'attualità della condotta illecita, infatti, sulla piattaforma Piracy Shield sono caricate delle whitelist (da parte dei soggetti accreditati, ciascuno la propria, e da parte di ACN: la lista unica viene poi elaborata da Agcom all'interno della piattaforma) di risorse che non possono essere bloccate, come ad esempio siti istituzionali o risorse di rete degli operatori. La piattaforma elabora le segnalazioni e verifica che rispettino i requisiti e le condizioni dettati dal Regolamento, dandone, in caso positivo, automatica validazione e mettendo successivamente a disposizione degli ISP i dati tecnici (FQDN, indirizzi IP) destinati al blocco. Pertanto, la piattaforma Piracy Shield è in grado di valutare automaticamente la conformità e la

completezza delle segnalazioni alla luce dei requisiti stringenti dettati dal Regolamento e dalla documentazione tecnica messa a disposizione dei segnalatori. Tuttavia, in caso di caricamento dei dati effettuato con modalità errata il dato non viene processato e viene quindi notificato un errore immediatamente nell'interfaccia del segnalatore. Inoltre, il segnalatore può ritirare una segnalazione effettuata per errore entro le 24 ore successive.

L'Autorità, invece, interviene con una valutazione nel merito circa la proporzionalità e adeguatezza della misura in caso di reclamo che può essere proposto da qualunque soggetto che abbia un interesse qualificato. In caso di reclamo l'Autorità avvia un procedimento nel corso del quale tutti i soggetti interessati possono presentare controdeduzioni. In tal caso, ad esito dell'attività istruttoria svolta, l'Autorità può confermare o revocare la misura precedentemente attuata. Per venire incontro ai rilievi emersi nel corso della consultazione, il termine per proporre reclamo, come precisato *infra*, è esteso da cinque a dieci giorni.

Inoltre, si sottolinea che l'Autorità ha reso disponibile sul proprio sito internet un motore di ricerca che consente di verificare se un dato indirizzo IP è stato bloccato tramite Piracy Shield, garantendo così il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Con la delibera n. 48/25/CONS, che aggiorna i requisiti tecnici della piattaforma, poi, l'Autorità ha chiarito che in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield si riserva di assumere le conseguenti determinazioni di competenza, compresa la misura della sospensione dell'accreditamento. Le determinazioni dell'Autorità in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield saranno adottate nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. In tal senso, la sospensione dell'accreditamento alla piattaforma sarà presa in considerazione, quale ultima misura e per un periodo temporaneo, secondo una valutazione caso per caso.

Si ritiene, in accoglimento delle richieste formulate da diversi rispondenti, di modificare il comma 4 in tal senso, introducendo un riferimento alla massima diligenza e al massimo rigore nelle segnalazioni e prevedendo la misura della sospensione dell'accreditamento a Piracy Shield in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano la piattaforma. Non si ritiene, invece, di dover inserire il riferimento a responsabilità penali specifiche, quali quelle ex art. 76 del DPR n. 445 del 2000 in quanto queste sussistono indipendentemente dalle previsioni regolamentari.

Quanto alla richiesta di inserire nell'articolo in commento il rispetto dei diritti richiamati dall'art. 2, comma 2, del Regolamento quali la libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, etc. e le eccezioni ai diritti dell'istante, si rappresenta che l'articolo 2 reca le finalità e l'ambito di

applicazione dell'intero Regolamento e le sue previsioni sono pertanto applicabili anche con riferimento all'articolo 10.

Infine, si specifica che il blocco di futuri domini, sottodomini e indirizzi IP riconducibili ai medesimi contenuti illeciti è previsto dalla Legge antipirateria e le evidenze sull'applicazione della piattaforma hanno dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto da un rispondente, sono disponibili sul mercato degli strumenti in grado di individuare tali risorse. Si ribadisce comunque che non sussiste in capo agli ISP alcun onere di monitorare proattivamente la rete per intercettare nuove risorse riconducibili a contenuti illeciti né alcun obbligo di sorveglianza generalizzata in quanto sono esclusivamente i segnalatori a indicare quali FQDN/IP bloccare.

Sulla prevalenza dell'attività illecita

Con riferimento al requisito della prevalenza e al rischio di overblocking, nel rimandare a quanto sopra rappresentato, si ricorda che il decreto Omnibus ha sostituito, al comma 1 dell'articolo 2 della Legge antipirateria, la parola "univocamente" con "prevalentemente". In virtù di tale modifica, non si ritiene di poter accogliere la proposta di consentire che il blocco degli indirizzi possa applicarsi a quelli univocamente o esclusivamente destinati a scopi illeciti.

Sempre sulla base di quanto sopra rappresentato, i segnalatori, al momento dell'accreditamento alla piattaforma, sono tenuti a fornire una relazione tecnica contenente la descrizione della metodologia di raccolta della prova, nonché della metodologia utilizzata per acquisire evidenze sulla natura prevalentemente illecita dei dati tecnici di cui si chiede il blocco (FQDN e indirizzi IP), che viene utilizzata con riferimento alle successive segnalazioni, effettuate tramite piattaforma Piracy Shield. Il contenuto specifico della prova è stato concordato nell'ambito del Tavolo tecnico e, pertanto, eventuali modifiche dovranno essere valutate dallo stesso Tavolo. Al riguardo si rappresenta, altresì, che non si ritiene di dover condividere gli elementi di dettaglio che costituiscono la prova forense con soggetti che non sono accreditati ad operare sulla piattaforma Piracy Shield e che non partecipano al Tavolo tecnico.

Con riferimento invece alle preoccupazioni descritte da due rispondenti relative alle richieste di blocco nei confronti di ISP stranieri e all'asserita violazione del DSA, si rappresenta che lo stesso Regolamento sui servizi digitali chiarisce che non rappresenta una base giuridica per l'emissione degli ordini di contrastare contenuti illeciti, né disciplina il loro ambito di applicazione territoriale o la loro applicazione transfrontaliera. Rileva al riguardo l'ordinamento giuridico nazionale e, in particolare, l'articolo 2 della Legge antipirateria che consente di emanare ordini per il blocco di DNS o indirizzi IP prevalentemente destinati ad attività illecite, anche a soggetti non stabiliti in Italia allorquando offrano servizi in Italia o si rivolgono comunque al pubblico italiano. Resta fermo che tali soggetti devono intervenire solo dopo aver avuto conoscenza effettiva di

contenuti illeciti specifici e chiaramente identificati, dal momento che ciascuna risorsa da inibire deve essere indicata in modo puntuale dal soggetto legittimato.

Non si ritiene di dover accogliere la proposta di aggiungere “la medesima tipologia di contenuto audiovisivo” dopo le parole “contenuto audiovisivo” in ragione dei chiarimenti effettuati con riferimento all’articolo 1.

Sulla piattaforma Piracy Shield

In via preliminare si sottolinea che il ricorso a Piracy Shield non è frutto di una scelta discrezionale dall’Autorità, come erroneamente sostenuto da un rispondente. La stessa Legge antipirateria, infatti, all’articolo 6, comma 2, prevede il ricorso a una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato atta a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della stessa legge, da parte di tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

La Legge antipirateria ha previsto altresì l’istituzione del Tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definirne i requisiti tecnici e operativi. Si ricorda inoltre che la Legge antipirateria ha stabilito che la piattaforma dovesse essere realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del Tavolo tecnico e che nelle more della piena operatività della piattaforma fossero comunque applicabili tutte le disposizioni della stessa legge.

L’Autorità ha pertanto istituito, nel mese di settembre del 2023, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della Legge antipirateria, un Tavolo tecnico in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con la partecipazione di ISP e titolari dei diritti per definire i requisiti tecnici e operativi del funzionamento delle suddette misure. Ai lavori del Tavolo sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti interessati ossia, oltre ai titolari dei diritti e alle associazioni maggiormente rappresentative, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e da ultimo, a seguito delle modifiche apportate dal decreto Omnibus, anche i prestatori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili. Tuttavia, alcuni di questi non hanno ritenuto di dover partecipare ai lavori del Tavolo né tantomeno hanno ritenuto opportuno accreditarsi alla piattaforma Piracy Shield.

I requisiti tecnici e operativi della piattaforma Piracy Shield sono stati definiti dapprima con delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, a seguito dei lavori del Tavolo tecnico e validati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Tali requisiti sono stati aggiornati con la delibera n. 48/25/CONS del 18 febbraio 2025. Le specifiche tecniche

sono state condivise all'interno del Tavolo tecnico e non pubblicate sul sito dell'Autorità per motivi di sicurezza ma, si ribadisce, tutti i soggetti interessati sono stati invitati a partecipare ai lavori del Tavolo tecnico per cui non può essere imputata all'Autorità la scelta di non parteciparvi. Si ricorda, al riguardo, che l'Autorità, proprio al momento dell'istituzione del Tavolo, ha pubblicato sul proprio sito un avviso di partecipazione rivolto ai soggetti interessati aventi titolo ai sensi di legge.

La piattaforma Piracy Shield è operativa dal 1° febbraio 2024 e ad oggi ha elaborato circa 60.000 richieste di blocco (IP e DNS) di indirizzi che diffondevano illecitamente eventi sportivi trasmessi in diretta. Solo una minima parte di questi [*Omissis*] è stata bloccata per errore dei segnalatori, tra i quali un indirizzo di Google che ha coinvolto il servizio Google Drive, riabilitato dallo stesso segnalatore a distanza di poche ore. In tale occasione, sebbene il segnalatore avesse già posto rimedio all'errore, l'Autorità ha deciso di diffidarlo ad assicurare la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative prove.

Inoltre, non corrisponde al vero l'affermazione di un rispondente secondo la quale il provvedimento adottato tramite piattaforma non prevede possibilità di ricorso. Il Regolamento, al contrario, prevede la facoltà di presentare reclamo non solo avverso gli ordini adottati dall'Autorità - che sono tutti impugnabili davanti al TAR - ma anche a seguito di blocchi effettuati dai titolari dei diritti tramite la piattaforma Piracy Shield. In caso di reclamo l'Autorità avvia un procedimento nel corso del quale tutti i soggetti interessati possono presentare controdeduzioni. Per completezza si rappresenta che soltanto due segnalazioni effettuate tramite Piracy Shield sono state oggetto di reclamo.

Quanto alla richiesta avanzata da più rispondenti di prevedere un obbligo di accreditamento alla piattaforma si chiarisce che, come previsto dalla Legge antipirateria, la piattaforma costituisce lo strumento tecnologico messo a disposizione da Agcom per consentire ai prestatori di dare seguito alla previsione normativa nei termini ivi previsti, ossia entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione. Pertanto, l'accreditamento alla piattaforma è previsto, oltre che per i titolari dei diritti, per i soggetti destinatari delle comunicazioni di blocco, ossia i prestatori di servizi di mere conduit nonché quelli individuati dall'articolo 2 della Legge antipirateria, ossia i "prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali".

Tuttavia, alla luce di quanto rappresentato da un rispondente, e tenuto conto di recenti pronunce in sede giudiziaria, si prevede che, qualora ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma Piracy Shield vengono inviate tramite la stessa piattaforma anche agli indirizzi dei punti di contatto e dei

rappresentanti legali indicati dai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia a norma degli articoli 11 e 13 del DSA. Pertanto, fermo restando in capo a tali soggetti l'obbligo di ottemperare alle previsioni di cui alla Legge antipirateria, i soggetti non stabiliti in Italia che, pur soggetti all'obbligo di legge, non intendono accreditarsi alla piattaforma hanno l'onere di implementare soluzioni alternative che permettano la comunicazione automatica delle segnalazioni effettuate tramite Piracy Shield.

Con riferimento agli operatori virtuali (MVNO - Mobile Network Operator) vale a dire quegli operatori che, pur non possedendo infrastrutture proprietarie, offrono servizi di telefonia mobile all'utente finale, nel rappresentare che l'argomento potrà essere oggetto di ulteriore disamina in seno al Tavolo tecnico, si ribadisce che ai fini dell'accREDITAMENTO alla piattaforma ciò che rileva è il rapporto con l'utente finale. È noto che tali operatori possono operare sul mercato con un diverso grado di autonomia: cionondimeno, resta ferma l'autonomia negoziale delle due parti (MVNO e MNO) di definire nell'ambito dei loro rapporti le modalità di attuazione del blocco da eseguire per il tramite della piattaforma. Grava sull'operatore virtuale l'onere di comunicare un eventuale diverso assetto dei rapporti ai fini del funzionamento della piattaforma.

Con riferimento all'osservazione di un soggetto relativa alla necessità di intervenire esclusivamente sugli hosting provider per la rimozione dei contenuti illeciti, si ribadisce che l'intervento dell'Autorità, oltre ad essere improntato ai principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità, deve necessariamente rispondere anche alle esigenze di effettività e dissuasività delle misure poste dal quadro normativo europeo. Ne consegue pertanto che, in un'ottica di efficacia, si procederà sempre, ove possibile, a privilegiare la rimozione selettiva delle opere anziché la disabilitazione dell'accesso, considerato che solo con la prima misura si può assicurare che le opere diffuse illegalmente vengono effettivamente eliminate. Tuttavia, in presenza di violazioni di carattere massivo, e quindi di siti prevalentemente destinati ad attività illecite, la misura più efficace è senz'altro quella della disabilitazione dell'accesso.

Quanto all'estensione della tutela a tutti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, si rappresenta che eventuali nuove integrazioni delle funzionalità della piattaforma Piracy Shield terranno conto degli sviluppi già condivisi nell'ambito del Tavolo tecnico e implementati dagli operatori, saranno comunque previamente valutate nell'ambito dei lavori del Tavolo seguendo le tempistiche concordate. Resta fermo che ogni modifica è comunicata agli operatori attraverso i canali e-mail dedicati e che sarà comunicata anche attraverso la pubblicazione degli aggiornamenti sulla piattaforma. Così come pure saranno condivise all'interno del Tavolo tecnico le modalità attraverso cui gli operatori riceveranno le notifiche di inibizione, nello specifico con riferimento alle liste delle risorse da bloccare. Anche la richiesta di ulteriori punti di contatto per comunicare

eventuali malfunzionamenti o manutenzioni sarà oggetto di esame nell'ambito del Tavolo tecnico.

Con riferimento invece alla proposta di trasmettere tutti gli ordini adottati dall'Autorità tramite piattaforma si chiarisce che gli ordini emanati e notificati a norma degli articoli 8, 8-bis 9 e 9-bis vengono amministrati attraverso una diversa piattaforma di gestione delle istanze. L'Autorità, in un'ottica di efficienza dell'azione amministrativa, condivide tale obiettivo che richiede, tuttavia, un tempo necessario per la sua implementazione.

Non si ritiene, invece, necessario modificare il Regolamento al fine di prevedere un accesso alle segnalazioni in quanto si applica la normativa in materia di accesso agli atti e, segnatamente, il regolamento Agcom di cui alla delibera n. 383/17/CONS e ss.mm.ii.

Infine, con riferimento alle osservazioni formulate da un rispondente sulla compatibilità del presente articolo con il DSA, con particolare riguardo alla verifica delle segnalazioni, si rappresenta quanto segue.

Per le segnalazioni effettuate tramite piattaforma Piracy Shield, la valutazione circa la proporzionalità della misura è, in prima istanza, esclusivamente in capo ai segnalatori che nell'effettuare una segnalazione sono tenuti a rispettare gli stringenti requisiti sopra descritti. L'Autorità, infatti, interviene con una valutazione nel merito circa la proporzionalità e adeguatezza della misura in caso di reclamo. Infatti, come detto, il Regolamento prevede la facoltà di presentare reclamo non solo avverso gli ordini adottati dall'Autorità ma anche a seguito di blocchi effettuati dai titolari dei diritti tramite la piattaforma Piracy Shield. In caso di reclamo l'Autorità avvia un procedimento nel corso del quale tutti i soggetti interessati possono presentare controdeduzioni. In tal caso, la valutazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura viene effettuata dall'Autorità sulla base di quanto richiesto dai titolari dei diritti (i quali possono chiedere la disabilitazione del DNS o dell'indirizzo IP ma anche un blocco congiunto), a seguito di istruttoria sui contenuti diffusi tramite un determinato sito internet e alla luce delle argomentazioni eventualmente presentate dai soggetti interessati attraverso le proprie controdeduzioni.

Sui termini

In via preliminare si rappresenta che il termine di trenta minuti è previsto espressamente dalla Legge antipirateria, la quale dispone che i prestatori di servizi *“eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione”*. È dunque la stessa legge che prevede che tale termine decorra dalla notificazione del provvedimento. Sulla piattaforma Piracy Shield il momento della notifica coincide con il momento in cui è resa disponibile agli operatori la lista delle risorse da disabilitare e, pertanto, non si ritiene di dover apportare modifiche in

tal senso. Ogni ISP, poi, interroga la piattaforma con cadenze temporali differenti, in base alle performance necessarie per eseguire i blocchi.

Con riferimento invece alle osservazioni relative alla compatibilità di tale termine con il DSA si chiarisce che, come sottolineato in precedenza, il DSA non prevede un termine per ottemperare agli ordini in quanto non costituisce la base giuridica in base alla quale gli stessi ordini sono adottati. Al riguardo si rappresenta che anche la Commissione europea, con le osservazioni presentate nell'ambito della procedura di notifica, ha sottolineato che *“il progetto notificato rispecchia gli obiettivi della raccomandazione della Commissione sulla lotta contro la pirateria online di eventi sportivi e di altri eventi in diretta del 4 maggio 2023 (raccomandazione). Secondo la raccomandazione, è importante garantire che i mezzi di ricorso a disposizione dei titolari dei diritti consentano un'azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare del suo elemento sensibile al fattore tempo e dell'esistenza o meno di diritti assimilabili al diritto d'autore o diritti connessi”*.

Infine, non è configurabile nemmeno una violazione dell'art. 2, comma 5, della Legge antipirateria, lamentata da un rispondente, in quanto è la stessa Legge antipirateria a prevedere il ricorso alla piattaforma Piracy Shield per permettere ai segnalatori di comunicare, per il tramite della stessa, direttamente agli ISP le risorse da disabilitare.

Sul reindirizzamento

In via preliminare, giova sottolineare che il reindirizzamento automatico ad apposite pagine internet a ciò dedicate è un utile strumento per l'educazione degli utenti alla corretta fruizione delle opere diffuse sulle reti di comunicazione elettronica. Con tale strumento, infatti, si intende stimolare una maggiore consapevolezza circa la legalità del consumo di opere digitali, e favorire la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi. In tal senso e in accoglimento dei suggerimenti formulati nell'ambito della consultazione, l'Autorità si riserva di includere nella landing page anche indicazioni in merito alle fonti legali dei contenuti audiovisivi, secondo le migliori pratiche internazionali.

Pertanto, non si ritiene di modificare la previsione di cui all'art. 8, comma 5, e 10, comma 5, del Regolamento, in quanto il reindirizzamento, oltre ad essere previsto sin dalla delibera n. 680/13/CONS, come sopra chiarito, risponde altresì al requisito di cui al paragrafo 5 dell'articolo 9 DSA, ossia all'esigenza di informare i destinatari del servizio qualora l'accesso a un sito sia stato disabilitato su esecuzione di un ordine dell'Autorità. Inoltre, la pagina di reindirizzamento a seguito dei blocchi effettuati tramite Piracy Shield risponde altresì alla necessità di informare i soggetti interessati della facoltà di presentare reclamo.

Ciò premesso, alla luce delle osservazioni presentate da diversi rispondenti, in particolare con riferimento alle difficoltà incontrate nell'attuare il reindirizzamento a seguito di blocco dell'indirizzo IP, l'Autorità si riserva di definire le modalità attuative della disposizione in commento con i soggetti interessati nell'ambito del Tavolo tecnico. Nell'ambito del Tavolo tecnico sarà valutata anche la proposta di ospitare la pagina di reindirizzamento su un server messo a disposizione dall'Autorità.

Infine, con riferimento alle osservazioni relative alla tutela dei dati personali, si sottolinea che, in ogni caso, il trattamento può essere considerato legittimo a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del GDPR, (Regolamento (UE) 2016/679) che alla lett. e) stabilisce che il trattamento sia legittimo se “è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”, oppure, alla lett. c), se è “*necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*”.

Sui prestatori di servizi non coinvolti nell'accessibilità del sito

Come noto, il comma 6 dell'articolo in commento è stato introdotto in attuazione dalla modifica apportata dal decreto Omnibus alla Legge antipirateria, con la quale si estende il termine di trenta minuti anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione che non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali ai quali si richiede di adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca dei nomi a dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità, inclusi i nomi a dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma.

Un soggetto ha contestato l'obbligo per gli ISP di deindicizzare contenuti dai motori di ricerca adducendo l'impossibilità tecnica e normativa per gli ISP di interagire con i motori di ricerca. Invero, con la norma in commento non si richiede agli ISP di interagire con i motori di ricerca, dal momento che sarà l'Autorità a notificare a tali soggetti gli ordini di blocco, inclusi i nomi a dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma.

Quanto alla proposta di prevedere la misura del reindirizzamento anche per i motori di ricerca, si chiarisce che questi, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 9 del DSA, sono già obbligati ad informare il destinatario del servizio in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. L'Autorità si riserva di valutare con tali soggetti, nell'ambito del Tavolo tecnico, le modalità più appropriate da adottare ai fini di tale adempimento.

Si chiarisce, inoltre, che anche per tali soggetti la conoscenza del provvedimento di disabilitazione coincide con la notifica dello stesso.

Sul reclamo

In accoglimento delle richieste pervenute si estende il termine per presentare reclamo da cinque a dieci giorni.

Al contrario, non si ritiene di dover prevedere che le risorse oggetto di blocco possano essere riabilite al momento della presentazione del reclamo in quanto, come sopra chiarito, in caso di reclamo la Direzione competente è tenuta ad avviare un procedimento – che ha una durata di soli dieci giorni – in esito al quale l’Autorità dovrà decidere se confermare il blocco o riabilitare le risorse oggetto di reclamo.

Resta fermo che i soggetti interessati devono dimostrare di possedere un interesse qualificato in relazione alla singola risorsa oggetto di reclamo, nonché documentare la carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta.

Quanto alla pubblicazione delle liste delle risorse bloccate sul sito dell’Autorità, si ribadisce che l’Autorità ha reso disponibile sul proprio sito internet un motore di ricerca che consente di verificare se un dato indirizzo IP è stato bloccato tramite Piracy Shield, garantendo così il rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

Sull’inottemperanza agli ordini

Non si ritiene di poter eliminare la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria in caso di inottemperanza agli ordini e alle comunicazioni effettuate tramite Piracy Shield in quanto tale previsione risponde al dettato dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore, secondo il quale “*Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale*”.

Sulla riabilitazione delle risorse

L’Autorità, nell’ambito del Tavolo tecnico ha definito i limiti massimi relativi alle risorse da bloccare sulla scorta delle indicazioni formulate dagli ISP sulla base di ragioni di natura tecnica adeguatamente rappresentate dagli stessi in più occasioni. Lo sblocco delle risorse oscurate da almeno sei mesi avviene, quindi, in relazione alla capacità della piattaforma e in base al superamento dei limiti imposti dagli ISP che hanno già subito un primo ampliamento secondo la roadmap definita nell’ambito del Tavolo tecnico.

Ciò premesso, anche i soggetti legittimati sono chiamati a fare la propria parte al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento e della piattaforma Piracy Shield. In particolare, i segnalatori stanno già procedendo con le richieste di riabilitazione delle risorse non più destinate ad attività illecita.

La richiesta di riabilitare le risorse in capo ai segnalatori, tuttavia, deve rimanere una facoltà in quanto è acclarato che i siti internet in questione sono ospitati su indirizzi

utilizzati per attività illecite e riabilitarli anche prima dei sei mesi senza che sia stata appurata la cessazione della violazione permetterebbe alle organizzazioni dedite alla pirateria di perpetrare l'illecito.

Inoltre, ciò potrebbe creare problemi operativi, in quanto i segnalatori sarebbero costretti a segnalare nuovamente le stesse risorse, rendendo molto più complessa la gestione delle segnalazioni per i titolari e dei blocchi per gli ISP.

Si chiarisce che la riabilitazione delle risorse è comunicata a tutti i destinatari dei provvedimenti adottati dall'Autorità e delle segnalazioni effettuate tramite Piracy Shield, compresi i soggetti gestori di motori di ricerca.

Si rappresenta, infine, che la whitelist delle risorse che non possono essere bloccate, come ad esempio siti istituzionali o risorse di rete degli operatori, è già prevista ma per motivi di sicurezza è implementata dai soggetti accreditati alla piattaforma e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Sul seguito dato

In relazione alle richieste avanzate da diversi rispondenti con riferimento alla comunicazione relativa al seguito dato agli ordini si rappresenta che, in linea generale, l'Autorità alla quale trasmettere le informazioni sul seguito dato all'ordine è in linea di principio l'Autorità che lo ha emesso, così come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 del DSA. Pertanto, le informazioni sul seguito dato agli ordini adottati in base al presente Regolamento devono essere trasmesse all'Agcom, in veste di autorità amministrativa nazionale competente nonché di Coordinatore dei servizi digitali. Tuttavia, tale informazione sarà specificata all'interno dei provvedimenti.

Con riferimento ai blocchi effettuati tramite Piracy Shield, l'ottemperanza all'obbligo in commento è realizzata tramite la stessa piattaforma. Al riguardo si rappresenta che è già disponibile sulla piattaforma Piracy Shield un'API che consente agli ISP di comunicare di aver eseguito il blocco. Tale comunicazione può essere realizzata nelle 48 ore successive alla pubblicazione delle liste delle risorse da bloccare. Inoltre, si rappresenta che l'Autorità sta implementando un omologo meccanismo per la comunicazione dell'avvenuto sblocco. Per gli altri ordini, la comunicazione potrà essere fatta via PEC in quanto gli ordini vengono comunicati dall'Autorità mediante tale mezzo o in altre modalità non automatizzate.

Giova ricordare che nel corso di undici anni di applicazione del Regolamento, i prestatori di servizi intermediari di mere conduit hanno per consuetudine sempre informato l'Autorità del seguito dato agli ordini emanati in materia di tutela del diritto d'autore, pur non essendo finora obbligati a farlo.

Quanto alle osservazioni relative alle sanzioni si ricorda, come rappresentato con riferimento all'articolo 8, che le sanzioni previste dal legislatore con il comma 32-*bis* dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, introdotto dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono esattamente quelle previste dall'articolo 52, paragrafo 3, del DSA ossia il 6% del fatturato in caso di inosservanza di un obbligo, quale quello dell'articolo 9, paragrafo 1, del DSA e l'1% in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione. Si precisa, tuttavia, che lo stesso art. 52 DSA fa ricorso alla locuzione "importo massimo" proprio per chiarire che tale misura costituisce un massimo, come tale graduabile in relazione alla gravità.

Al riguardo si chiarisce che per l'applicazione delle sanzioni adottate per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento sui servizi digitali, tra le quali rientra l'obbligo di informare sul seguito dato all'ordine, è competente l'Autorità dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di servizi intermediari. Resta comunque ferma la competenza dell'Autorità per l'inottemperanza agli ordini impartiti per violazione del diritto d'autore e connessi a norma del presente Regolamento.

Capo IV

Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media

Articolo 11

(Disposizioni generali)

Non sono pervenute osservazioni in merito a tale articolo che resta, pertanto, inalterato.

Articolo 12

(Segnalazione all'Autorità)

Non sono pervenute osservazioni in merito a tale articolo che resta, pertanto, inalterato.

Articolo 13

(Provvedimenti ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Testo unico)

Non sono pervenute osservazioni in merito a tale articolo che resta, pertanto, inalterato.

Articolo 14

(Comunicazioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone di modificare l'art. 14 per consentire le comunicazioni mediante la piattaforma Piracy Shield, ove previste.

Osservazioni dell'Autorità

Si ritiene di accogliere la proposta di includere le comunicazioni tramite piattaforma Piracy Shield, ove previste e, pertanto, si modifica in tal senso l'articolo in commento.

Articolo 15

(Termini)

Non sono pervenute osservazioni con riferimento a tale articolo che resta, pertanto, inalterato.

Articolo 16

(Tutela giurisdizionale)

Non sono pervenute osservazioni con riferimento a tale articolo che resta, pertanto, inalterato.

Articolo 17

(Clausola di rivedibilità)

Non sono pervenute osservazioni con riferimento a tale articolo che resta, pertanto, inalterato.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto suggerisce di inserire una data di entrata in vigore successiva alla data di approvazione del testo di Regolamento a seguito della consultazione pubblica.

Osservazioni dell'Autorità

In accoglimento della richiesta pervenuta da un rispondente e alla luce delle criticità rappresentate dai prestatori di servizi, la presente delibera entra in vigore il 15 Settembre 2025.

La procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/UE

Lo schema di Regolamento è stato altresì notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/UE, per il tramite dell'Unità centrale di notifica del MIMIT, la quale ha provveduto, in data 17 marzo 2025, alla trasmissione degli atti alla Commissione, determinando il decorso del termine di standstill di 3 mesi, scaduto lo scorso 18 giugno 2025. La Commissione ha formulato una richiesta di informazioni supplementari con nota pervenuta, sempre per il tramite dell'Unità di notifica del MIMIT, in data 2 aprile 2025 (prot. n. 0085912). Le informazioni supplementari richieste erano le seguenti: *“1. I servizi della Commissione accolgono con favore eventuali spiegazioni sugli obblighi che deriverebbero dal progetto notificato per i prestatori di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). 2. Si invitano le autorità italiane a chiarire se ritengono che gli articoli 8, 8 bis, 9 bis e 10 dell’allegato B del progetto notificato: (i) fungono da base giuridica secondo il diritto nazionale per l’emanazione di ordini di contrastare i contenuti illegali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sui servizi digitali; e (ii) gli ordini e le azioni inibitorie emessi sulla base di tali articoli costituiscono ordini di rimozione dei contenuti illegali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sui servizi digitali. 3. In caso affermativo, le autorità italiane sono invitate a chiarire se gli ordini e le azioni inibitorie da emettere a norma degli articoli 8, 8 bis, 9 bis e 10 dell’allegato B del progetto notificato soddisfano le condizioni minime di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali, e in che modo il progetto notificato garantisce la soddisfazione dei restanti requisiti di cui all’articolo 9. 4. Le autorità italiane sono invitate a chiarire l’interazione dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’allegato B del progetto notificato, che imporrebbe al prestatore di servizi l’obbligo di reindirizzare il destinatario del servizio, con il massimo effetto di armonizzazione del regolamento sui servizi digitali. 5. Le autorità italiane sono invitate a chiarire l’interazione tra gli articoli 8, 8 bis, 9 bis e 10 dell’allegato B del progetto notificato e il considerando 27 del regolamento sui servizi digitali e la Carta, in particolare il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, dato che la rimozione dei contenuti illeciti può avvenire anche a livello dei fornitori di servizi di hosting e di semplice trasporto (“mere conduit”). In particolare, le autorità italiane sono invitate a fornire informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione degli utenti. 6. Le autorità italiane sono invitate a fornire maggiori informazioni sull’interazione tra gli articoli 8, 8 bis, 9 bis e 10 dell’allegato B del progetto notificato e l’articolo 8 del regolamento sui servizi digitali, in particolare per quanto riguarda le misure preventive. 7. Le autorità italiane sono invitate a esprimere le proprie osservazioni sul modo in cui il progetto notificato tiene conto dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sui servizi digitali, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 8. Le autorità italiane sono invitate a spiegare in che misura e in che modo l’AGCOM verifica la valutazione e la documentazione presentate dai soggetti autorizzati a norma dell’articolo 10,*

paragrafo 4, dell'allegato B del progetto notificato, per quanto riguarda i nomi di dominio e gli indirizzi IP comunicati, che sono segnalati come prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o diritti connessi. In particolare, si chiedono chiarimenti sulla natura delle verifiche che l'AGCOM deve effettuare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'allegato B del progetto notificato, indicando anche se avviene un trattamento di dati personali, e sul funzionamento pratico del processo, in relazione al funzionamento automatizzato della piattaforma Piracy Shield. 9. Le autorità italiane sono invitate a chiarire alle parti interessate che possono avvalersi della piattaforma Piracy Shield e con quali criteri è loro consentito l'accesso. 10. Le autorità italiane sono invitate a spiegare il motivo del periodo di sei mesi previsto prima del rilascio degli indirizzi IP bloccati, previsto dall'articolo 10, paragrafo 11, dell'allegato B del progetto notificato.". L'Autorità ha dato riscontro alla suddetta richiesta in data 14 aprile 2025 (prot. n. 0096202) entro il termine richiesto dalla Commissione. La Commissione, in data 19 giugno 2025 (prot. n. 0152751) per il tramite dell'Unità centrale di notifica, ha fatto pervenire le sue Osservazioni. In particolare, la Commissione europea ha accolto con favore gli sforzi compiuti dalle autorità italiane nella lotta contro la pirateria online, che – sottolinea - *“continua a destare grave preoccupazione per i settori creativi e sportivi in tutta l'UE”* e ha osservato che il progetto notificato rispecchia gli obiettivi della Raccomandazione.

Con particolare riguardo al recepimento del DSA, la Commissione, nel sottolineare che il Regolamento sui servizi digitali non fornisce una base giuridica per l'emissione di ordini da parte delle autorità amministrative o giudiziarie nazionali, né disciplina l'esecuzione di tali ordini, ha osservato che il progetto notificato non riflette tutte le condizioni elencate all'articolo 9 del Regolamento sui servizi digitali, in particolare per quanto riguarda i requisiti linguistici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del DSA.

La Commissione ha poi sottolineato che la lotta efficace ai contenuti illegali deve tenere in debita considerazione anche il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Con riferimento alla facoltà di proporre reclamo e alle misure contro l'overblocking, la Commissione ha invitato le autorità italiane a garantire che la piattaforma Piracy Shield operi con controlli e garanzie sufficienti per evitare blocchi eccessivi e ripercussioni negative sulle informazioni che non costituiscono contenuti illegali. In particolare, la Commissione ha invitato l'Autorità a valutare se le misure di salvaguardia già previste dall'Autorità (con l'addendum allegato al manuale di funzionamento della piattaforma Piracy Shield) per garantire un funzionamento equilibrato del sistema possano essere incluse anche nel testo definitivo. In particolare, la Commissione fa riferimento alla relazione tecnica che descrive la metodologia per ottenere prove della natura prevalentemente illegale del nome di dominio dell'indirizzo IP di cui si chiede il blocco. Un altro esempio è l'obbligo per i segnalatori di osservare la massima diligenza nella

presentazione delle domande di blocco e di raccolta delle prove pertinenti e di consultare preventivamente l'Autorità in caso di dubbi in merito alla prevalenza di attività illecite.

Infine, con riferimento ai prestatori destinatari degli ordini, la Commissione richiama l'attenzione su quanto sottolineato al considerando 27 DSA il quale dispone che *“ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al prestatore specifico che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi sulla disponibilità e sull'accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali”*.

L'Autorità, tenendo in massimo conto le osservazioni della Commissione, ha pertanto introdotto nelle relative disposizioni del Regolamento (articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10) la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del DSA. Invero, l'Autorità già trasmette una traduzione di cortesia degli ordini indirizzati a prestatori di servizi non stabiliti in Italia. Con le odierne modifiche tale prassi è espressamente prevista dal Regolamento. Quanto al rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nel rinviare alle premesse, si sottolinea che l'articolo 2 del Regolamento recante *“Finalità e ambito di applicazione”*, al comma 2, prevede espressamente che *“l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Autorità valuta altresì il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori.”*. Tali principi generali non solo sono rispettati dall'Autorità nell'esercizio delle sue competenze in materia di tutela del diritto d'autore sin dal 2014, anno di entrata in vigore del Regolamento, ma si applicano anche con riferimento al nuovo articolo 10.

Con riferimento invece alle misure di salvaguardia già previste dall'Autorità contro il rischio di overblocking, il presente provvedimento conferma e rafforza tutte le indicazioni contenute nell'addendum al manuale di funzionamento della piattaforma Piracy Shield. Inoltre, per assicurare maggiori garanzie nei confronti dei soggetti interessati, si è deciso di estendere da cinque a dieci giorni il termine per proporre reclamo avverso gli ordini adottati dall'Autorità e i blocchi effettuati tramite Piracy Shield. Infine, si modifica il

comma 4 dell'articolo 10 prevedendo espressamente l'obbligo per i segnalatori di osservare la massima diligenza e il massimo rigore nelle segnalazioni e che in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield, l'Autorità provvede alla sospensione dell'accreditamento alla stessa.

Con riferimento al considerando 27 del DSA, si rappresenta che, come diffusamente chiarito, la natura delle misure attuative degli ordini di cessazione della violazione irrogati dall'Autorità nei confronti dei prestatori di servizi è suscettibile di mutare in relazione alle caratteristiche del prestatore e alla gravità delle violazioni accertate e in applicazione dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. I singoli ordini adottati dall'Autorità sono rivolti al prestatore specifico che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare i contenuti illegali identificati, e specificano altresì quale misura il prestatore destinatario è tenuto ad adottare.

Resta fermo l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535 il quale prevede che “*Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica*”, per cui il testo del provvedimento definitivo dovrà essere notificato con le medesime modalità e per tramite della medesima Unità del MIMIT alla Commissione;

RITENUTO, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica dai soggetti interessati e delle osservazioni della Commissione europea, di modificare e integrare il Regolamento approvato con delibera n. 680/13/CONS nei termini sopra esposti;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. Sono approvate le modifiche al “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di cui all'allegato A alla presente delibera.
2. Il testo coordinato del *Regolamento* è riportato nell'allegato B alla presente delibera. Gli allegati A e B formano parte integrante e sostanziale della delibera.

La presente delibera entra in vigore il 15 settembre 2025.

Roma, 30 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella